

CONSTITVTIONI
GENERALI
DE' FRATI REFORMATI
DE MINORI CONVENTVALI
DA OSSERVARSI PER TVTTA LA RIFORMA.

Fatte per ordine del Capitulo Generale de' Minori Conuen-
tuali, celebrato in Oruieto, l'Anno 1611.
Sotto il Pontificato di N.S. Papa Paolo V. l'Anno Sesto.



IN ROMA,
Nella Stamperia della Camera Apostolica. 1611.

Imprimatur si videbitur R. P. M. Sacr. Pal. Apostol.
Cesar Fidelis Vicefg.

Imprimatur.

Fr. Damianus à Fonseca M. & Socius Reuerendiss. P. Fr. Ludouici
Ystella Sacri, & Apostolici Palatij Magister, Ord. Prædicatorum.



14130

IN ROM A

Nella Stamperia della Camera Apostolica.

Ego Fr. Felix Centinus de Asculo Procurator Generalis Ordinis Minor.
Conu. vnus ex delegatis à toto Capitulo Generali in Vrbe Veteri
celebrato pro recognoscendis Constitutionibus quas Patres Re-
formati Ordinis nostri ab eodem Capitulo petierunt sibi tradi
pro Instructione vitæ Spiritualis, & pro exacta obseruantia discipli-
næ Regularis, quam professi sunt, vna cum alijs delegatis diligen-
ter ponderaui, omnes infrascriptas Constitutiones, easq; censeo à
Reuerendissimo Patre Generali esse statuendas, confirmandas,
& obseruationi demandandas, & à prædictis Reformatis Patribus
obseruandas.

Ego Fr. Petrus Paulus Tirimetta de Neap. Ordinis Min. Conu. Guar-
dianus conuentus SS. xij. Apostolorum de Vrbe, vnus ex deputatis
à toto Capitulo Generali in Vrbe Veteri celebrato prouidendis, & re-
cognoscendis Constitutionibus, quas Patres Reformati Ordinis no-
stri voluntarie petierunt ab eodem Capitulo pro exacta disciplina
Regularis obseruantia, ad quam tenentur; simul cum alijs deputatis
omni quâ potui diligentia, infrascriptas Constitutiones ponderaui,
& mihi videtur, illas à Patre Reuerendissimo Generali esse sta-
tuendas, & confirmandas, nec non à Patribus Reformatis obser-
uandas.

Ego Fr. Iacobus Bagnacaballensis, Ord. Min. Con. Alumnus, Prouincia-
lis Orientis, vnus ex designatis in Comitij Generalibus proximè ce-
lebratis in Vrbe Veteri pro reuiscendis, & condendis constitutioni-
bus Fratrum Reformatorum Conu. hasce Constitutiones præscri-
ptas, vna cum alijs ad hoc munus obeundum, destinatis me perlegisse
atque æqua lance librasse fateor, nihilq; in ipsis adinueni, quod
candori, & puritati Regulæ D. Patris Francisci refragetur. Quo-
circa, & confirmati omni à Reuerendissimo Patri Generali, &
vt in lucem prodeant, pro eorum vita Spiritualis adamussim intro-
ducenda dignas esse existimo. Romæ apud SS. duodecim Aposto-
lorum sub die 2. Mensis Iulij 1611.

Ego Fr. Sanctorius Mesanensis Siculus Min. Conu. Reformatus ex parte
Reformatorum deputatus à Patre Procuratore, & Commissario
Generali Min. Con. vt adimpletur Decretum Capituli Generalis cir-
ca hoc nimirum, vna cum præfati, designaretur etiâ aliquis ex Refor-
matione nostra; pro visendis, & condendis Constitutionibus accuratè
vidi, & adamussim perlegi hasce Constitutiones, atque ad spiritum
fouendum, perfectionemq; comparandam Regulæq; nostræ candorem
& puritatem adipiscendam, valde necessarias esse duxi, idcirco libenti
animo, ex parte totius Reformationis nostræ acceptaui, atque execu-

Corrette da noi nella sudetta maniera, si ponno dare
à Reformati

Fr. Gulielmus Generalis.

Locus sigilli †

Fr. Bartholomæus Affissas Prouintia S. Francisci
Minister Prouintialis, Secretarius Ordinis.

AL GLORIOSO
ESERAFICO PADRE
IL PADRE
FRANCESCO
DASSISI.

Fondatore di tutta la Religione de' Frati Minori
ogni lode, & eterna felicità.

~*~*~*~



CCO Serafico Padre, che da questo tronco & antico ceppo della vostra Religione, di tempo in tempo, e di quando in quâdo, vâ pur germogliando secondo la promessa dell' Angelo fattauì in quella vostra visione della Statua, rampolli di Riforme: & in questi nostri giorni, ve ne consecramo vna, quale siamo certi che molto vi aggradirà, sì; perche è Conforme al vostro desiderio: come ancora per esser frutto dell' albero, che nella terra di santa Chiesa piantato hauete con le proprie vostre impiagature, irrigato col vostro caldo sangue del costato, e con tanti sudori, e fatiche d'orationi, di digiuni, di lagrime, di penitenza, e di opere sante, coltiuato, acciò rēdesse nel suo tempo questi frutti soauì & odoriferi di santità, & offeruanza Euangelica: questi Riformati tali sono, per tali ve li appresentiamo, e per tali ve li offeriamo: e per meglio cōseruarfi in loro il cādore, e la purità di quella, li habbiamo

la vigna, li custodischino dalle Fiere, e Mostri dell' Inferno: Arca del Testamento per conseruarli la Manna della Diuina gratia la verga del santo timore, e le Tanole delli consigli Euangelici: queste sono la nuuola del giorno, che li cuopre dall' inimici, che li perseguitano Mondo, Carne, e Demonio, la Colonna di fuoco che li guida, in quest' oscura notte delle tentationi: l' Horto serrato, le squadre ben' ordinate: l' Armature delli valorosi Campioni: queste sono in somma Serafico Padre, le guardie del trono di Salomone, che l' assicurano nel profitto Spirituale, e loro offeruanza. Accettate dunque ardentissimo Serafino con quella prontezza d' animo, che solete fare in tal' occasione, e dateli fortezza, & in impetrateli da Dio Spirito & aiuto à questi vostri zelanti figliuoli per poter mettere in effetto quãto v' han promesso: difendeteli, e fauoriteli contra detti inimici, e date à essi Riformati, & à Noi da cotesta Felicità eterna, oue vi ritrouiate, la paterna, e santa benedittion. Data in questa Valle piena di tutte le miserie, hoggi che sono li 15. di Decembre 1611

Desiderosi, & humilissimi Peccatori.



rat
rim
non
ni,
iust
& p
che
dice
la, &
gios
gion
rari
à D
temp
Non
ben,
since



P R O E M I O

A tutti li Frati della Riforma.



CERTIFICATEVI Fratelli nel Signore che nelle presenti Constitutioni non vi è cosa sopra la Regola più rigorosa, ò più stretta di quel c'haueate promesso, ne meno inferiore a quella rilassatiua, ò largha, ma sono le medesime cose, e che p voto vi sete obligati a Dio d'osservare: quali per molti degni rispetti & in particolare per la nostra corrotta natura (che per non lasciarla correre al male, ogni giorno vi bisognano forze d'Argani di Statuti) s'erano deteriorate, e rilassate. Adesso è piaciuto al Capitolo Generale celebrato in Oruieto rimediare, con darui le presenti Constitutioni, accio s'offerui la Regola: E per non transgredirle, sono aggiunte alcune penitenze; assicurandoui, che li buoni, è veri Frati Minori, non hanno bisogno di tante leggi, e pene: Lex iusto non est posita, dice l'Apostolo Paolo 1. ad Tim. sed iniustus, impijs, & peccatoribus, &c. mà ben si l'inosservanti, e sensuali: e questi son quelli che si risentono, si querelano, e si lamentano con Frate Elia, e suoi ministri, dicendo, che son troppo rigide, non essendo altro che li precetti della Regola, & ordini di Pontefici, alliquali siamo tenuti per voto piu de gl'altri Religiosi offeruarli, chi dunque sarà di voi tãto nemico del suo bene, e della Religione che non le abbracci, che non l'ami, e che non l'offerui? Chi sarà sì temerario di transgredirli, ò contradirli? Chi non alzerà gli occhi del suo cuore a Dio di tanto fauore, e gratia concessau? Non son queste quelle, che tanto tempo haueate desiderato, cercato, e tante volte con grand'istanza supplicato? Non son queste che vi stabiliscono, v'augmentano, e v'assicurano d'ogni ben futuro? Accettatele dunque volentieri Fratelli nel Signore, con quel sincero amore, & affetto di cuore, che vi son state date, leggetele spesso, offeruitele con diligenza, tenetele col Profeta nel mezzo de vostri cuori; e dite:

Lex tua, in medio cordis mei: e mentre le mettete in effecutione, dite:
 Inclinaui cor meum ad faciendas iustificationes tuas in aeternum propter
 RETRIBUTIONEM; che se l'offeruarete, da parte d'Iddio vi promettiamo
 ogni bene, che da quello desiderate.



CONSTITVTIONI
GENERALI
DE FRATI REFORMATI
DE MINORI CONVENTVALI
DA OSSERVARSI PER TVTTA LA RIFORMA.

Fatte per ordine del Capitolo Generale de Minori Conuen-
tuali , celebrato in Oruieto l'Anno 1611.

C A P. I.



I Spiritu viuimus , spiritu , & ambulemus . Così dice il glorioso Apostolo san Paolo , scriuendo à Galati , al cap. 5. quasi che voglia accennare, fratelli Carissimi noi, che facciamo professione di essere persone di spirito, dedicati à Dio, procuriamo di camminare in modo tale , che in tutte le nostre azioni si conosca che siamo tali in parole , e fatti, quali dobbiamo essere, che perciò il Serafico Padre San FRANCESCO nella sua regola, che si racchiude in dodeci Capitoli , altro non fa, & altro non intende, che delineare , e formare vn vero seruo di Dio, conducendolo alla perfezione Euangelica, che è il fine della Religione, facendolo tutto Euangelico, & Apostolico , e vero discepolo di Giesù Christo . La onde per questo dice nel principio d'essa Regola . La Regola, e vita de Frati Minori è questa, cioè offeruare il santo Euangelio di Nostro Signore Giesù Christo , viuendo in obediencia , senza proprio , & in

Constitutioni

è delle più strette che siano, vengano i frati Minori ad essere nella Chiesa di Dio, i più stretti di Vita di qualunque altra Religione; e perciò sono obligati à maggior perfectione, & acquistare maggiore spirito, & amore di Dio, & del prossimo per la stretta offeruanza di essi Voti, & di essa Regola, si come dicono i Dottori & Espositori di essa, e particolarmente Honorio I I I. sopra detta Regola.

Per tanto in questo Primo Capitolo si ordina, che ogni Venerdì in tutti li Conuenti della Riforma si legga la nostra Regola in volgare, e distintamente, accioche da tutti s'intenda meglio, & s'imprima meglio nella mente, e ciascuno anco la porti giornalmente adosso. e poi sendo la parola di Dio il cibo, e nutrimento dell' Anima, s'ordina, che mentre li Frati si cibano; nelli giornl della settimana, fuori del Venerdì doppo la lettione del Vangelo, e della Scrittura si legga qualche deuoto libro spirituale; accioche si pasca anco l'anima, mentre si reficia il corpo.

Et accioche la Regola più puramente secondo il suo candore, e purità s'offerui, li Reformati nostri per la loro professione nella purità della Regola, non possino seruirsi d'altre dechiarationi de Sommi Pontefici, se non di quelle di Nicolò I I I. & Clemente V. le quali dechiarationi non sono dispensatiue; mà contengono il vero senso, e la pura offeruanza della Regola, che desideraua il nostro Serafico Padre, san FRANCESCO.

C A P. I I.



V A N T O al presente secondo Capitolo, doue si parla del modo di riceuere all'ordine, s'offerui quel tanto che da Nostro Signore Papa Paolo Quinto è stato ordinato per l'Illustrissimo & Reuerendissimo Signor Cardinale Lante Protettore viuæ vocis Oraculo, in quello però che non è contro la Bolla di Sisto V. intorno all'Autorità del Prouinciale, o Prouinciali. Auuertendo i Prouinciali & Custodi, che non habbiano ardire di riceuere nella Riforma alcun Nouitio, che non habbia le sottoscritte conditioni, e qualità. Poiche se Iddio nel Levitico al cap. 22. non voleua accettare sacrificio, & offerta d'animali, che fussero defettosi, e macchiati, dicendo; *Vt acceptabile sit (id est) sacrificium, omnis macula non erit in eo: si coxum fuerit, si fractum, si cicatricem habens, si papulas, aut scabiem, aut impetiginem, non offeretis ea Domino, nec adolebitis ex eis super altare Domini.* Tanto più questo si ricerca nella Santa Religione, ch'è casa particolare di Dio, non si debbano riceuere persone indegne, e che non habbiano le conditioni, e qualità, che si richiedono. Per tanto s'ordina che quelli che si riceveranno, nella nostra Riforma

Nouitij siano di corpo, e di mente sani, senza difetto di membro alcuno non legati in Matrimonio; non perseguitati dalla Giustitia per qualche causa ciuile, ò criminale, nè debitori ad alcuno; di conditione liberi; nati di legitimo matrimonio, non macchiati di qualche infamia; mà siano di buon nome, e conditione, che non habbiano Padre, e Madre talmente poveri che senza loro non potessero viuere, ò sostentarli. Et in riceuere nouitij sempre s'habbia l'occhio, à quanto commanda Sisto V. con Clemente VIII. eccettuato l'oracolo di sopra.

Quelli, che si riceueranno per Laici, siano d'età d'anni 18. e che non passino 30. anni, robusti, atti alle fatiche; E sopra tutto vedano di riceuere quelli, che sono di qualche professione, & arte honoreuole, e religiosa, accioche nelli bisogni delli Conuenti, possino con l'arte loro giouare. E sopra ogn'altra cosa auuertano i Superiori à quello che comanda Clemente VIII. ne' suoi Decreti per la Riforma de Regolari; cioè che à niun Frate riceuuto nella Religione per Laico, e lecito di mutare stato con diuentare clerico.

Quelli, che si riceueranno per Chierici, non siano minori d'età di 16. anni, nè maggiori d'età di 40. anni, eccetto se non fusse qualche persona di lettere, che per leggere, ò predicare fusse Idoneo. Onde si ordina che detti Chierici siano sufficientemente versati nelle lettere humane, almeno che sappiano tutte le regole della Grammatica, in modo tale, che riceuuti immediatamente possino applicarsi allo Studio delle scienze, & riceuendoli altrimenti contro quest'Ordine, il Custode di fatto sia priuo del suo ufficio, e per li tre anni seguenti di voce attiuà, e passiuà, e li Nouitij siano spogliati.

Se alcun Nouitio nel riceuerlo sarà interrogato, se habbia qualche male contagioso, mal caduco, ò incurabile, e non lo riuelasse, e fatto professò di là à qualche tempo si scoperisse, si debba mandar via dal Custode; perche la Riforma non intende essere obligata à questo, nè accettarlo mai per Frate, contentandosi di questo Nostro Signore.

Auertino li Guardiani di non fare andare à male li panni de Nouitij, mà gl'habbino da conseruare sin che faranno la professione, quali poi dispenseranno à poveri, ò chi à loro piacerà.

I Nouitij, che si riceueranno, seiano in quel Conuento, che sarà deputato per il Nouitiato, assegnandoli per loro Maestro vn Frate, il più maturo, discreto, prudente, deuoto, spirituale, prouetto nella Religione, ch'habbia cura di detti Nouitij, insegnandoli la via del Cielo più con l'esempio, che con parole, la Regola nostra; secondo la purità, le cerimonie della Riforma, li Offitij di casa, la compositione della persona, sì in dormire, e mangiare, come anco nel camminare dentro, e fuori di casa, & in ogni cosa la compositione dell'huomo interno, & esterno è la presenza di Dio; Auuertendo di farli

confessare due volte la settimana, e comunicare. E detto Maestro de Nouitij s'habbia da eleggere in Capitolo dal Prouinciale, e Custode, e se fra l'anno morisse, il Custode possi instituire vn'altro fino al Capitolo nel quale si farà secondo il modo assegnato.

Si ordina che detto Maestro habbia da stare molto accorto, e vigilante intorno à detti Nouitij, dandoli penitenze discrete tanto in publico, quanto in priuato: Auuertendo essi Maestri, che non impongano tali penitenze alla presenza del loro Superiore nel Refettorio. E per leuare ogni impedimento di non essequire le penitenze solite à darli da Maestri de Nouitij, sonato, che sarà il segno della Chiesa, i Nouitii con il loro Maestro vadino nel Refettorio, o vero in altro luogo deputato, e finita che sarà la lor colpa, & anco le penitenze, si sonarà il Primo per raccogliersi li Frati, e nell'arriuo del Superiore, si sonarà il Secondo. Ma doue è luogo capace nel Nouitiato, siano ingiunte le penitenze in detto luogo.

Di più s'ordina, che riceuendosi Sacerdoti alla Riforma di qual si voglia sorte, e conditione nell'anno del Nouitiato non si permetta, che ascoltino le confessioni de' Secolari, nè de Frati, ne meno predichino al Popolo, e siano tenuti portare il caparrone fuori del Capuccio, mezo palmo longo, e quattro dita largo, come gl'altri Nouitij.

Vogliamo che li Guardiani ogni quattro mesi habbino da pigliare i voti di tutti li Frati di quel Conuento, doue saranno stati quattro mesi continui di fameglia, e trouandosi i voti vguali, resti il Nouitio fino alla terza volta; ma se non hauesse la maggior parte de voti, l'habbino da mandar via. Così anco s'osseruà ogni volta, che per qualche causa, e difetto non fusse atto, & idoneo per la Riforma.

Quel Nouitio diciamo non essere idoneo, e sufficiente, che è inquieto, di propria volontà, e parere, infermo, e di debole complessione, impotente à patire il rigore della Vita; inutile alla Riforma, & impotente à giouarla per non essere giouane ne di spirito, e dedito all'orazione, nè atto alle lettere: & intorno à questo negotio tanto importante, incarichiamo la coscienza à tutti li Frati, Guardiani, e Custodi, perche la rilasatione, e dissolutione procede per buona parte da questi spiriti inutili. Però nel Capitolo, il Custode, e Guardiano di detto Conuento ne faccia particolare inquisitione, e discussione: Auuertendo però, che se si scorgesse in alcun Nouitio graue scandalo, sia mandato via dal Guardiano, con consiglio de Padri più Anziani, e discreti, senza che si faccia scrutinio di lui per voti secreti.

Et accioche si leuino molte occasioni, si prohibisce, che nelsun Frate professo entri in Cella de Nouitij, nè essi in Cella de professi, nè con fabulino, e trattino segretamente insieme, sotto pena alli Nouitii per la prima volta d'andare senza Capuccio per otto giorni. per la Seconda se gli aggiunga il mangiare pane, & acqua per tre volte; per

la Terza si mandi via. Et alli Professi per la prima volta se gli dij la disciplina: per la Seconda se gli aggiunga il māgiare pane, & acqua; per la Terza siano priui di voce attiuā, e passiuā per vn'anno.

Douranno li Nouitij auanti che prendano l'habito fare la confessione Generale con vn Confessore assignatoli dal Superiore, & si comunichino; & ogni sei mesi quelli, che non hauranno fatto il triennio, si confessino generalmēte di tutti li loro peccati in detto tēpo cōmessi. Et accioche meglio imparino à mortificarli, e portare il soauē giogo del Signore, si comanda, che nel tempo del Nouitiato facciano in publico Refettorio trē volte la settimana la disciplina; Lunedì, Mercoledì, & Venerdì, e dicano ogni mattina la loro colpa, & in particolare qualche difetto, c'hauranno commesso, ne li promouino li Custodi ad ordini sacri, nè li mutino da vn luogo ad vn'altro, se non per causa d'infermità.

Non ardisca nelsuno riceuere Nouitio nella Riforma contra la Constitutione fatta da Gregorio XIII. & d'altri suoi Predecessori, che sia descendente da Hebrei, Mori, & Heretici, sino al quarto grado. Anzi s'ordina, che i Custodi, non riceuano Nouitij, che prima non s'informino molto bene di quelli, da persone, che gl'hanno conosciuti, e praticati; ò da Frati, che sono delle loro Patrie, e circonuicini. Et in somma non si riceua persona forastiera, & incognita nella Riforma.

S'ordina, che gli Nouitij non eschino fuori del Conuento, se non ogni quindici giorni vna volta, insieme con il loro Maestro per ricreatione; prohibendo a Guardiani sotto graui pene ad arbitrio del Custode sino alla priuatione del loro Officio, non ardischino mandar detti Nouitij per cerche di cosa alcuna; nè per accompagnar Frati, nè per visitar parenti, nè fare altro negotio; & il Custode, che ciò non farà obseruare, sij nel seguente Capitolo punito dal Prouinciale, si eccettuano in questo li Nouitij Laici, quali possano andare con li Cercatori per imparare le cerche. Et il simile si farà de Chierici vna volta il mese, non tanto per cercare, quanto per mortificarli; ma però con frate maturo, e deuoto.

Si ordina parimente, che per la educatione de Nouitij, & Professi si offerui al possibile la forma di Clemente VIII. contenuta ne i Decreti, per la Riforma di tutti li Regolari.

S'ordina, che nelsun Frate suddito, ò Superiore, riceua particolarmente cosa alcuna da detti Nouitij, ò suoi Parenti, & ciò sotto priuatione di voce attiuā, e passiuā per doi anni, & à Superiori d'essere priui delli loro Offitij, e che non s'accettino Legati, Donationi, reuocatie, ò testamenti: ma volendosi auanti la professione riceuere qualche cosa necessaria alla Comunità per elemosina da essi, il tutto s'habbia à dare per spontanea volontà loro, e non per consiglio, ò instigatione

de Frati, e quello che si darà, ò lascerà, s'habbia à riceuere, secondo richiede lo stato della pouertà professata e senza scandalo, seruata anco la forma di Nicolò I I I.

Nel tempo del Nouitiato non scriuano lettere, nè faccino scriuere ad altri nè meno le riceueranno senza licenza del loro Maestro, il quale prima di essi le leggerà, e poi anco li risponderà esso, se sarà di bisogno, nè meno habbino ardire di parlare con secolari, ò Religiosi, ancor che gli fussero parenti senza licenza, e presenza del loro Maestro, ò Guardiano, ò altro Padre deputato da esso Guardiano.

Nessuno Nouitio si riceua alla professione per Chierico, che non sappia da se ordinare l'Offitio del Signore, & tanto Chierici, quanto Laici non si ammettano alla detta professione, se prima non recitaranno sommariamente i Capitoli della Regola, e precetti, il Miserere mei Deus, il Deprofundis, & che sappino seruire bene la santa Messa, & habbino à memoria, e sappino recitare la Dottrina Christiana, almeno le cose più necessarie.

Di più s'ordina à loro Maestri, che ogni giorno in luogo deputato habbiano da leggere, & conferire con essi Nouitij cose Spirituali, & esercitarli nell'oratione mentale, & exercitij delle Virtù Religiose, deputando vna virtù d'acquistarli ogni mese, li diachiararà parimente qualche punto della Regola, proponendoli, e soluendoli qualche dubbio sopra d'essa; che però s'ordina alli Guardiani, che à detti Nouitij habbiano da prouedere de libri Spirituali nel detto Nouitiato, & in particolare il trattato di San Bonuentura dell'huomo interiore, e sue meditationi, il libretto d'Alberto Magno, intitolato Paradisus Animarum; il Gerson del Padre Luca Pinelli, ò qualch'altro libro Spirituale, che tratti dell'acquisto delle Virtù come il Padre Rossignolo della Vita Christiana, ò la Prattica del Gratarola. E trà l'altre opere Spirituali vi siano l'opusculi di S. Bonauentura; le opere del Padre Luigi di Granata, & altri libri Spirituali, che trattino dell'oratione mentale; Parimente faccia, che ciascuno habbia la sua Regola adosso, & il Breviario, con vn Crocifisso, ò Croce; E ciascuno poi recitarà, e darà conto di quel capitolo del libro Spirituale, ch'haurà letto, e studiato nella sua Cella à modo di lectione, ò sermone, e quello particolarmente li farà porre in opra, secondo il progresso Spirituale, che si farà, e praticarà; Gl'insegnerà parimente il detto Maestro li punti di meditare, e contemplare nell'oratione mentale, nella quale vogliamo, che s'esercitino i detti Nouitij per vn' hora il giorno; oltre le 2. hore, che ordinariamente si fanno da Frati; e tutto ciò si fa per ammaestrarli, & esercitarli bene nella Meditatione, e contemplatione, la quale tal' hora potrà il Maestro partirla in 2. parti à suo arbitrio, secondo, che gli parerà expediente, e li farà fare l'esame della coscienza all'ho-

re debite, particolarmente la sera nanzì che si vadi à dormire; & all' hora anco, potrà vedere, e peruenire quel tanto, che s' hà da meditare la notte al matutino, e nel giorno seguente, & in quello soauemente riposarsi.

E perche vna delle maggiori cose della Riforma è il riceuere, & educare bene li Nouitij, e li Giouani Professi nella disciplina Religiosa, d'onde pende tutta la conseruatione, e destruttione di essa. Per tanto s'effortino li Frati, ch'habbino particolare pensiero e cura nel riceuerli, e con il loro buono essemplio informarli, & accioche meglio imparino à mortificarsi mentre sono giouani, dicendo lo Spirito Santo. *Bonum est viro cum portauerit iugum ab adolescentia sua, ponet in puluerem os suum.* Il Maestro de Nouitij farà fare l'esercizio della mortificatione con quella delle virtù, & li essercitarà priuamente nella mortificatione.

S'ordina, che dopò fatta la professione stijno per due anni continui sotto la disciplina del loro Maestro, quale potrà essere il Guardiano, dicendo tre volte la settimana la lor colpa, facendo ogni Venerdì la disciplina in publico Refettorio, obseruando tutto quello, che obseruauano nel tempo del nouiciato. E per maggiore mortificatione siano sospesi dal suffraggio della voce attiuu, & passiuu per tre anni doppo la professione; nè li giouani professi entreranno in Cella alcuna de Frati Professi, se prima non hauranno hauuta licenza dal Guardiano, e questo anco seruatis seruandis.

E però ordiniamo, che li giouani, che non sono ancora Sacerdoti portino ogni rispetto, honore, e riuerenza à Sacerdoti, & in particolare à frati vecchi, & antichi nella Riforma; & il Guardiano che di ciò auuifato da essi Padri non farà obseruare, il Custode alla Visita lo mortifichi con pane, & acqua in Refettorio. Similmente diciamo di quei giouani, che saranno dissoluti, e poco mortificati, ne faccia diligente inquisitione, e trouandoli colpeuoli, li faccia fare la disciplina per tre volte la settimana per quindici giorni, & il Venere Pane, & Acqua: la doue essortiamo detti Padri, che attendano à dare à quelli buon' essemplio senza domesticarsi, & affectionarsi con essi.

Per fare la professione, s'ordina, che si faccia in Chiesa, o in altro luogo conueniente, presi che saranno li voti alla presenza de' Frati, & il Nouitio inginocchiato con le mani giunte dentro quelle del suo Superiore, essendosi confessato, e comunicato prima, & eleuata la mente à Dio, e gl'occhi al Cielo, dirà le seguenti parole.

Io frà N. faccio voto, e prometto à Dio, alla Beata Vergine Maria, al Beato Padre San Francesco, à tutti li Santi di Dio, & à voi Padre tutto il tempo della vita mia.

Regola de Frati Minori, confirmata da Papa Honorio, viuendo in obediencia, senza proprio, & in castità.

Equello che lo riceue alla professione li prometta il premio, dicendo:

Se queste cose offeruarai, io ti prometto vita eterna, nel nome del Padre, del Figliuolo, e dello Spirito Santo. *R.* Amen.

Si cantará.

Ecce quam bonum, &c.

& Oratio.

Deus, qui Ecclesiam tuam, &c. Te Deum laudamus, &c.

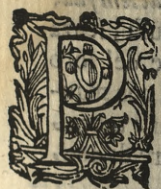
Qual finito tutti l'abbracciaranno in osculo Santo. E la detta professione si registrará nel libro, che poscia si conseruará nell'Archiuio del Conuento, dichiarando l'età, il luogo, & il tempo: sottoscrivendosi il medesimo profittente, & doi altri Frati del detto Conuento, & il medesimo si faccia nel riceuere li Nouitij alla Riforma.

S'ordina alli Superiori, & altri Officiali, che sotto priuatione del loro Officio, & à sudditi sotto priuatione di voce attiuu, & passiuu per tre anni, non ardischino subornare, o violentare li voti per la professione de Nouitij; o vero à questo fine mutarli dal Nouitiato.

Si commanda espressamente, che nella Riforma non si riceuano Frati di niuna altra Religione, eccettuati li Padri Conuentuali, secondo, che commanda la Bolla di Sisto V. per non introdurre nuoui costumi nella Riforma, ma ciascheduno rimanga nella Religione doue è stato chiamato dallo Spirito santo, o vadi altroue, secondo che lo guida lo Spirito santo. nè meno si riceuano Eremiti, o quelli del Terzo Ordine, nè quelli, che sono stati Nouitij in altre Religioni. E chi se ne andrà via dalla Riforma possi essere riceuuto per vna volta, non hauendo però fatto mancamento tale, che fusse stato perciò mandato via.

Niuno si riceua per Nouitio nella Riforma, se prima non si proua da quale Spirito s'è mosso: Per tanto, chi venerà à riceuere l'habito de Riformati, il Superiore locale lo tenghi per dieci, o quindici giorni continui in vna stanza à questo deputata, doue farà li essercitij spirituali, quali saranno messi nel fine delle presenti Constitutioni, e se gl'assegnaranno da vn Padre prudente, e spirituale.

Delli Apostati.



DE R C H E il Serafico Padre San Francesco in questo Secondo Capitolo proibisce à Frati l'uscire da questa Religione doppo hauer fatta la professione. Per tanto si comanda à qual si voglia Frate, che si partirà da vn luogo al l'altro, ò da vna Prouincia all'altre senza licenza, & vbidienza de suoi Superiori in scritto; si metta per tre giorni in Carcere, castigandolo come Apostata, con disciplinarlo in Refettorio facendoli mangiare Pane, & Acqua, e restituenendolo alla forma dell'habito, e doppo lo rimandino con fede testimoniale alla sua Prouincia, o luogo di doue s'era partito. Et li Custodi, o Guardiano, che subito non lo rimandaranno, siano priuati delli loro Offitij. E quando falsificassero l'obedienze, lettere, ò Sigilli de loro Superiori maggiori in qualsuoglia modo, siano priui di tutti l'atti legitimi, & per dieci anni di voce attiuu, & passiuu.

Si ordina, che se gl'Apostati per fuggire la disciplina regolare si partiranno senza licenza per andare anco à Superiori maggiori, & essendo da quelli assoluti, s'intenda dall'Apostasia incorsa, e non dal delitto commesso, nè meno dalle penitenze de gl'Apostati, quali di sotto si diranno. E però niuno preluera di andare dal Superiore, se non farà da esso chiamato per lettere, e loro vbidienze, altrimenti facendo, possa essere punito da gl'Ordinarij, come desertore dell'ordine, conforme à quello che dice il Sacro Concilio di Trento, sess. 25. cap. 30. Mà se Frate alcuno hauesse bisogno d'andare al Custode, debba manifestare la causa al suo Padre Guardiano, e con l'assistenza de' più vecchi, e maturi Frati di detto Conuento, giudicando essere espediente, che vada, l'abbia à dare l'vbidienza.

Le penitenze de gl'Apostati, sono le seguenti. Colui, che si partirà la prima volta, habbia l'vltimo luogo secondo il grado suo; faccia la disciplina nel Refettorio; dica la colpa, come gl'altri Nouitij, e sia priuo di voce attiuu, e passiuu per due anni. Chi si partirà la seconda volta porti il caparrone per sei mesi, oltre le dette penitenze, e sia priuo di voce attiuu, e passiuu per quattro anni. La terza, chi farà il medesimo oltre le sudette penitenze, sia posto in Carcere ad arbitrio del Custode, mà che non si possi liberare dalle penitenze sudette. La quarta, chi farà il simile se gli radoppino le sudette penitenze.

Nessuno Guardiano ardirà di riceuere nel Cōuento Frate di qual si voglia Religione, se prima non vedrà le sua Vbidienza, sotto pena di man-

mati . hauuta , che haueranno l'vbbidienza del Superiore per loro particolare negotio , non duri più di due mesi , saluo che se non fusse vltra Montes .

Et per rimuouere qualche scandalo , e dare buono effempio al seculo , & ad imitatione di Christo , che *Misit discipulos suos bonos ante faciem suā;* s'ordina , che nessuno Frate vadi solo per qual si voglia causa , senza il suo compagno ; sotto pena alli Guardiani di priuatione del loro Offitio , e li Custodi nel seguente Capitolo , siano castigati con mangiare in terra Pane , & Acqua in presenza de Frati ; ma se fusse tanta necessitā , che non si potesse far di meno , si faccia col parere di due Frati maturi , e discreti .

Similmente s'ordina , che nessun Frate dorma fuori del Conuento , nè meno mangi fuori senza licenza del Guardiano ; sotto pena di mangiare Pane , & Acqua in Refettorio ; Et se in quelle città doue sono li Conuenti de Riformati , andasse discorrendo senza licenza del Guardiano , siano posti per tre giorni in carcere .

Delli Vestimenti .



Ntorno alli Vestimenti de Frati , il nostro Serafico Padre ci commanda , che siano vili , e disprezzati , per essere in tutto conformi a Christo , alla sua Santissima Madre , e Santi Apostoli . Per tanto s'ordina , che li panni siano conforme a quelli , che dichiarò Gregorio X I I I . quanto al colore , ma quanto alla viltā siano rozzi , contentandosi di vn solo habito Tonica , e mantello , che di longhezza passi due , o trē dita il ginocchio . La tonica chi la vorrà hauere sia di larghezza di dieci palmi , e mezzo palmo più corta dell'habito ; il quale habito vogliamo , che di longhezza non passi il collo del piede e sua giuntura ; di larghezza sia di tredici palmi , a corpolenti si conceda di quattordici ; le maniche siano competente mente larghe per entrare , & vscire il Braccio , il Capuccio di longhezza non passi il cordone , & di larghezza non passi le giunture delle spalle , il cordone sia senza curiositā di corde di canape con tre nodi , nè si portino da Frati Riformati Cappelli , nè berette , ne meno pedali , calzette , scarpe , o pianelle , se non da quelli , ne quali si vedrà manifesta necessitā ; Il simile diciamo delli sciugatori di tela , o lana , camiscie , o altre pezze di tela , quali in tutto e per tutto si prohibiscano a Frati di portarle ; sotto pena della disciplina in Refettorio , con mangiare Pane , & Acqua in terra , e con tenere quella cosa al collo , nella quale hauranno mancato . E se per tre volte sarà mancheuole , sia priuo di voce attiuā , e passiuā per vn'anno . Nell'istesse pene incorra il Guar-

diano non effequendole ; & solo si concedano li panni di lino mentre faranno nell'Infermaria al letto , & alli Predicatori in atto di predicare per quel giorno solamente , che predicarà , quali habbino da feruarsi nella Comunità delli altri panni , e non si possino alienare sotto pretesto alcuno i detti panni dalla Communità , saluo che dandoli a qualche morto , che si volesse vestire per diuotione , se n'hauesse il cambio . non ardisca Frate alcuno dormire senza capuccio , habito , e cordone , e li Guardiani , che ciò non faranno offeruare , siano castigati dal Custode con vna disciplina , e Pane , & Acqua .

Si proibisce ancora a' Frati , che non possino dormire sopra matarazzi di lana , o piuma ; ma si contentino d'vn pagliariccio , eccettuati i vecchi , e malfani , a quali si può concedere sacconi di lana ; i letti non siano larghi più di tre tauole , nè alti più di due palmi da Terra .

Et accioche i Frati non habbino occasione di tenere più toniche , habiti , e capucci , sotto pretesto di conseruarsi netti , e politi , s'ordina a tutti li Guardiani , che in ogni modo procurino di hauere vna stanza serrata , doue s'habbino a riporre tutte le vesti , che sono della Comunità de Frati , doue si conseruaranno li scambij , che lasciaràno li Frati quando si vestiranno , standoui vn Frate , che li tenga netti , e rapezzati , nella quale stanza staràno mutande , e fazzoletti per tutti li Frati , & il Comunitiero li distribuisca ogni settimana vna volta , e li fazzoletti due volte l'istate , e l'inuerno ogni 15. giorni , eccetto li fazzoletti

Tutti li Custodi habbino pensiero delle loro Prouincie , facendo fare li panni per tutti li Frati , cercare le lane ne' suoi tempi , e non bastando , si faccino còprare con l'elemosine , che si riceuano dalli amici spirituali per li Sindici , secondo le necessità presenti , o imminenti , e la tassa si faccia secondo il numero de Frati , che faranno ne i Conuenti , si facci nel Capitolo dal detto Custode , e Prouinciale , e per questo effetto s'introduranno ne i Conuenti , i Telari per tesserli detti panni dalli istessi Frati Reformati .

Sia obligato ogni Guardiano nella Festa di S. Francesco , o al più nella festa di tutti li Santi , sotto priuatione del suo Officio , vestire ogn'anno i suoi Frati , posti di fameglia , dandosi vn panno per volta , quel ch'essi Guardiani giudicheranno essere più necessario , grauando le loro conscienze , che non diano , se non quello , che fa bisogno , essortando li Frati , che si rapezzino . I panni necessarii giudichiamo essere al Frate , quando quelli che tengono faranno stracciati , & che li hauranno rapezzati due , o tre volte . E se il Guardiano farà il contrario sia disciplinato dal Custode , con mangiare anco Pane , & Acqua . Di più ordiniamo , che nessun Frate porti nelli Mantelli borse , o saccoccie , per essere cosa indecente .

Nessun Frate porti seco Stucci , o coltelli nelle guaine , nè si seruano di for-

perdere la cosa, ch'haurà. Ne vn Frate possi donare all'altro cosa alcuna anco minima, se prima non haurà licenza dal Superiore, sotto pena che quel che la riceuerà in dono perda la detta cosa, e quello che la darà, faccia la penitenza sopradetta.

CAP. III.



N questo Terzo capitolo, habbiamo tre cose principali; La prima è del Diuino Officio. La seconda, del digiuno. La Terza è del buon'esempio al profimo. Nel Primo, si racchiude la Psalmodia, l'Oratione, & il santo Sacrificio della Messa; perche uiuiamo noi di fatiche de fedeli, dobbiamo essere molto diligenti nell'Officio Diuino, e piangere non solamente i peccati nostri; mà anco i peccati de Popoli. E perciò per il presente Capitolo, si ordina

inuolabilmente a tutti li Sacerdoti, e Chierici, che debbano conuenire al Choro di notte, e di giorno a tutte l'hore Canoniche, eccettuati i Lettori, ò Predicatori attuali, & anco li Confessori quando faranno in atto della Confessione, saluo se di questo, altrimenti parebbe al Guardiano, sotto pena di mangiare essi Frati pane, & acqua in Refettorio.

L'Offitio nel Choro, si dica ad alta voce, mà però che sia voce modesta, e deuota, facendo le pause in mezo del verso alli punti, e così si dica adagio senza biscantare, con diuotione, attentione, e quiete, e si recitarà con gesti modesti, & in piedi, & conuenghino al primo segno della Campana per preparare la mente a Dio.

Di più s'ordina, che le sette hore Canoniche, si dicano distintamente l'vna dall'altra; & i Guardiani, che ciò non offeruano, siano dal Custode puniti d'vna disciplina, e Pane, & Acqua, eccetto Prima, & Terza, si potranno dire alle volte insieme.

E per rimediare alli errori, che nel leggere possano accadere, vogliamo che il Guardiano, ò altro Padre sufficiente habbino pensiero, che nõ si faccia errore nel Choro, mà che si proceda secõdo le Rubriche del Breuiario Romano, & emendino con modestia senza strepito i defecti che occorreranno; Li Chierici studino prima quello, che hauranno da dire in Choro, mentre haueranno a fare la collettaria, ordinando il Salterio, e Breuiario con li loro segnali, e tutto quello che sarà necessario al loro Offitio, accioche non vi sia impedimento nel Salmeggiare, e lodare il Signore. E se qualcheduno fusse immodesto, ò ridesse, per la prima volta faccia la disciplina, per l'altra, mangi Pane, & Acqua, & il Guardiano, che non essequisce la detta pena,

Laici conuenghino, essendo in casa, al principio del Vespro, di Compieta, e Matutino, & incominciato l'Offitio, si potranno ritirare a dire li loro Pater noster, in Chiesa, o altro luogo a far' Orationi, secondo che la diuotione li spinge, o secondo che faranno instrutti.

Vogliamo che ogni sera dopò la compieta si cantino le Litanie della Madonna, oue conueneranno tutti, tanto Chierici, quanto Laici, e s'accenderanno nell'altare ordinariamente due candele, fuori che il Sabato, o le Feste, nelli quali giorni se n'accenderanno quattro, o più.

Ordiniamo a tutti li Frati, che non manchino di conuenire a tutte l'Orationi, & in particolare all'Oratione mentale, & a questo effetto siano deputate due hore particolari per l'Oratione mentale: vna si farà dopò Compieta tutto l'anno, l'altra da Pasqua, fino a santa Croce di Settembre; immediatamente dopò Nona, o vero dopò Prima, o altra hora più commoda del giorno, per rispetto alle volte delli gran caldi, eccetto, che nel giorno di Digiuno, che si farà ad hora di Sesta, auanti che si mangi. E da S. Croce, infino a Pasqua, s'habbia a fare dopò Matutino. Intraueranno tutti li Frati, tanto Chierici, quanto Laici, che per legitima causa non faranno impediti all'Oratione mentale, & ogni Frate, tanto nell'Orationi publiche, quanto priuate, voglia pregare la Diuina Maestà per la militante Chiesa, per sua Santità, e per tutti gl'Illustrissimi Cardinali, Vescoui, Prelati, & in particolare per l'Illustrissimo Signor Cardinale Protettore. Si preparà ancora per il Reuerendissimo Padre Generale, e per tutti i Superiori dell'Ordine, & anco per li Rè, e Prencipi Christiani. e particolarmente per quelli, a' quali siamo più obligati, come i benefattori viui, e morti.

Et perche la Riforma hà bisogno singolarmente dell'aiuto Diuino, per tanto s'ordina, che tutti i Custodi nelle Prouincie, habbiano particolare cura di fare mettere le 40. hore in ciascun Conuento delle loro Prouincie vna volta l'anno, in quelli giorni, che li pareranno più opporuni, e di maggior diuotione. E nel principio, e fine si canti la messa del Santissimo Sacramento, & tutti li Frati si confessino, e comunichino in tal tempo, & i Superiori dispensino i loro casi, accioche con maggior spirito si possino preparare, & offerire maggiormente la loro mente, & il cuore a Dio, pregandolo instantemente che si degni conseruare questa pouera Cògregatione a maggior gloria, e profitto Spirituale dell'Anime.

Mentre si fa la suddetta oratione mentale, della quale se ne faccia caso sopra ogni cosa, e se gl'attenda con ogni studio, e diligenza (si come anco a farsi la presenza di Dio in ogni luogo, e tempo) non si legga libro alcuno, ne si stia fuor che in ginocchio, o in piedi senza appoggiarsi, eccettuati però i Vecchi, e mal sani; e si ferrino al-

tio s'attenda adorare, e meditare la Vita di Nostro Signore, e particolarmente la sua dolorosissima Passione, e morte. E mentre si fa la detta oratione, il Portinaro ne altro Frate Officiale chiamerà niuno senza grande necessit  giudicata dal Superiore, alquale se gli notificher . Di questo Santo essercitio dell' oratione mentale, e modo di orare, e portare presente Nostro Signore se ne parli spesso; cosi anco delle Sante virt  Religiose, e per questo si faranno le collationi Spirituali, secondo che ordinar  il Superiore, e si deputar  vna virt  per mese da acquistarsi, e s' affiger  in luogo publico con li suoi documenti per acquistarla.

S'ordina a tutti li nostri Reformati, che inuiolabilmente habbino da fare ogn'anno gl' essercitij Spirituali posti nel fine delle presenti Constitutioni, cominciando il Custode, i Guardiani, e gl' altri Frati di mano in mano almeno per 15. giorni, & i Studenti per 10. giorni continui, quali non possino essere impediti da quelli essercitij se non per vrgente necessit , e li Nouitij li faranno per vn mese continuo: E quelli auanti di essere vestiti per 10. giorni o pi  in vna stanza appartata.

Per quel Frate, che passer  di questa Vita, tutti li Sacerdoti celebrino vna Messa, & i Chierici dicano l' officio de Morti, & i Laici cento Pater noster, & altrettante Aue Maria.

Se fusse alcuno benefattore, che hauesse fondato, e fabricato qualche nostro Conuento, e volesse, che li nostri Frati celebrassero qualche Messa, non se gli possa negare tale dimanda.

S'ordina a tutti li Guardiani, c' habbiano a prouedere le Chiese di tutte le cose necessarie, e sopra tutto le cose del Santissimo Sacramento dell' Altare, il quale mutarassi ogni otto giorni dall' Hebdomadario, con Hostie fresche. Si procuri ogn'anno l' Olio Santo, e si conserui in luogo honesto, e decente, e le cose della Sacrestia si mantenghino con politezza, e si trattino con nettezza, e destrezza, facendoui prouisione d' Altareto, e pietre Sacrate. Li paramenti siano secondo le rubriche del Messale, di cinque colori fatti di ciambellotto, o di seta semplice non lauorata, senza Oro, ricami, e conforme alla povert  che si professa. Similmente le touaglie siano senza lauoro. Proueggano ancora de Corporali, e Purificatori a sufficienza, facendoli spesso lauare, e nettare. E nelle visite i Custodi ne faccino particolare Inquisitione, e trouando i Guardiani in questo mancheuoli, siano graueamente puniti, ad arbitrio di essi Custodi: E per  procuraranno essi Guardiani fare vn Sacrestano, che sia molto diligente, e zeloso dell' honore di Dio, qual defettando seueramente lo puniranno.

Le C pane delle nostre Chiese, vogliamo per l' auuenire, che non siano pi  d' vna, al pi  di 300. libre, & vn' altra per chiamare li Frati in Choro:

Non si tengano Organi, nè Cimbali, nè altri Instrumeti da sonare per Chiesa, ò per stanza, nè si tenghino Vasi d'Oro, ò vero d'Argento, eccetto li Calici, con le loro patene, la Custodia del Santissimo Sacramento. Et in caso che per diuotione fussero portate, con la volontà dell'offerente, ò dell'effecutore della volontà dell'istesso, col mezzo de Sindici, si commutino in altre cose necessarie, ò alla Chiesa, ò al Conuento.

E perche conferisce molto al decoro de Religiosi il Silentio, & è effetto della deuotione interna, dicendo san Giacomo, *essere il timone, che guida la Naue della Conscienza*, per tanto s'ordina, che il Silentio regolare sia perpetuo in Chiesa, in Choro, & in Dormitorio; nelli quali luoghi non senza necessità sia lecito ad alcuno Frate parlare, e bisognando parlare, si parli con voce bassa, e con breuità. In Refettorio dal primo segno della mensa, finche saranno rese le gratie; da Pasqua, fin che si comincia à far l'Oratione della notte, cioè à santa Croce di Settembre, doppo desinare ad hora competente, si faccia il segno del Silentio, e si ferui fin tanto che sarà finita l'Oratione doppo Nona, e nell'estate si sonerà à mezz' hora di notte, & l'inverno vn quarto dopò cena, che finirà ad vn' hora e meza di notte, in circa, fin'al sonar di Prima del seguente giorno, e da tutti li Frati s'offerui, e chi lo romperà, dica la sua colpa al Guardiano, in publico Refettorio, facendoli mangiare Pane, & Acqua per la prima volta; per la seconda, le mordacchie. Nè Frate alcuno sonato il Segno, stia in cella d'altro senza licenza del Guardiano, nè vada per il Dormitorio, ò altri luoghi, fuori di quelli, che la natura ci constringe; sotto pena di cinque Pater noster, & cinque Aue Maria la prima volta, la seconda Pane, & Acqua.

Vogliamo, che ciascun Frate dorma solo, potendosi hauere commodità di stanze, e nessuno dorma con la porta ferrata, in modo tale, che non si possa di fuora aprire à volontà del Superiore.

Nessuno Frate vadi alla Porta per parlare con Secolari senza licenza, nè meno per fare l'ufficio del Portinaro; sotto pena d'vna disciplina.

Del Digiuno.



DE R Mortificare questa nostra carne, e tenerla soggetta, allo Spirito, è necessaria l'astinenza qual'è conseruatrice secondo S. Girolamo, di tutte le virtù; Per tanto il nostro Serafico Padre ci comanda il digiuno, non solo quello della Chiesa, quale s'offeruarà inuiolabilmente, ma ancora quello della Regola, come da tutti li Santi infino alla Natiuità del Signore, & i Venerdì in memoria della Santissima Passione di Giesù Christo; Nè si mangino in tal tempo oua, nè lat-

ricinij; sotto pena di mangiare pane, & acqua, & la colatione sia qualche fruttò se si potrà hauere; & s'astenghino quanto è possibile dal pane; eccettuati li Frati infermi, vecchi, e deboli. La Quadagesima detta la Benedetta, che comincia dall'Epifania, e dura per 40. giorni continui, effortiamo tutti che la digiunino, & l'osserruino; commandando à Guardiani, che gl'habbino à prouedere de cibi Quadagesimali, conforme allo stato nostro, e pouertà. Il Sabbatho, giorno della Madonna, dalla quale la riforma è stata mirabilmente conseruata, e difesa nelle sue tribulationi, effortiamo tutti li Frati, che debbano digiunare: Ma la vigilia della festa del Serafico Padre San Francesco vogliamo, che la digiunino; sotto pena d'vna disciplina, e pane, & acqua à Guardiani, che non la faranno osserruare, & à sudditi, che non l'osserruaranno, effortiamo poi à farli le vigilie de Santi dell'Ordine, & digiunarle.

Commanda il Santo Padre per dar buon'essempio à tutti, quando vanno per il Mondo non habbino à caualcare, ricordandosi di Christo Signor Nostro, che à piedi scalzi caminaua, affaticandosi per la salute dell'anime. Però si proibisce, che nessun Frate, senza vera, & urgente necessitā d'infermitā, & altro, possi andare à Cavallo, in Carretta, & in Cocchio, ò sopra qual si voglia animale, ò instrumento simile, sotto pena di priuatione di voce attiuā, e passiuā per vn'anno alli sudditi, & à Superiori della priuatione del loro Offitio. Et occorrendo tal bisogno si faccia con licenza del Guardiano, e più discreti Frati del Conuento, & essendo Custode, il Prouinciale nel seguente Capitolo, ò Congregatione lo punisca, non essendo stata manifesta necessitā, come s'è detto.

E perche si vede per esperienza, che l'andar fuori di casa, e senza necessitā vagare per la Città cagiona gran dettrimeto, e danno alla nostra Riforma, sendo che difficilmente il Frate ritorna à casa più diuoto di quel che prima vscì; la onde S. Girolamo considerādo quanto sia vtile al Religioso lo star sempre nel Monasterio diceua queste parole, in Epistola ad Rust. 29. *Mibi oppidum carcer, & solitudo Paradisus.* Per tanto si commanda à Guardiani, che non diano licenza à sudditi d'andar fuori di casa più di vna volta la settimana, saluo se nō fusse qualche necessitā di mandarli per vtilità del Conuento, sotto pena ad essi Guardiani di mangiare pane, & acqua, e d'hauer vna disciplina; E quādo essi Frati vorranno vscire, siano tenuti di osserruare inuiolabilmente la forma prescritta da Clemente VIII. che è, che niuno ardisca di vscir fuori del Conuento, se non con causa, e con il suo compagno, e con la licenza impetrata per ogni volta, e con la beneditione riceuuta dal Superiore, ilquale non altrimenti la conceda, se non per causa approuata, e dia il Compagno à quello che è per vscir.

nè l'istesso più volte. Le licenze poi generali à niuno si concedono in modo alcuno; quelli poi, che contraueranno, siano puniti di graue pena, ancora di Carcere, ad arbitrio de' Superiori. Ma nel ritorno, che fa al Conuento, andrà di nuouo al Superiore, per ricevere la beneditione, il quale diligentemente s'informi dal Compagno di quanto s'è fatto: fin qui il detto Pōtesice. Alche s'aggiunge, che trouandosi nell'informatione il contrario di quello per il quale, s'è uscito fuori, faccino per la prima volta la disciplina, ò mangino Pane, & Acqua: per la seconda volta siano priui d'uscir di casa per quindici giorni. Auuertendo essi Guardiani non diano licenza d'uscire ne i giorni di Festa, nè di Venerdì, ò Vigilie: senza necessità: ma in altri giorni, uscendo i Frati la mattina habbiano da ritornare a pranso: & uscendo doppo il Vespro, ò pranso, ritornino auanti l'Aue Maria in circa. E chi ritornerà in Conuento più tardo senza hauerne hauuta licenza, sia obligato di dirne la colpa per la prima volta; per la seconda, se gl'aggiungano cinque Pater noster, & cinque Aue Marie, e per la Terza: Pane, & Acqua. Et s'auuertisce, che nō si prohibisce l'andar qualche volta fuori di casa per recreatione, quando giudicherà il Superiore esser necessario, secondo li tempi, le persone, & l'occasioni necessarie.

Et essendo, che in questo Terzo capitolo, s'effortano li Frati alla modestia, e decoro, dicendo quando vanno per il Mondo, siano miti, pacifici, modesti, mansueti, & humili, honestamente parlando à tutti, come si conuiene; si prohibisce ad ogni Frate, di qualsiuoglia conditione, e qualità si sia, che non vadi per le Corti temporali, nè spirituali, Tribunali, e Magistrati, & alle case de' Principi per negotij de' secolari, ancorche gli siano parenti, e diuote, nè s'intrighino nelli loro affari, ricordandosi di quel detto del sauo. *Qui tangit picem inquinabitur ab ea.* Et essendo Superiore, sia priuo del suo Offitio: & se è suddito, sia posto per vn mese in Carcere, dandoli tre giorni della settimana Pane, & Acqua, & gli vni, e gl'altri siano priui per due anni, di voce attiuu, e passiuu; Perche da questi intrighi de' secolari, vengono à lasciare di dire l'Offitio in Choro; tralasciano l'Oratione, perdono di dire la Messa, ò vero di sentirla, fastidiscono il Superiore, inquietano gl'Officiali, scandalizzano li secolari, tediano i compagni, e mettono à pericolo la salute propria, e si viene à rilassare la disciplina regolare, e perdere lo spirito; Et in fine non stà bene à mangiare à spese d'altri, e viuere delli sudori, e fatiche de' poveri, per fare il Procuratore ad altri. Et questa notitia basta, che s'habbia per due compagni, affermando in conscienza, il tal Frate trattare negotij de' secolari, per caccare in dette pene; eecetto se non fosse qualche persona diuota per vrgente necessità, e questo

Venendo li nostri Frati Reformati forastieri, alli Conuenti, se gli vñ ogni carità, lauandoli li piedi, alla quale attione intraueranno tutti li Frati, sentendosi il segno, e mentre si laueranno, si recitarà qualche Salmo, o diuoto Hynno. E però vogliamo, che ne i nostri Conuenti si dia l'Officio d'Hospitalità ad vn Frate caritauo, quale habbia cura di seruire à tutti li Forastieri, che verranno, & in particolare à Religiosi.

Alli forastieri non se gli ponga nella mensa più che vn rouagliolo, secondo l'vso della Riforma: Però vogliamo, che nelle men se non si mettano rouaglie; ma ciascheduno habbia vna saluietta, con vn coltello. Le tazze, boccali, e piatti, non saranno d'altra materia, che di terra vile, e di poco prezzo.



Osi apertamente Christo ci efforta, & insegna con esempio, e con parole ad abbracciare la santa Pouerà, tanta da lui stimata, che facendo altrimenti ci escluda, e ributta da se, dicendo in S. Luca: *Omnis, qui non renunciauert omnibus, quae possidet, non potest meus esse discipulus.* E S. Bernardo dice di lei: *Nesciebat bono pretium eius: hanc igitur Filius Dei concupiscens, descendit ut eam eligeret sibi, & nobis sua estimatione faceret pretiosam;* Onde si legge, che il nostro Padre san Francesco, fu di quella tanto innamorato, che non potena patir di vedere pouero, che lo superasse in qualche cosa, conoscendo questa pretiosa margarita esser di tanto valore, per comprarsi il Cielo, dicendolo il medesimo Christo in san Martheo, al cap. 5. *Beati pauperes spiritu, quoniam ipsorum est Regnum Celorum;* per questo volle il S. Padre, che li suoi Frati altro non hauessero sotto il Cielo, se non questa altissima pouertà, la quale ci fa heredi, e Rè del Cielo; Quindi è che prohibisce affatto il ricuere in qualunque modo danari, e pecunia in questo quarto Capitolo, come per il presente Statuto s'ordina, che nessuno Frate possi ricorrere ad amici spirituali, à cercare elemosine pecuniarie per suo bisogno, e necessità; sendo che noi siamo proueduti di vitto, & vestito dalla Comunità, tanto di libri, come di medicine, & altre cose necessarie; Li Guardiani habbino pensiero di prouederli d'ogni cosa. Et se in questo detti Guardiani mancassero, sijno dal Custode disciplinati, e priui del loro officio; Nè essi Custodi possino à Frati particolari, sotto pretesto alcuno concedere tal ricorso pecuniario; mà d'ogni cosa faccia prouedere dal suo Guardiano, e suo Conuento; altrimenti facendo, il Custode nel seguente Capitolo fa del Preuinciale.

in luogo della Prouincia se priuo per detto tempo di voce attiva, e passiva. Nè esso Prouinciale senza saputa del Custode loro possi concedere tal ricorso, nè si obuiò. *sinonimamente* *sinonimamente* *sinonimamente* Ciascun Frate, che portará sopra di se danari, e con le proprie mani, malitiosamente li maneggierà, o spenderà, o li terrà in Cella, o in potere de secolari, ouero nelli Confessionarij, o siano in qualsi voglia modo suoi, o d'altri, sia punito come proprietario, e porti il Cappatone per tre mesi, facendo la disciplina in Refettorio per due volte; Et essendo Superiore, sia priuo del suo officio: Similmente s'intende, se'l Superiore di ciò hauesse sufficiète notizia, e nò lo castigasse. E perche sotto colore di necessità, si potrebbe introdurre qualche modo di cercar pecunia prohibita a' Frati; Per tanto s'ordina sotto la medesima pena, che hano Frate ardisca sotto qualsi voglia pretesto andare per le strade, piazze, botteghe, e mercati, cercando denari, o pecunia per comprare cosa alcuna, ouero che li facessero portare da Putti, da famiglio, o da qualche persona diuota, e se sarà Superiore, sia priuo del suo officio, & anco se non eseguisce le già dette pene. *sinonimamente* *sinonimamente* *sinonimamente* Si prohibisce a' Frati, come di sopra, e cò le medesime pene sopradette, che non possino andare per li luoghi sudetti, per Palazzi, o case di qualche persona a fine di cercare carne, pesce, o altre cose nò necessarie per li Frati; nè meno quelle cose che saranno create sotto colore d'Infermi, vecchi, e conualecenti, l'habbino a mutare per li Frati sani, perche sarebbe manifesto furto, e transgressione di Regola. *sinonimamente* *sinonimamente* *sinonimamente* Habbino li Frati in ciascun Conuent, o luogo, il Sindaco, secondo la concessione vltimamente fatta nella Bolla di Sisto V. quale ricenerà l'elemosina offerta a' Frati, per spendere na i loro bisogni veri, presenti, o imminenti, secondo la purità della regola, conforme alla dichiarazione di Nicolò Terzo, il quale nel §. Caterant, mette le sottoferitte conditioni, circa il ricorso che han da fare li Frati alla pecunia, quali inaiolabilmente s'offeruano. *sinonimamente* *sinonimamente* *sinonimamente* La Prima, che la necessità, per la quale si ricorre, sia vera, e non finta. La Seconda, che sia presente, o imminente. E questa imminente è di due sorti, vna è poco lontana, e che in breue si spedisce; l'altra che richieda longhezza di tempo, come sarebbe di procurare vn'anno annuiti di coprare lane per fare i vestimeti dell'anno seguente, e cò li provisioni per le fabbriche, la cui provisione ricerca longhezza di tempo. La terza, che la necessità sia de Frati, e non d'altri. *sinonimamente* *sinonimamente* *sinonimamente* La Quarta, che non si potesse con buon modo trouare medecado in propria. La Quinta, & vltima, che molto deuono stare li Guardiani vigilanti, che quando si ricorre alla pecunia, non vi siano altre elemosine in-

colare, e cosa determinata. Et la Bolla della fel. mem. di Sisto V. che concede l'elemosine indifferenti, s'intende esserui la vera necessit  presente,   imminente, secondo la purit  della Regola: altrimenti se si concedesse di poter riceuere indifferentemente, e senz'altro graue necessit , danari,   pecunia per i bisogni presenti,   futuri, e di esse farne le prouisioni secondo   solito nelle Religioni, che possiedono in comune, tal concessione, non saria altrimenti secondo la purit , e secondo la vera, e pura obseruanza della Regola de Frati Minori: alla quale i reformati sono obligati per detta Bolla, m  saria pi  tosto, si come affermano comunemente gl'espofitori di essa Regola, & anco il Collettore de Priuilegi de Mendicanti, V. Procuratores Fratrum, obseruanza con dispensa relaxatiua; N  vale   dire, che la Bolla di Sisto V. concede   Sindici, di poter fare prouisione per alimenti, & vestimenti, perche ci  s'ha d'intendere fano modo, cio  nel modo conueniente   gli obseruatori della purit , che   si come di sopra si   detto, per le necessit  presenti, & imminenti, & che non si troua in propria specie: E la Bolla n  dice che le prouisioni, s'habbino   fare con la pecunia, m  solo dice assolutamente, che s'habbino   fare dal Sindico le prouisioni per gl'alimenti, e vestimenti, & edificij,   reparationi di Conuenti: Onde uolere, che i Sindici riceuano in ogni euento per le necessit  indeterminate de Frati, elemosine pecuniarie, e che l'elemosine riceute le spendano, o per i bisogni futuri,   necessit  non veri, ci  non   altramente conforme alla purit  della Regola, espressa nelle dichiarazioni di Nicol  I. e Clemente V. m  pi  tosto alla concessione relaxatiua di Martino V. e Sisto I. V. e cos  affermano li sopradetti. Et s'oltre di questo si facesse istanza, che il comprar companatico, ouero pitanza, & altre cose simili,   necessit  presente, e vera, e per  con la pecunia, e danari di esse, sp ssino far comprare. A questo si risponde; che tal necessit , non   necessit  vera, e graue proportionata   Frati Reformati, quali hanno da viuere di cose vili, e non delicate, come vuole la Regola nel 2. Capitulo, m  pi  tosto necessit  larga, e lieue, proportionata   Signori del M do, &   quelli, che viuono d'intrate ordinarie, e rendite annuali, e la Bolla di Sisto quando dice (Alimenti) s'intende dell'Alimenti necessarij, del qual numero non viene compresa il comprar carne,   pesci con quella, e le parole della Bolla sono queste: *Prouisiones necessariae pro Alimentis (scilicet) faciendae, &c.* Et acci  si rimuouano alcuni disordini, che l'esperienza ci dimostra, s'ordina   tutti Guardiani, che nell'arriuato loro nelli Conuenti non sp ssino ordinare al Sindico del Conuento, che spenda danaro alcuno senza bollettino sigillato, e sottoscritto dal Guardiano; Manifestanza di

te, il più zelante, e discreto, qual sappia à che si spenda. E questo Frate s'habbia da eleggere à voti secreti da tutti li Frati del detto Conuento. Nè si tenghino libri di conto in Conuento: mà alla visita che farà il Custode, si chiamarà il Sindico, & assieme con tutti li Frati del detto Conuento vedranno se fedelmente si sono spese l'elemosine dal detto Sindico: E se il Guardiano, farà spendere dette elemosine, non obseruando le conditioni di Nicolò III. sia priuo del suo Offitio, & il Frate, che farà la detta poliza, sia priuo di voce attiuu, e passiuu per due anni. Et à questo fine ogni quattro mesi i Guardiani insieme con la Comunità de Frati, sotto pena di priuatione del loro Offitio, hanno da vedere li conti chiari, e distinti dell'elemosine, che saranno venute, perche via sono entrate, & ancora delle spese, & in che modo si saranno fatte, & à tal fine verrà il suo Procuratore, ò Sostituto.

S'ordina, che il Sindico del Conuento sia persona di buona conditione, ediuotione, nè si possa eleggere dalla Comunità de Frati per essere à loro prohibito, mà solo il Custode habbia da nominare, e non duri detto Sindico più che tre anni, saluo se non fosse persona tanto utile giudicà dal Custode, e da Frati del detto Conuento, che in tal caso meritasse esserli prolungato il tēpo ad arbitrio del Custode.

Si commanda à tutti li Frati, che venendogli offerta qualch'elemosina, nelle mani, habbiano à manifestarla a' loro Guardiani, e che non passi il termine d'un giorno naturale; sotto pena d'un mese di carcere, & tre volte la settimana mangiar Pane, & Acqua, & esser priuo di voce attiuu, e passiuu per due anni. Et il Guardiano; sotto pena di priuatione del suo Offitio, sia tenuto mandarla in potere del Sindico, ò suo sostituto in termine d'un giorno, non solo quelle, che li saranno ritelate da Frati; mà ancora quelle, che verranno offerte ad esso Guardiano, la qual' autorità di detto Sindico, & Economo è questa. Prima che possono à nome del Papa, ò della Chiesa Romana riceuere tutte le cose mobili, ouero immobili, etià pecuniarie, essēdo però presente, ò imminente la necessità, e quelle, che vègono offerte à Frati, ouero donate, o lasciate con modo lecito ad essi. Secondo, possono vendere, cambiare, & alienare tutte le cose, lequali possono i Frati lecitamente vfare, appartenenti al dominio Ecclesiastico, e riceuere, e spendere il prezzo loro, per la necessità di detti Frati; e che non possi comparir in giuditio, nè far lite per cose pertinenti à essi Reformati, e loro Conuenti.

Perche la pouertà tant'è meritoria in quanto è virtù, che consiste in mezzo delli estremi; Onde li Frati hanno l'vso stretto delle cose nel modo che sono espresse nella Regola, come delli vestimenti vili, del numero delle tuniche, calceamenti, & altre cose simili. D'ogn'altra cosa

Però de verbo

fig. n. per hoc, attendendo alla qualità delle persone, alla varietà de' tempi, alla conditione de' luoghi, & altre circostanze da giudicarsi dal Superiore, sendo che à loro soli appartiene giudicare qual sia l'uso moderato. Et i sudditi deuono stare al lor giudicio, come dice Nicolò III. nel S. *Insper*. E sono obligati in coscienza, sì in questa, come in ogn'altra cosa dubbia sottometerli al comandamento de' Superiori, & non acquietandosi, siano puniti grauemente come disubdienti.

E più, mentre da Frati si dimanda dalli deuoti la cosa necessaria per loro, e quello, che la vuol dare per non hauerla in propria specie, donasse il prezzo in danari, si proibisce a' Frati di riceuerla, ò farla riceuere; ma il dante può commetterlo, espressamente però ad altre persone che facciano à nome suo, e con autorità sua spenderla, per le vere necessità manifestata de' Frati, altrimenti siano priui di voce attiva, e passiva per doi anni, e mangiar Pane, & Acqua, in publico Refettorio per tre volte. Et auuertano bene li Frati, che nel far questo ricorso, sia la cosa veramente necessaria, come s'è detto sopra, giudicata, & mandato dal Superiore. Et non s'intende in questo la necessità dell'Infermi, ò del vestire, e ciò per vietare molti abusi, sensualità, e pericoli, che possono nascere contro il voto della povertà. E li Guardiani, che ciò permetteranno, siano grauemente puniti ad arbitrio del Custode, sin' alla priuatione delli loro Offitij; Il qual Custode con il Prouinciale nel Capitolo, ò extra habbino à trouare mode, e strada, che s'offerui inuiolabilmente quest'ordine, ricordandoci, che siamo venuti dal secolo per patire, e far penitenza de' nostri peccati, e de' gl'altri; e non viuere lautamete. Ma in quei Conuenti, doue non si potrà viuere alla giornata di cose necessarie fatta esperienza dalli Frati di quel Couento, per quel tēpo solo, che manca, si possa far prouisione per detto tempo, con licenza però del Custode; e dette prouisioni s'habbiano da tenere in potere del Sindico del Conuento. Et per l'auuenire s'auuertisca di non riceuere luoghi doue non si possa commodamente viuere, conforme alla purità della Regola medicando, e che possino stare almeno 8. Frati. Ne i luoghi doue faranno Vigne, o Celli, si commanda à Guardiani, che in termine, al più d'vna settimana, doppo lette, e publicate che saranno le presenti Constitutioni, l'habbiano da tagliare, ò spiantare, essendo dalli Sommi Pontefici prohibito, che i Frati Minori osseruanti della Regola, habbiano da tenere vigne, per fare prouedimento di Vino: potranno bene tenere Pergole, o Viti, per mangiare dell'Vua, & altri arbori per mangiar frutti à suo tempo. In quei luoghi, ne i quali ci fusse lasciato alcuno Legato annuale, ò rendita perpetua, che s'habbia da rinunciare à chi spetta, non essendo di ciò li Riformati capaci. secondo la disciplina.

fendo detti legati cosa contra la pura osseruanza della Regola; nè meno possono accettare heredità.

Ordiniamo, che niun Guardiano tirato forsi da alcuna cupidità per hauere qualch'elemosina, s'obligi di seruire altre Chiese di Messe; ma si dicano tutte nelle nostre Chiese; hauendo noi tanti oblighi da sodisfare; Possonò però per sodisfattione d'alcun diuoto, & amoreuole alcuna volta mandare qualche Messa fuori, senza pur'hauer'occhio sinistro ad alcuna cupidità d'elemosina. E però non s'accettaranno per l'auenire elemosine pecuniarie, o danari per dir Messe; ma occorrendo di celebrarle per sodisfare à pij desiderij de fedeli, e deuoti, si possano celebrare tali Messe con accettar' in segno di gratitudine solo le cose necessarie: & queste anco di loro spontanea volontà, e non per patto, o conuentione: & così diciamo anco delle predicationi. Et essendo questo viuere di laboritio honesto secondo Nicolò I I I. non s'intende quando, fussero quelle necessitā della Regola, che si possa ricorrere ad amici spirituali, come dichiara l'istesso Pontefice.

Non ardischi nessuno Guardiano, o suddito nella professione de Nouitij sollecitarli, o procurar che quelli facciano pitanze, eccetto però se da loro stessi si mouessero, ouero le Parenti di detti Nouitij senza che siano impulsì da Frati. E chi farà il contrario, sia in publico Refettorio disciplinato.

Si ordina, che li Frati non tengano chiauē à Cella, eccetto quelli a' quali appartiene dispensare le cose della Communità; si come Sacristano per le cose della Sacristia, ilquale le terrà nette, e polite, hauendo di quelle diligente cura, conseruandole sotto chiauē, & hauendone buona custodia. Si cōcedano anco le chiani al Cuciniere, Cannauaro, qual hà cura di dispensare le cose appartenenti al vitto de Frati, ancora al Communiere, Infermiere, e libraro.

E perche s'è veduto, che li Frati contro il voto della pouertā, aggrauano li Conuenti di spese, non essendo ciò cosa conueniente, con scandalo ancora di molti deuoti, cercandosi da essi cose non competenti à pueri Reformati; s'ordina sotto pena di priuatione delli loro officij al Custode, & al Guardiano, e che nō possino per due anni cōcorrere à gl'Offitij della Riforma. Et à gl'altri Frati di essere priuati di voce attina, e passua per vn'anno, & altre pene, che la fel. me. di Clemente VIII. per vna sua Constitutione ordina, che nella venuta, che faranno li Custodi, Prouinciali, Commissarij, Generali, o altri, non se gli facciano spese superflue; ma si contentino di quelle solite della Communità de Frati.

Si prohibisce a' Frati, tanto sudditi, quanto Superiori, che nè in publico, nè in priuato mangino cose particolari: eccetto che fosse cosa mini-

Si comanda per vbbidienza; che nessun Frate per se stesso, o per altri induca persona alcuna à lasciar' elemosina à se stesso, o ad altri, o al Conuento; e se tale fosse lasciata, per niun modo si possi domandar in giuditio; nè si domandi da Frati, o Procuratore in vece loro. Et s'alcuno Frate farà il contrario inducendo, persuadendo, essigendo, o facendo da altri repetere, o essigere, in quell'istante incorre il Superiore nella priuatione dell'vffitio, & i sudditi nella priuatione di voce attiuu, e passiuu per doi anni. E nessuno Frate quando andrà à visitare Infermi habbiano da persuaderli, e pregarli, che lascino à loro legati, essendo questo, inconueniente à Frati Reformati.

Si proibisce a' Frati di riceuere pecunie offerte nella Predicatione, nel celebrar le Messe, o nelle Festiuità, quando sia concorso di Popolo nelle nostre Chiese, sopra li Altari, o in altro luogo, nè si tenghino ceppi, o tronchi, tauole, o Altarini, nè cassette ordinate per deporre elemosine, nè in Chiesa, nè fuor di Chiesa, nè sotto spetie di Confraternità, o di fabricare, perche è contra la loro professione, come dice Clemente V.

Nè possino i Frati tenere animali per loro seruitio, come Caualli, giumenti, o muli, eccetto in alcuni luoghi doue è necessario, tenere qualche Asinello, del che non se ne potesse far di meno.

In quei Conuenti, doue non vi sarà commodità di Medici, o di Barbieri, nõ potèdo li Frati hauerlo per l'amor di Dio, si possino procurar' elemosine da gl'amici spirituali, per loro sodisfattione, quali non hanno da seruire ad altro, che per l'occorrenze dell'infermi. Che in quanto à fare le Corone, e tofare i Frati, vogliamo, che essi Frati s'induttrino, & imparino à far tal'essercitio, volendo che si facci senza Rasfoio, e la Corona non sia piu di due dita à Chierici, e tre dita, à Sacerdoti, e che non si tagliano la Barba; sotto pena di esser castigati ad arbitrio del Custode.

CAP. III.



Aueua tanto in odio Christo nostro Signore l'otio, che molto aspramente riprese coloro che perdendo il tempo lasciavano di lauorare nella sua Vigna, dicendoli; *Quid hic statis tota die otiosi?* Et il Spirito santo ci manda ad imparare dalle formiche. *Vade piger ad formicam, quae in messe colligit, vt comedat in hyeme.* Però Christo nostro Signore oraua la notte, & il giorno predicaua, & mangiava delle fatighe sue, dicendo il Profeta; *Labores manuum tuarum, quia manducabis beatus es, & bene tibi erit.* Onde il santo Padre in que-

stoli, vuole che li suoi Frati per fuggire l'otio s'affatighino; sendo, che questo modo di viuere è molto perfetto, e conforme alla Vita Apostolica.

Ordiniamo dunque che tutti li Frati, Chierici, e Laici, s'effercitino in fatiche, & effercitij à loro conuenienti: Et se sarà trouato alcuno notabilmente star'otioso, non si effercitando nell'honeste fatiche corporali, sia dalli Custodi, e Guardiani castigato: eccettuando però quei, che studiano, & quei ch'attendono all'Oratione, & alli Diuini Offitij, quali non possano essere astretti ad effercitij e fatiche manuali, come dice Nicolò III. Si possono ben'applicare, vn'hora il giorno, nel qual tempo leggeranno qualche diuoto libro, ò parleranno humilmente, e con deuotione di Dio, e de Santi: Et si ricordino i Frati, che l'affatigarsi in qualch'effercitio lecito, & honesto, o sia corporale, o spirituale per fuggire l'otio, vien dato per precetto a' Frati Minori, si come affermano li quattro Maestri, i Padri dell'Ordine, & anco si caua da Nicolò III.

Si prohibisce a' Frati sotto pena d'vna disciplina, & di priuatione di voce attiuu, e passiuu per due anni, & alli Superiori dell'Offitio loro, che non ardischino di effercitare l'arte della Medicina; nè dar'ò imparar rimedij, o far'effercitij medicinali à nessuna persona; nè veder' Vrine, nè ordinar siropi, & altri medicamenti, sotto le medesime pene.

Non si vada fuori à sepellire morti (eccettuando in questo quei Conuenti che per il passato si ritrouano obligati) per non causare di strattione di mente, e mancamento nel seruitio della Chiesa, fuor che se fosse qualche personaggio illustre che se volesse sepellire nelle nostre Chiese, ò vero Prelati di santa Chiesa; fuori di quali, non si sepellischino morti, nè si faccino nel pauimento, pietre che eccedino detto pauimento della Chiesa: ne si faccino, ò donino luoghi per fare Capelle, ò altari, per persone particolari. E chi contrauerà à questo ordine, sia priuo di voce attiuu, e passiuu per due anni, oltre la disciplina in publico Refettorio.

Nessun Frate faccia Sporte, Cappelli, Reliquiarj, Pittura, Calzette, Crocette, Agnus Dei, nè qual si voglia cosa per dar' à secolari, sotto pena di mangiare Pane, & Acqua la prima volta. La seconda, se gl'aggiunga la disciplina. La terza, perda il suo luogo, che li tocca in Choro, nella Mésa, in Processione, & in altra occasione p vn'anno.

E cosa molto disdiceuole, & abhomineuole a' Frati che vanno paueri, scalzi, mendicando il vitto, senza hauer cosa alcuna, donar presenti fuor dell'ordine: Oltre che è Constitutione di Clemente Ottauo, e però non possino dare senza licenza de' Superiori, ancor che fosse cosa di poco prezzo, o sia cosa di deuotione: Onde per leuare molto, si prohibisce il donar candeles, e procurar Palme, Corone,

Reliquiarij, nè altra cosa sotto nome di essi Frati, nè d'altre persone, ancor che siano Religiose, sotto pena ad essi Superiori di priuatione delli loro officij, non castigando, come proprietarij questi tali, o priuarli del loro luogo, e preeminenza, che li tocca, per vn'anno.

S'ordina, che nessun Frate possa tagliar l'Albero dal giardino, o selua, o sia fruttifero, o infruttifero, senza licenza delli Custodi in scritto, li quali non la possano concedere senza euidente necessitá, & vtilità, e con il consenso de' più discreti Frati del Conuento.

Si comanda, che nessun Frate possa rinouare cosa alcuna intorno alla fabrica delli Conuenti, nè dirupare, nè murare in nessuna cosa ancor minima, senza licenza del Custode, e de' fabricchieri deputati, in scritto, ne esso Custode possa Fabricare, o concedere licenza, senza essi deputati, sotto pena tato ad essi custodi come a Guardiani d'esser priui p' doi anni di voce attiuá, e passiuá; pche vogliamo che nõ si partino fuora dell'ordine e modello fatto del Conuento. E però nelli Capitoli costituiranno doi fabricchieri delli più esperti della Prouincia, e co' il Custode determinaranno il modello del Conuento da fabricarsi, e quanto sarà necessario per li Conuenti, perche sono elemosine, e sangue de' poveri fideli, che senza graue offesa di Dio, & della conscientia, non si possono buttare. Et il Custode in ciò vada molto circonspecto per non fare errore. La onde non sarà se non bene ad aboccarli con qualche persona perita dell' Architettura; non essendoci de' nostri, sempre però conformandosi con la nostra pouertá: altrimenti facendo, essi Superiori nel seguente Capitolo dal Prouinciale siano castigati di priuatione di voce attiuá, e passiuá per cinque anni, come noi lo dichiariamo adesso per allhora priui, ne meno esso Prouinciale la possa concedere senza l'ordine prescritto.

Si comanda espressamente, che nel fabricare i Conuenti siano case da poveri, secondo la forma dell' altissima pouertá. Onde si ordina, che le Celle in larghezza, & in lunghezza non passino dieci palmi di vano; in altezza vndeci. Le porte alte sette palmi, larghe tre, le finestre alte tre e mezzo, e larghe doi: l'andito del dormitorio largo sette palmi, e l'altezza del piano del Refettorio insino al solaro, cioè insin' al tauolato, o mattonato, non passi quindici palmi, mà quando fosse cattiuá l'aria, si possono giungere sin' alli sedici palmi. Così l'altre officine siano picciole, humili, e pouere, abierte, e basse, acciò in ogni cosa predichi humiltá, pouertá, e dispreggio del Mondo. E perche li palmi non sono tutti d'vna medesima misura, però s'è posta nel fine del libro la misura del mezzo palmo, secondo la quale si misuraranno tanto le fabriche, quanto li vestimenti nostri. Nelle fabriche, non vi siano lauori, pitture, o vero intagli. Le Chiese siano di tal' altezza, che non disdichino all' altra habitatione, mà siano polite, diuote, & honeste. E non continui...

vede dal Custode, con li Deputati, il sito, e la pianta, doue s'habrà da fabricare il Conuento, & in che modo.

E per leuare molti inconuenienti, & andar le cose più ordinatamēte, quella Prouincia doue al presente si troua vn Conuento, si procuri di pigliarsene de gl'altri, per farsi il Custode: Mā nell'altre Prouintie doue si fa il Custode, con la licenza che dice la Bolla.



Volendo nostro Signore Giesù Christo mandar li suoi Apostoli per il Mondo, gli disse, che non portassero, nè sacco, nè bastone, nè calciamenti: nè haueffero case; mā viuessero come Pellegrini, e forastieri. Questa lettione piacque tanto al nostro Serafico Padre, che fu il principio della sua conuersione totale, e per queste parole fondò la sua Religione in grandissima povertà. Onde nel presente Capitolo dice, che i Frati non s'appropriano, nè casa,

nè luogo, nè alcuna cosa: mā come pellegrini, e forastieri in questo Mondo, seruendo à Dio in povertà, & humiltà. E però s'ordina, che nessuno Frate da oggi auanti possa stare più di doi anni in vn Conuento: eccetto che hauendo il Custode tanta buona relatione della sua buona fama de Frati di quel Conuento, per l'utile di quello, vi si potrà lasciar stare vn'altr'anno: Et se più sarà bisogno, si determini in ogni Congregatione dal Custode vecchio, e nouo, col Prouinciale della Prouincia.

Di più non si facci distinctione, e diuisione de Frati d'vna Prouincia all'altra, quanto all'Offitij, e gradi; se da vn Conuento all'altro quanto all'opera della carità; in modo tale, che in quelle Prouincie, doue si trouano, siano capaci di tutti i gradi, & honori, come se fossero di quella Prouincia, e parimente siano raccolti, e riceuuti come Frati dell'istessa Prouincia, e dell'istesso Conuento. Resti però la distinctione delle Prouintie quanto alli Superiori, e quanto alli sudditi; in modo tale, che vn Superiore d'vna Prouintia non s'ingerisca nella sudditi dell'altra.

Nessun Frate s'approprii libri p se; mā s'ordina, che ogni Guardiano procuri nelli Conuenti, libri spirituali, come anco Sōme per studiare casi di coscienza, & alli luoghi delle Città, e particolarmente doue saranno li Studij debbano procurare libri sufficienti per li Studenti, e Lettori, Predicatori, & Confessori, e questo dal Prouinciale, e Custode Vecchio, e nouo, nel Capitolo, o Congregatione, si farà determinatione, e tutta la Prouincia in ciò hauerà risguardo in dargli aiuto, e contribuire; e però tanto essi Custodi, come Guardiani non proue-

dêdo scôdo la determinatione fatta, siano per doi anni seguêti priui di non concernere in altri vffitij: Et volendosi partire il Predicatore da vna stanza ad vn'altra doue non fosse commodità de libri, il Custode determini, che libri fanno dibisogno, mà che non eccedino la somma, che essi non li possa portare sopra di sè; poiche la lor scienza si deue acquistar non meno con l'Oratione, che con il studio de' libri.

Si facci l'Inuentario, tanto de libri del Conuento, quanto dell'altre cose, e siano dati in potere di qualche Frate, & il Guardiano, & Custode tengano la nota, tanto de libri, quanto d'altre cose del Conuento. E chi per studiare vorrà qualche libro dalla detta Comunità, lascerà scritto di sua mano al Communiero di detti libri, mà che non eschino fuori del Conuento; nè si possino prestare à persona alcuna fuori, se non con licenza del Guardiano, e consenso di quattro Frati del Conuento. **Enò portino in Cella più di 3. libri, ò Studino in Libreria.**

Si prohibisce a' Frati, che doue hanno Giardino, nel quale vi sono frutti in abondanza, non debbano venderli; mà deuono seruirsene per loro quanto li basta, e quel di più maderli ad altri Conuenti nostri vicini, ouero darli a' Pouerij, e finalmente farne parte a' Benefattori; seruata la forma del donare, che fa Clemente Ottauo, *de Largitione munerum*, cioè con la licenza. Et volendone far selua di detto giardino, la possino fare, lasciando però parte di quello per produrre frutti, che bastino per li Frati: Nè si semini sorte alcuna di legumi, se non per mangiarli freschi, e non per conseruarli, se non per poco tempo: Nè per via diretta, o indiretta si venda cosa alcuna da nostri Guardiani, sottopena di priuatione dell'offitio al Guardiano, & al Custode, se ciò permettersero.

Auuerischino li Frati, che le cose concesse al lor vso dalli Superiori, sono in tal modo concesse, che ogn'altro Frate le stimi, e reputi comuni di tutti; nè vi sia vso appropriato; mà ciascheduno le possa usare indifferentemente sempre però con animo rassegnato, e con licenza, e volontà de' Superiori.

Nessun Frate tenga cosa alcuna fuori di Conuento, sotto pena di esser proprietario, ancor che fosse in potere del Sindaco del Conuento: peggio se fossero danari: E chi contrauerà porti il capatrone per sei mesi, e facci la disciplina il Venerdiper detto tempo.

Nessun Frate possa nè per sè, nè per altri far essigere, o dimandare in giuditio legati, & elemosine, ò siano perpetue, o temporali; Mà le temporali se li sono liberamente donate dalli heredi le possano ricevere: Mà dalle perpetue siano affatto incapaci, sotto pena di esser castigati come proprietarij: E doue si troueranno tali legati faccino vna protesta publica per mano di Notaro rinuanciando à chi spetta.

tà à qualche Persona, d'esser obligati à dar'vn tanto l'anno à nostri Frati, o siano danari, o altri mobili, li Frati possano riceuere; mà che s'habbia daoseruare sopra ciò la determinatione di Nicolò I I I. che tutto s'habbia da riceuere per elemosina, senza potere hauere raggione, o potestà alcuna sopra di quello, che gl'è stato lasciato, & anco senza poterlo dimandare in giuditio.

Non si facciano debiti dalli Guardiani, senza licenza espressa dalli Custodi, quale non se li concede, se non per grande necessitá; Debiti però intendiamo semplici, che non sijnno ciuili, secondo la Clementina; quali debiti s'andarauno satisfacendo dell'elemosine che entreranno in Conuento.

Si concede a' Superiori vna Cassetta per tenere le scritture del Conuento, E però si farà vn luogo doue staranno tutte le scritture del Conuento poste per ordine in vn libretto per l'Inuentario; & mancandone qualcheduna, il Guardiano sia priuo p doi anni seguenti di voce attiva, e passiva. Il simile si concede a' Predicatori per tenere serrate le loro scritture dentro vna borsa, ò sacchetta, con vn picciolo catenaccio.

In quanto alla cura dell'Infermi, ordiniamo, che il Guardiano deputi vn Frate, ò doi, secondo il bisogno, quali habbino cura di detti infermi di notte, e di giorno; & se li proueda di Medico, e di Medicine, e di tutte l'altre cose necessarie, secondo che ordina il Medico potendosi hauere, che non li manchino le loro necessitá, e seruimento; aggrauando molto le conscienze de' Superiori; E commandiamo alli Guardiani, che doue sono infermi, li visitino personalmente, e dimandino, se hanno le loro necessitá, e bisogni; e se detti Frati, c'hanno detta cura, mancassero di detta carità, e di quel, che il medico ordinarà, sian puniti dal Guardiano di vna disciplina, e Pane, & Acqua, p tre giorni in vna settimana & il Guardiano ciò sapèdo, e nõ prouedèdo sia sottoposto alle medesime pene. E ricordinsi gl'Infermi, che son Frati pueri, che macádoli qualche cosa nõ si turbino, poiche essi non sono obligati à gouernarsi, se non conforme è gl'altri pueri del Mondo altramente non sariamo veri Frati Minori: Ricordandosi del nostro Padre San FRANCESCO, che sempre visse Infermo; e solo nell'Infermità graui, solea seruirsi di Medici, e Medicina. Onde il Beato Giacomo della Marca dicea, che nelle loro infermità erano contenti d'vn poco di brodo, e non come si fa oggi, che hormai Chron. vogliano essi reformati esser vguai alli ricchi del Mondo, senza, che p. 2. ci manchi cosa alcuna.

Et acciò meglio si proueda alla necessitá dell'Infermi, s'ordina al Custode, che quei Infermi delli Conuenti di fuori, non potendo hauere le loro necessitá, si faccino venire nell'Infermarie della Città; & ritornaranno alla loro fameglia.

CAP. VII.



Rà l'altre opere, che la carità Paterna ci comanda, è l'Ammonire, essortare, e correggere i suoi figliuoli, e sudditi: poiche il tutto si fa per l'amor e carità grande, che se gli porta: questo volse accennare l'Apostolo in quelle parole. *Quem filium non corripit Pater?* però in questo Capitolo il nostro Padre San Francesco, come Padre, e medico pietoso dell'anime de suoi Frati, e figliuoli, ordina, e determina la penitenza, che s'hà da dare a' Frati delinquenti. E questo lo fa per desiderio grande, che hà della salute loro, dicendo nostro Signore: *Quos amo, hos corrigo, & castigo.*

Et per procedere prima all'interno della coscienza, s'ordina, che in ogni Conuento s'offerui la Constitutione di Clemente VIII. tanto circa li Confessori de Frati, come anco circa Casi reseruati; qual Constitutione è questa che segue.

Il Santissimo Signor nostro, ilquale vn pezzo fa, conobbe molto bene, e con la proua istessa trouò, che la reseruatione della facoltà d'assolvere li Religiosi penitenti d'alcuni peccati più graui (se però i Superiori se ne seruono con prudenza, e moderatamēte) alcuni più deboli, quali alle volte temono di scoprire al suo Superiore le macchie della coscienza, potrebbe condurre al pericolo dell'eterna dannatione. Per tanto volendo sua Santità dar'opportuno rimedio a questo male decretò che niun Superiore regolare, s'habbia a riseruare l'assolutione de peccati, eccetto di quelli, quali qui sotto sono posti, ò tutti, ò alcuni di essi, secondo che prudentemente giudicaranno essere espediente alla salute de sudditi.

- 2 Apostasia dalla Religione, ò con l'habito, ò senza, quando però si verrà a termine d'uscire fuori del Monastero, ò Religione.
- 3 Uscire furtiuamente di notte dal Monastero, ò Conuento, ancor senza animo d'apostatare.
- 4 Proprietà di peccato mortale, contro il voto di Povertà.
- 5 Atto carnale volontario, consumato con l'opera.
- 6 Ammazzare, ferire, ò percuotere grauemente qual si voglia persona.
- 7 Impedir malitiosamente, ò ritardare, ouero aprir le lettere de' Superiori, a gl'Inferiori, e de gl'Inferiori, a Superiori.
- 8 Giuramento falso nel giudicio Regolare, ò legitimo.
- 9 Procurare, aiutare, ò consigliare per l'aborto dopò essere la creatura animata, etiam non seguito l'effetto.
- 10 Falsificar le mani, ò Sigilli de gl'Ofitiali del Monasterio, ò Conuento.

11 Robbare le robbe del Monastero in quella quantità, che sia peccato mortale.

12 Se oltre di questi alcun' altro grave peccato, per conseruatione della Religione, e per purificare le conscienze, si giudicherà douersi riservare, cioè s'habbia à fare, non altrimenti, che con mature esamine, e consentimento del Capitolo Generale in tutto l'Ordine: e del Capitolo Prouinciale, nella Prouincia.

Non sia lecito a' Superiori Regolari, d'udir le confessioni, se non de i casi riservati, ouero quando l'istessi sudditi, di loro spontanea volontà, e di proprio volere ciò richiederanno.

I Superiori in ciascun Conuento deputino due, ò tre, ò più Confessori, secondo il numero maggiore, ò minore de sudditi, e questi siano dotti, prudenti, e caritatiui, quali assoluano da peccati non riservati, & a quelli ancora s'habbia à commettere l'assoluzione de riservati, quando occorrerà caso, nel quale l'istesso Confessore primieramente giudicherà douersi commettere.

Tanto i Superiori pro tempore, quanto i Confessori, quali saranno dopo promossi à qualche grado di Superiorità, si guardino diligentissimamente, che quella cognitione, laquale hanno hauuto nella Confessione de gl'altrui peccati, non l'habbino ad applicare al gouerno esteriore.

Sarà lecito nondimeno a' Superiori di determinar penitenze graui d'alcuni peccati, etiam non riservati, da imponersi da' Confessori, le quali habbiano da poner freno a' sudditi, di non commettere tali peccati; E così comandò douersi obseruare da tutti, quali si siano Superiori. *Non obstantibus, &c.* Data in Roma, il dì 26. di Maggio 1593.

Sua Santità dichiarò, e dichiara, che se à detti Confessori de Regolari, i quali dimandassero la facoltà di qualche caso riservato, & il Superiore non glie la volesse dare, possano nondimeno i Confessori per quella volta assolvere i Penitenti Regolari, ancora non ottenuta la facoltà dal Superiore.

E perche nel Capitolo Generale di Roma, nel 1593. sotto il Generalato del Reuerendissimo Padre Gesualdo, furono accertati, & publicati li sopradetti casi, & anco in esso Capitolo fù fatta la determinatione, e distintione di essi, cioè quali di quelli si douessero riservare al Generale; quali al Prouinciale, & quali al Custode, e Guardiano locale; Però acciò i Reformati, si per obseruanza del sopradetto decreto Pontificio, come anco à fine, che s'habbino à confrontare con i Padri Conuentuali, a' quali essi sono soggetti, sappiano in che modo s'hanno da governare circa la reservatione de Casi, qui sotto si farà d'essi la determinatione, e distintione, à guisa di quella, che fanno i Padri

Al Ministro Generale si riservano.

- 1 L'Apostasia della Religione, ò con l'habito, ò senza, quando si viene à termine d'uscire dal Monastero, ò Conuento. Quiui è d'auuertire, che questa Apostasia, che è caso riservato al Generale, s'intende sempre con animo di non ritornare più alla Religione, ò Conuento, che tal'è vera Apostasia.
- 2 Procurare, aiutare, ò consigliare, &c. come di sopra.
- 3 Falsificare le mani, ò sigillo, &c.
- 4 Ammazzare, ò ferire.
- 5 Impedir maliciosamente, &c. Vltimo graue percosso de Prelati.

Al Custode Prouinciale.

- 1 Magie, Incantationi, e Sortileggi.
- 2 Vscir furtiuamente, &c. come di sopra.
- 3 Giuramento falso, &c.
- 4 Graue percosso de Sacerdoti, & anco d'altri; mà con effusione di Sangue, e scandalo publico.

Al Guardiano.

- 1 Atto Carnale volontario, consumato con l'opera.
 - 2 Graue percosso di qualunque persona, non Prelato, nè Sacerdote.
 - 3 Proprietà di peccato mortale, contro il voto della povertà.
- Penitenze graui da imporsi da Confessori da alcuni peccati, tanto Reseruati, come non Reseruati, secondo la determinatione del sopra-detto Decreto.
- A quelli che riuclano i secreti dell'Ordine, donde ne può nascere l'Infamia della Religione, se gli deuono dare per penitenza li Sette Salmi per vna settimana in tre giorni, cioè: feria 2. 4. & 6.
- A quelli, che ricorrono al fauore di persone fuora dell'Ordine per ottenere da Superiori gratia, ò giustitia, ò altro; tutto l'Offitio de Morti, distinto per la settimana.
- A quelli, che praticano con persone, donde appresso de gl'altri ne può nascere scandalo d'impudicitia, & ad essi probabilmente causare fomito di peccato, il Cilicio, ò corda nodosa à carne nuda per quindici giorni.

e la corda nodosa nuda per 15. giorni. A' quelli poi, che commettono con l'opera il detto peccato 3. discipline e Salmi Penitentiali per ciascheduna volta, con la corda nodosa per vn mese.

A quelli che giocano à giochi non conuenienti à Religiosi, li Sette Salmi Penitentiali, & i Salmi Graduali per ciascheduna volta, con le ginocchia nude.

A quelli, che rompeno il digiuno di precetto per ciascheduna volta il Cilicio per vn giorno, ouero la corda nodosa à carne nuda, con l'Oratione mentale per spatio d'vn' hora.

A quelli che lasciano l'Offitio Diuino, i Sette Salmi Penitentiali con l'Oratione mentale, per ciascheduna omissione.

A proprietari tutto l'Offitio de' Morti per vna, doi, ò tre volte, prostrationi in Terra; secondo però che comporta la grauità del grado, ò sottrattione di qualche cosa necessaria à tempo, secondo il buon giuditio del Confessore.

A quelli che formano, scriuono, ò publicano libelli famosi per infamare qualche persona; li Sette Salmi con le Litanie per vn mese à ginocchia piegate, e nude: nel qual tempo ancora se faranno Sacerdoti, siano tenuti di pregare per quelli, c'hanno infamati priuatamente nel Memento della Messa. Se poi non faranno Sacerdoti, ad arbitrio del Confessore.

S'habbiano parimente secondo il sopradetto Decreto à deputare in ogni Conuento dal Custode Prouinciale, i Cōfessori per li Frati, secondo il numero, e le circostanze prescritte da esso Decreto, i quali (si come ancor s'ha da intendere de' Confessori da eleggersi per secolari) habbiano da essere esaminati con rigoroso esame dalli Essaminatori eletti per questo effetto ne i Capitoli, ò Congregationi, si come ordinata Clemente VIII. ne i Decreti sopradetti, e niuno per l'aunuenire se non sarà deputato, ò approuato nel detto modo potrà ascoltare le Confessioni de Frati, sotto pena della suspensione à Diuinis, ipso facto da incorrerli.

Non vogliamo che per l'aunuenire essi Riformati s'obligino à dire Messe nè possino far l'offitio del Parocchiano, anco con loro licenza, eccetto se non fosse in estrema necessitā; nè meno in altre Chiese, sotto pena d'esser sospeso à Diuinis, & altre pene reseruare ad arbitrio del Custode.

E più che doue non faranno Conuenti de' nostri Riformati, non possino essi confessare secolari, sendo però di passaggio (fuori del caso di necessitā); Nè meno essi riformati senza licenza espressa, si possino confessare fuori della Riforma, ancorche fossero di nostri Padri Conuentuali; altrimenti detta Confessione si dichiara inualida.

Ei acciò quei Frati, i quali cadessero in qualche caso reseruato à Supe-

con pericolo grande della salute dell'anime loro; s'ordina; che hauendo essi commodità opportuna di ricorrere, debbiano subito essi senza dimora, conforme al precetto della Regola ricorrere, ò immediatamente, ò mediatamente a quelli, a quali detti casi sono riservati, se poi non hanno commodità, debbiano conforme a quello, che si pratica nelle Religioni ben'ordinate, & altre farsi assolvere da Confessori ordinarij con obbligo che venuta la commodità s'habbiano di nouo a rappresentare a' Superiori per l'assoluzione, riceuendo assieme la penitenza salutare, conforme il peccato commesso.

E d'auertire, che l'assoluzione sopradetta s'intende solo nel foro di coscienza, perche se si sapesse, ò fosse conuinto alcuno extra d'hauere commesso tali errori, potrebbe conforme al delitto commesso essere castigato, ancora nel foro esteriore.

Li castighi, che li Superiori hanno da dare, non siano conforme alla legge Civile; mà procedano secondo le antiche Constitutioni, e consuetudini della nostra Religione, e trà l'altre di quei Religiosi, che sono conformi alla nostra professione, quali viuono in purità di Regola; quelle cose però che non sono espresse nelle presenti Constitutioni, & habbino in ogni Conuento vn luogo deputato per carcere; mà che sij decente, conforme all'altre stantie; e che non sij sotterraneo, & humido; mà ogni Prouintia deputi vna, ò doi carceri sotterranei, doue si metteranno i delinquenti graui, e scandalosi appresso il secolo.

Ordiniamo per il presente Statuto, che nessun Custode Prouinciale, nè l'istesso Prouinciale de nostri Conuentuali, nè commissario Generale, ò Visitatore, Prouintiale, ò Generale, possi assolvere, nè commutare la Penitenza impostali dal Guardiano, ò Custode, metre sarà data come s'è detto di sopra, mà solamete il Ministro Generale possi assolvere, commettere ad altri, liberare, condonare, ò commutare mentre però non faranno in danno della Riforma, e contra la forma delle presenti Constitutioni, stando in questo il Ministro alla relatione del Prouintiale, e Custode di Reformati; E questo per conseruarsi meglio il stato della Riforma. E nessuno possa condannare alle pene della Galera, senza esso Ministro Generale, ò con sua autorità, e participatione in scritto particolare.

S'alcun Frate risponderà al suo Prelato nella colpa, ò alla menfa, saluo s'haurà prima hauuta licenza da lui, facci la disciplina, per la prima volta: E per la seconda, trè giorni di carcere.

Qual si voglia Frate, che dirà per burla parole dishoneste, ingiuriose, ò per dauero sij in carcere vn giorno naturale. E minacciando di darli, porti la probatione del Nouitiato per sei giorni. Et alzandole mani per percoterlo, ò farà segno, per vn mese oltra il Pane, &

Acqua. E percotendolo, sia priuo di voce attiuu, e passiuu per vn' anno. Et essendo la percossa graue, sia punito, secondo l'essigenza del delitto.

Colui, che per l'auuenire per malitiosa concordia, ò conspiratione si leuara contra alcun Frate, ò Superiore: sia priuo di tutti li atti legitimi: E non s'intende malitiosa conspiratione, mentre li sudditi vorranno notificare qualche cosa a' Prelati; ma chi andara souuertendo, ò incitando gl'altri Frati, ò persuadendoli, e perturbando la quiete, e la pace della Casa sapendosi, sij sottoposto all'istesse pene, e stia carcerato per tre giorni, e faccia la disciplina in Refettorio.

Si prohibisce, che nescun Frate si possa introuare nel comprar, ò vendere, ò presentare, ò prestare, ò tenerlo in custodia, ò fargli compagnia di qual si voglia cosa si sia, de secolari, parenti, ò amici, trouandosi qualche Frate in simili affari, sia posto per vn mese in carcere, disciplinato ogni Venerdi, & il Custode, e Guardiano che ciò non eseguirà, sia priuo del suo Vfficio, & habbia l'istesse penitenze.

Nescun Frate accusi l'altro se non può prouarlo con doi veri testimonii, altramente facendo, sia punito dell'istesse pene l'accusatore, delle quali doueua esser punito l'accusato. E sotto pena di scomunica, che non si riueli il nome dell'accusatore, all'accusato, fuor che in caso di defension. Et altrimenti facendo, il Superiore oltra le dette pene sia castigato nel seguente Capitolo dal Prouintiale: Così ancora s'osserui nelle Visite secrete; nè meno sia lecito dopò c'hauerà finito l'officio di ritularli, sottopena di esser priuato di voce attiuu, e passiuu per cinque anni, e questo per non causarsi odio tra Frati, e disturbi.

Non si neghi il ricorso del suddito a gl'altri Superiori, andando però ordinatamente dal Guardiano, al Custode, dal Custode al Prouintiale, dal Prouintiale, al Generale, dal Generale, al Protettore, & al Somo Pontefice, secondo il Decreto della sacra Congregatione. Ma fatto il primo ricorso, non si possa andare più oltra senza licenza in scritto, di quello a chi ordinatamente si ricorrerà; perche non si finisca mai le liti, e li disturbi, sendo, che siamo venuti alla Religione per patire, ricordandosi della dottrina di Christo. *Qui percussit te in vnā maxillā, prābe illi, & alterā.* E detto Superiore, doue hauerà fatto ricorso il Frate, l'habbia a dar la penitenza, che sono per le presenti Constitutioni. E quelle, che non vi sono, procedano come s'è detto di sopra, perche difficil cosa è poter prouedere per queste a casi particolari, che sono per succedere.

S'alcun Frate rinfacciasse ad alcun'altro, di qualche graue peccato, del quale ne sia stato punito, e liberato, facci la disciplina in Refettorio,

mangi Pane; & Acqua. Et in caso che fosse Attore, che l'hauesse accusato, perda ogni ragione, nè sia più inteso dal Superiore. Per leuar via molti inconuenienti, e malignità de Frati, si comanda a Superiori, che se qualche Frate hauesse fatto qualche peccato, del quale non sia stato accusato frà doi anni: passato detto termine, non si possano riceuere querele, nè accuse di esso Frate, nè in publico, nè anco nelle visite secrete. E riceuendole fino di nissun valore, quero che sian state passate due visite. Qual si voglia Frate, che incolparà vn'altro nelle visite falsamente, ouero in qual si voglia modo inducerà gl'altri, sia ipso facto scomunicato. E non si possi assoluere, se non dal Custode, quale non lo possa assoluere, se prima non restituirà la fama tolta al fratello; il simile diciamo di quelli, che sapèdo i defecti d'altri, l'incolpassero, o in qualsiuoglia modo fossero causa, che altri Frati lo scolpassero; essendo la cosa vera: E tutto perche coloro restassero impuniti, & il ben publico offeso.

C A P. V I I.



In questo Ottauo Capitolo, il nostro glorioso Padre san Francesco, prescriue la forma de' Superiori, & vuole, che non s'habbia sopra i sudditi dominio dispotico, e signorile del Mondo; ma da veri serui, come dice Christo. *Qui maior est vestrum, sit sicut Minister.* e non siano così imperiosi, e rigidi con i sudditi; ma benigni, & humili, e con se stessi austeri; E san Gio: Chrisostomo sopra san Matth. c. 23. parlando con i Superiori, dice queste degne parole: *Circa vitam tuam esto austerus, circa alienam benignus, sentiant te homines parua mandantem, & graua facientem.* E san Basilio. *Maiores ad maiora adstringuntur.* E però si comanda sotto pena di peccato mortale, che nelle electioni, che faranno, tanto di Custodi, Guardiani, e d'altri officiali, sempre habbino l'occhio interno della coscienza, all'honor di Dio, e della Religione, in eleggere quelli, che conosceranno essere più idonei, e più utili a quelli Vffitij, che hanno da essercitare, come vuole il Concilio Tridentino, e sopra tutto le qualità, che deuono hauere, sia l'esser Religioso di buona vita, morigerato, di buon nome, e fama appresso la Communità de Frati, & anco quelle, che pone Clemente VIII. ne i Decreti per la riforma de Regolari, che sono, ch' à gl'offitij, gradi, e prelature, quelli si eleggano, quali possino, e siano auezzi d'offeruare le Regole dell'Ordine, e Constitutioni, e specialmente quello che aspetta alla seruitù del Choro, & al vitto, e vestito com-

mune, perche da tali Superiori ne viene la conseruatione della Riforma, augmento di spirito, e diuotione all'istessi Frati, & edificatione del secolo: Come al contrario, dall'eleggere li poco timorati d'Iddio, poco obseruanti, ne è venuta alla Riforma ruina grande, & infiniti disturbi, & sarà per venire se essi non si sforzino ad eleggere li più zelanti. E però chi non potrà obseruare la vita commune in tutte le cose, che appartengono nell'offitio Diuino, nel vitto, e vestito, quanto in tutte l'altre cose dal Capitolo si dichiara inhabile ad esser Superiore, e non possi esser integrato se non dal Ministro Generale, hauendone però relatione del suo esser emendato da esso Capitolo, ò Congregatione.

Nell'electioni de' Superiori della Riforma, s'ordina, che s'habbi da procedere nel seguente modo, si come è costume farsi; cioè che nelle Congregationi, e Capitoli de' Padri Conuentuali conueneranno tutti i Vocali de' Reformati, & il Custode intimará ogni Guardiano, che venghi col suo discreto al luogo deputato del Capitolo, ò Congregatione.

S'ordina, che ne i Conuenti doue sono meno di cinque Frati Professi, che siano stati due mesi continui di fameglia, non si possa fare electione di Discreto; & occorrendo leuare vn Frate, che per 4. mesi è stato in vn Conuento, possa dal medesimo Conuento esser eletto per Discreto.

E perche i Prouinciali vengono per la Bolla di Sisto V. ad esser Superiori de' Reformati; per tanto s'ordina, che i Vocali di detti Reformati habbino à concorrere all'electione delli detti Ministri Prouinciali.

E per andare ordinatamente, congregati che saranno in Capitolo i Guardiani, e Discreti, in presenza del Padre Prouinciale, ò Presidente del Capitolo, con li voti de' nostri Reformati, e del Presidente del Capitolo, ò Prouinciale, si farà l'electione del Custode. Ma però che sia libera senza restringere l'electione a' Frati particolari. E per essere più Canonica, si facci per bollettini segreti, alla presenza del Prouinciale, ò Presidente del Capitolo; E quel Frate, che hauerà la maggior parte de' Voti, sia tenuto canonicamente, e liberamente eletto: Et essendo vguale i voti per tre volte si facci il scrutinio, se tanto sarà necessario. E restando similmente vguale, il Presidente del Capitolo determinará chi debba essere Custode; si come in casi simili può fare tra li Padri Conuentuali. E Sisto V. nella sua Bolla vuole, che tanta autorità, e giurisdictione habbi il Prouinciale, ne i Reformati, quanta ne hà de iure, e consuetudine ne i Conuentuali. L'electione de' i Guardiani si farà dal Prouinciale, Custode Vecchio, e Nuovo, e Guardiani passati per voti segreti al modo che s'è detto del Custode eleggendo il primo, per il primo Conuento, & il secondo

Esortiamo di più alli Custodi, doue faranno la residenza, finito che haue-
ranno la visita di detto Conuento, non s'habbino da introuere
nell'offitio del Guardiano, come nel fare polize al Sindaco, nel man-
dare fuor di Casa Frati, nè habbia d'impedire gl'Officiali del Con-
uento, per cause leggiere, & mutare, o perturbar l'Ordine delle cose,
fatte dal Guardiano, come nel gouerno de' Frati, & della Casa, ec-
cettuando in questo li forastieri. Et il Custode hauendo bisogno de'
Frati, si possa seruire del suo Compagno, con vn'altro di Casa à suo
beneplacito.

Al Prouintiale, Custodi, e Guardiani passati, ancora spettarà eleggere di
loro Riformati i Lettori, Maestri di Nouitij, & esaminatori di detti
Nouitij, & di quelli che sono atti, e buoni per li Studij; facendo
anco le collocationi, e famiglie delli Conuenti. Delli Nouitij poi in
riceuerli, non solo s'offerui quell'oracolo citato nel 21. cap. Ma doue
saranno ancor ordini dell'Illustrissimo Signor Cardinal Visconte,
Protettor passato, & del Reuerendissimo Padre Generale Maestro
Guglielmo d'Auignone.

Si determina, che morendo il Custode, restino i Sigilli, & autorità al
Guardiano primo eletto, e morendo il primo, succede il Secondo, e
così conseguentemente il Terzo; Et tanto li Custodi, come li Guar-
diani si possino eleggere in detti Offitij, o siano di Vocali, o no, ouero
siano presente, o assente.

In quella Prouintia, che per la paucità de Conuenti, non si potrà eleggere
il Custode, il Guardiano s'habbia da eleggere per voti segreti dalla
fameglia di detto Conuento, pur che sia Frate di detta fameglia,
o d'altra de i Conuenti della Riforma; assistendo però all'elezione
il Prouintiale, o Generale, o altra persona mandata da essi Superio-
ri; ma in Roma, e Napoli, si farà conforme alla Bolla di Sisto
Quinto.

Per non causare disturbi nella Prouintia, per causa del tempo del Custo-
diato, s'offerui la consuetudine della Riforma, che il Custode eletto
nella Congregatione duri, e continui l'offitio suo finche s'eleggerà
l'altro nella seguente Congregatione, o Capitolo.

Ordiniamo, che li Frati, non possino essere eletti all'offitio del Guardia-
nato più che due anni, e compiti che saranno habbino à vacare alme-
no vn'anno, e non possino essere eletti Guardiani ad vn luogo più,
che per doi anni.

S'ordina, che dopò la publicatione delle presente Constitutioni nessun
possa essere eletto all'offitio del Custodiato, che non sia stato otto an-
ni nella Riforma professore, e Sacerdote, e che sia d'età di trent'anni
almeno. Et al Guardianato quattro, se però il Generale pro tempo-
re, altramente dispensasse per causa graue, ben vista à lui.

E perche molti sono i bisogni che occorrono nella Prouintia...

formati: Per tanto vogliamo che tutti i loro Custodi Prouintiali, habbino da venire al Capitolo Generale, nel tempo, è nel luogo che si celebrerà, & iui conferire, e manifestare al detto Capitolo, o Generale nouamente eletto, o confermato, i loro bisogni, dal quale siano benignamente riceuuti, & ascoltati, prouedendoli di tutto quello che sarà necessario per l'osservanza, e conseruatione di essa Riforma. Sisà poi, e si vede dall'esperienza, che il mutar spesso Superiori sotto pretesto tal' hora d'esser indiscreti, imprudenti, e di poco zelo, & d'altri simili coperti, causa nelli sudditi rilassationi, e disordini, mentre essi sudditi si pensano alleggerire del giogo soaue della mortificatione. Onde vogliamo, ch' eletto il loro Custode, possano confermarlo per due altre Congregationi, non trouandoui causa graue, per la quale non douesse esser confermato; mà però che non passi dett' officio il termine di tre anni: & in caso non fosse confermato possa esser eletto per Guardiano, e doppò vacchi da detto officio per due anni.

I Custodi tanto nell'arriuo loro, quanto nella partenza che faranno doue sono i lor Conuenti, vadino a visitare li capi delle Comunità tanto Spirituali: quanto temporali; raccomandandoli li Frati, & il Conuento: e se intendessero da loro (che Dio non voglia) che da Frati nõ haueffero sodisfattione, l'habbiano a dare ogni ragione uole sodisfattione; e peggio se fossero da qualche particolar Frate mal soddisfatti, senz'altra inquisitione l'habbino da mutare da quel Conueto.

E però s'ordina che nissun Frate, sotto pena d'vna disciplina, & altre pene ad arbitrio de' Superiori, quando sarà mandato da vn Conuento all'altro; habbia da cercar ragione, o il perche si faccia, o si muti; auuertendo però, & essortando essi Custodi, che non voglino mutar Frati fra l'anno dalle famiglie per cosa leggiera, e senza necessitá.

S'ordina non solamente a sudditi, & a Guardiani, mà anco ad essi Custodi, che non vadino molto spesso a case di Secolari per visitarli, sotto specie d'esser lor deuoti; tanto peggio se fossero donne, eccetto però i Prelati, Officiali, & persone Nobili, & in questo affai penitenza se li tassa, di esser tenuti per Frati di poco Spirito, e deuotione: e che del gouerno loro diano mal' assaggio.

Si proibisce a tutti i Custodi, e Superiori Reformati, che nelle visite che faranno non possino andar' a Cauallo: & essendo infermi mandino vno d'essi Reformati più zelante da parte loro: e contrafacendo sian priui de i lor vffitij. E nessuno sia eletto per Discreto, che non possa andar' a piedi. Auuertano i Frati, che questo Vffitio è di molta importanza per l'utile della Comunità.

S'ordina che per l'auuenire il scrittore del Custode s'elegga in Capitolo per Voti secreti da i Vocali di Reformati, per essere ancor' esso vo-

Mentre che nella Prouincia si farà Capitolo, ò Congregatione si facciano da tutti li Conuenti della Prouincia feruenti orationi, pregando la Diuina bontà si degni disporre tutte le cose secondo il suo Diuin' uolere.

Di più s'ordina, che fatta l'elettione del Custode nuouo: il Custode vecchio suo immediato predecessore, habbia da interuenire à tutti li atti Capitolari, & anco nell'elettione de Guardiani, Et occorrendo trattarsi qualche negotio di momento, sempre ci interuenghi detto Custode passato.

Di più si commanda, che i Superiori, ogni Venerdì facciano alli Frati vn Capitolo, ò Sermone, esortandoli amoreuolmente, e riprendendoli secondo il bisogno, che conoscerà. Et ogni Frate che non harà compito 20. anni nella Riforma, facci in quel dì la colpa dicendo cinque Pater noster, e cinque Aue Maria: eccetto se non hauesse commesso altro difetto, che meritasse altra penitenza.

Morendo, ò renunciando, ò essendo priuato il Guardiano, se dalla morte renuncia, ò priuatione fin'à Capirolo Custodiale vi saranno sei mesi di tempo s'elegga dal P. Prouinciale, e Custode nuouo, e Vecchio, vn altro Guardiano: Mà se vi sarà manco spatio vi si costituirà vn Presidente, il quale nel Capitolo, non hauerà voce attiva.

Si commanda ài Discreti che anderanno à Capitolo, che alla presenza del Presidente del Capitolo, e Custode dicano i difetti, e disordini tanto de' Guardiani, come de' Sudditi, & anco le necessità delli Conuenti; e però s'ascolteranno prima le querele del Custode da esso Prouinciale, con dui altri Reformati Eletti; e ripreso, & ammonito, castigato che sarà, se tale lo giudicaranno, si metterà al suo luogo assieme con gl'altri Arbitri, à sentir' ancor' esso le querele, e li bisogni, che diranno li Discreti. E si faranno le querele de Guardiani, e de Frati: e se detti Discreti, per qualche rispetto, ò timore, non desero le querele, e non dicessero li difetti occorsi, tanto de' Superiori, come de' Sudditi, che dalli Frati delli Conuenti li saranno dati in nota, ò che saperanno, siano detti Discreti soggetti alle medesime pene, e castighi: Auuertendoli però che dicano le cose che siano probabilmente vere per zelo, e carità, e per rimediare à gl'inconuenienti e per non andare pian piano serpendo la relaxatione.

Vogliamo, che i Superiori sian' honorati, e riueriti, come la persona del Nostro Signore, e del Padre San Francesco, dicendo l'istesso Signore di loro, *Qui vos spernit, me spernit*. Per tanto si ordina, che tutti i Frati vedendo il Superiore, si cauino il Capuccio, e li facciano riuerenza, alliquali il Superiore corrisponderà: Similmente li Studenti allettore: & i Frati giouani alli Vecchi: E mentre, che parleranno cò esso Superiore alla presenza de Secolari, sieno colti.

& il Superiore medesimamente deue scoprirsi il capo, e ricoprirsì. Et similmente diciamo de sudditi, che si reueriscano l'vn con l'altro, e specialmente sian' honorati, e riueriti i Sacerdoti conforme il P. S. Francesco ci esorta: Et li Custodi, e Guardiani vñno diligenza in far' offeruare le sudette cose, acciò si mantenghi la buona creanza, e costumi Religiosi; Ilche non facendo, sian' da Superiori mortificati, e castigati.

Di più, che tutti gl' Officiali sappiano le loro Regole particolari concernenti alli loro Officij, acciò meglio l' offeruino; E perche il P. San Francesco nella Regola dice: che quelli che non fanno lettere non si curino d' impararle: doue gl' espositori dicono, che San Francesco vieta lo Studio à i Laici, & Ignoranti, secondo il detto dell' Apostolo, che ciascheduno stia nella sua vocatione. Per tanto si proibisce à tutti i Laici; sotto pena di priuatione di voce attiuu, e passiuu per dieci anni, & altre pene arbitrarie, che niun Laico attenda ad imparar' a leggere, e scriuere; e questo acciò più diligentemente possa far l' officio, al quale è deputato; & anco acciò sia lontano da ogni Spirito di Superbia, & ambitione, & ordinandosi senza licenza del Papa, oltra l' esser irregulare, sia priuo per sempre di voce attiuu, & passiuu, e confinato di non poter vscir di vn Conuent per doi anni.

Et accioche in tutta la Riforma s' offerui vna vniformità, s' ordina che nessuno Guardiano, e Superiore ardischi d' aggrauare, & aggiungere alli sudditi nuoue cerimonie, & altre diuotioni, di quelle solamente che sono espresse nelle presenti Constitutioni, & di quelle che sono poste nelle Regole particolari, che faranno nel fine di queste, con qual modo ciascuno s' habbia da governare.

E sì abhominuole, & odioso il vitio della Superbia, & ambitione, che la prima, e la più bella creatura, che formasse Iddio, per cercare la prima Sedia, & il più honorato luogo del Cielo, fù horribilmente confinata nell' eterni tormenti dell' Inferno. E Christo Signor Nostro riprendendo gl' Apostoli di questo detestabil vitio, che lo ricercauano il medesimo dopò detto essemplio gli disse. *Qui se exaltat humiliabitur, &c.* Per tanto per tor via la confusione, che da quello potrebbe nascere nella Riforma per gl' vfficij, gradi, dignità, che tal' hora portan l' honori in quella persona oue si trouano, vogliamo, che i Custodi, e Guardiani forniti i loro officij, ritornino al luogo della pffessione loro: E però il primo luogo si darà al Custode: il secondo al Guardiano del Couento, il terzo al scrittore: il quarto à i Predicatori che in atto predicano: il quinto à i lettori di Theologia, che in atto leggono: e l' altri secondo l' antica lor professione: I Chierici dell' ordine Sacro precedano alli Chierici, e Laici: I Chierici Professi, & i Laici gradati conformi à la lor professione. E tro-

uandosi più Custodi fuori delle lor Prouintie, sedano conforme all'antichità della lor'elezione appresso il Guardiano del Conuento. Colui, che subornerà i vòti con prieghi, promissione, o altro modo illicito, incorra ipso facto nella Scommunica Papale, con la priuatione di voce attua, e passua in perpetuo, conforme alla Bolla di Pio Quinto, quale incomincia *Pastoralis Officij*, & di Gregorio XIII. che incomincia *Consuevit Rom. Pont.* & di Clemente VIII. ne i Decreti per la Riforma de Regolari §. 35. & guardansi che celebrando non incorrano nell'irregularità.

Vogliamo di più che li Padri Conuentuali fatta che haranno la Professione nella Riforma con licenza del Reuerendissimo P. Generale habbiano voce attua, & passua ancorche non hauesino fornito li tre anni, così ancora delli Theologi che verranno dal Secolo atti però per Predicare, o per leggere, l'vne l'altri si fanno assenti anco dalla colpa, eccetto il Vennere.

C A P. I X.



Essendo la Nostra Vita vn viuere Apostolico, che non solo siamo stati chiamati in questa Religione per beneficio dell'anime nostre, ma anco per salute dell'altre: Et questa fù l'intentione del Spirito Santo in instituire per mezzo del Serafico Padre questa Religione, che però di lui si dice. *Nō tibi soli viuere, sed, & alijs proficere vult Dei zelo ductus.* Ad imitatione di Christo, che mandò gl'Apostoli per l'Vniuerso, il simile fa il Santo Padre in questo Capitolo, e perciò s'ordina, che nessuno possa Predicare, che non sarà stato esaminato, & approbato dal Ministro Generale, ouero dal Prouinciale con li Diffinitori nel Capitolo Prouinciale secondo la Constitutione di Nicolò III. art. 6. Et nelle Predicationi che faranno siano di frutto, e di Spirito per conuertire l'anime al Signore, e non per hauer lode humana, acciò poi non li sia detto *Recepisti mercedem tuam.* Però s'ordina, che essendo il fine del Predicare la conuersione dell'anime: si comanda a detti Predicatori che non intrichino nelle loro Predicationi sottigliezze d'opinioni, dottrine curiose, conforme al Decreto del Sacro Concilio Tridentino. Nè raccontino cose di Poeti, & Oratori Profani, attaccandosi alli fiori, & alle belle parole, vsando lingue terze, e leggiadre, ma con breuità di Sermoni, senza tanti Prohemij all'Apostolica, detto il tema del Vangelio, o altra scrittura, predichino quel che il Serafico Padre ci comanda per il presente Capitolo, i vizi, le virtù, la pena, e la gloria.

Custodi, e Guardiani ad hauere particolare cura di questi tali, e castigarli, se ripresi faranno il contrario.

In oltre habbiano i Predicatori aiutare i Prossimi frà l'anno oue si ritrovano con diuersi essercitij Spirituali compuntiui, & discipline per le Chiese, Oratorii, e Congregationi de secolari, secondo ordinara il Superiore.

Non ardischi nessuno Predicatore tacitamente o espressamente riprendere i Prelati di S. Chiesa, Religiosi, e persone particolari, e chi fara il contrario, sia seueramente castigato dal Custode, e di più priuato dal Predicare per doi anni.

Si ordina mentre che si predicherà, o farà lettione nelle Nostre Chiese, che tutti conuengano, fino li Confessori, quali habbino da lasciare di Confessare in quell'istante.

Nessun Predicatore raccomandara alli Pulpiti alcuna persona senza licenza dell' Ordinario, ouero Curato, e nel dispensare dette elemosine, non s'habbino da intromettere, per essere a noi atto di proprietà. Non si proibisce per questo, che volendo andare per qualche cerca nelle Terre non si possa fare vna, due, o tre prediche.

Vogliamo per le presenti Constitutioni, che finite le loro prediche ritornino subito al Conuento loro, doue sono di famiglia.

S'ordina a Confessori, che sotto qual si voglia pretesto non s'intromettano nelli negotij temporali delli loro Penitenti, in qual si voglia modo, & in quelli, che aspettassero alle loro conscienze, sia cosa decente allo stato Regolare, senza disturbo della Casa, nè meno da essi riceuano doni di cosa alcuna senza saputa del Guardiano, sotto pena d'essere priuari della Confessione ipso facto.

In quel Conuento, doue saranno più Confessori, il Guardiano l'assegnara vn' hora conueniente, nella quale habbino da conferire insieme casi di coscienza, non essendo però Lettione di essi, la quale Lettione, il Custode habbia da ordinare da quali Frati s'ha da leggere, & in quali Conuenti.

Essendo la scienza vno delli doni dello Spirito Santo, tanto necessaria alla Santa Chiesa, con la quale si difende come scudo, e spada contra li suoi nemici, & è decoro, & ornamento di essa, sostegno della Santa fede, conseruatrice delle Virtù, & che per essa fioriscono le Religioni, e come lume le fa risplendere e l'aiuta nell'aduersità; perciò s'ordina a tutti i Prouinciali, e Custodi rispettivamente, che nelle loro Prouincie habbian da eriggere vno, o doi Conuenti, e più se sarà bisogno per porui lo studio della Theologia, e Filosofia, hauuto però il beneplacito dal Generale, acciò studino quei giouani, che saranno atti al detto studio, a quali si darà ogni commodità, aiuto, e fauore; E perciò si fanno detti studenti esenti da tutte le

bi fogno di lettere humane per poco tempo, se gli potrà dar commodità, acciò possa passare poi subito alla Filosofia, e questo s'intende ancora di Nouitij, che non facciano professione se non sappiano tutte le Regole della Grammatica, per poter seguir li detti studij non ostante quel che s'è detto nel secondo Cap. La doue se li Esaminatori faranno fede nel riceuerle che in breue sono per spedirsi dalla Grammatica non si intenda incorrere il Custode nelle pene del detto Cap. è però ne i Conuenti di studij si dispensa à detti studenti d'interuenire nell' officio, all' hora di Prima, e Terza, & ad vna dell' hore dell' Oratione. E quei giouani, che non daranno saggio di buon progresso nello Spirito, e nella mortificatione sian tenuti bassi, & humili, poiche la scienza senza il Spirito, più presto nuoce, che gioua. Di più non si possa da nostri Studenti tenere conclusioni publiche, nè meno andare à dispute publiche, sotto pena d'vna disciplina, e pane, & aequa.

E perche il dono delle lingue fu necessario alla conuerfione del Mondo perciò fu dato all' Apostoli nella venuta del Spirito Santo: per tanto comandiamo che li studenti de' nostri Reformati habbiano ad imparare la Lingua Hebreà, Greca, e sopra tutto la Lingua Arabica come più necessaria alla Conuerfione quasi di tutto l'Oriente, e parte dell' Occidente, per hauer andato serpendo la maladetta setta di Mahumeto scritta in Arabo, quasi p' tutti questi luochi, e Nostro Signore Paolo V. strettamente ha ordinato, per imparar dette lingue, a li Superiori de' Regolari, in vna sua Constitutione fatta nell' anno 1610. che comincia *Apostolica seruitutis onere, &c.*

Et acciò non si dij alli giouani occasione di tralasciare lo studio delle lettere, e darsi facilmente all' otio, e perdere inutilmente il tempo, vogliamo, che à quei giouani, che sono idonei per studiare, & à tal fine dal principio si riceuono, non se li dia facilmente licenza d'ordinarsi in Sacris, sin tanto haueranno finito il corso della Logica, e sian entrati nella Filosofia, e non volendo studiare attendino allo studio di casi di coscienza con ogni diligenza, e per due anni non se li dia licenza dal Custode d'ordinarsi: E però i Custodi noteranno in vn libro tutti quelli che dal principio del Nouitiato, e professione si troueranno atti à detto studio: Idonei alli studij giudichiamo quelli, che haueranno inteso tutte le Regole della Grammatica, e ch' intendano la lingua Latina, e che non haueranno passati li 30. anni, se però non fosse qualch' vno di buona capacità, che fosse bene ad aiutarlo. Et i Custodi, che non haueranno diligente cura di mettere in essecutione quanto per il presente gli vien ordinato, siano dal seguente Capitolo tenuti inhabili ad esercitare tali officij.

del Choro, non vogliamo per questo, che stiano otiosi, e negligenti; mà che con più diligenza s'affatighino, & maggiormente s'occupino nelli studii, e per vtile della Riforma, e per la salute dell'anime, là doue s'ordina al Guardiano, & Lettore, sendo di nostri che ogni giorno li facciano fare li circoli dopò il pranso, & ogni Sabato vn di loro le Conclusioni, & ogni mese si terranno di nuouo tutte le Conclusioni in quel tempo disputate, e non si prohibisce che nelle dispute possino venire altre persone di fuori per disputare, ò per sentire, pur che non sia in publico nella Chiesa, & il Guardiano, ò Custode, che non farà esercitare in tal modo, siano nella medema pena sopradetta, e di più castigati, ad arbitrio del Prouintiale.

Anzi vogliamo, che sotto le medesime pene, ogni Domenica, ò Festa; facciano fare vn sermone nel Refettorio almeno d'vno, ò doi concetti, e se più vorrà sarà ad arbitrio del Studente; mà però da quelli, che haueranno cominciato à studiare Fisica.

E però ogni Sabato la sera, il bidello metterà fuori vna Lista, ò Tauola, in tal modo,

TABVLA PRO DOMINICA N.

Die Dominico. Frater N. de N. sermonem habebit ad Fratres.

Die Lunæ. Frater N. de N. Corrector in circulis, & respondet ad obiectiones.

Die Martis. Frater N. &c.

Per tutti l'altri giorni, se frà la settimana ci sarà festa metterà il Frate, che hà da fare pur il Sermone, & quando si deuenirà al giorno del Sabato, metterà il nome di quel che difende le Conclusioni, & ancora di tutti quelli tre, che hanno da dirli contra, & tanto nelli circoli, quanto nelle dispute, starà presente il Lettore, e Maestro. Onde ordiniamo, che li Guardiani non diano licenza alli Studenti d'vschir di casa; nel giorno che si legge, & il giorno della vacanza potranno vschire fatta vn' hora di disputa, che ancora si metterà, & noterà nella Tauola sopradetta, & vogliamo che di continuo si legga, eccetto dal primo d'Agosto, fino alli 15. di Settembre per il caldo; & questo tempo pure si rimetti, che volendo leggere possino, & si stia molto attento dal Guardiano, e Lettore, che detti Studenti non perdino il tempo, vagando per i luoghi del Conuento, e con Frati, e sotto le sopradette pene, i Superiori non diano adito, larghezza, & occasione à detti giovani riceuuti dal principio del Nouitiato, e Professione, di perder il Studio, e con mutarli, e mandarli in altri Conuenti, doue non è Studio per loro: e però si Ordina, che in termine d'vn Mese, di questi presenti Statuti, habbiano i Custodi,

& Guardiani, à prouederli di Lettore sufficiente, si possa far dare qu
che sodisfattione dalli nostri deuoti.

Li studij dal Custode si diuidauo in diuersi Conuenti capaci, non potendo,
vn solo mantenere tanti Studenti. altri dedicati per Theologia altri
per la Filosofia, & altri per la Logica e Grammatica, & si possono
da essi Custodi prouedere di Maestri atti per detti lettioni, & siano
di Padri Conuentuali periti, & essercitati, e non hauendone tali, si
possino di fuori pigliar' altre persone, quando però nella Riforma nò
ci faranno di essi Riformati atti, & idonei per tal' effetto.



N questo Decimo Capitolo, il Padre S. France-
sco prescrive la forma à Superiori, c'hanno à com-
mandare; & alli sudditi, che hanno d' vbbidire:
à Superiori, che siano vestiti di carità verso i sud-
diti, & che sian' humani, benigni, e con loro fami-
liari, che trattino con essi con quella domestichez-
za, & amorevolezza possibile. E perciò non deue
il Superiore col castigo publico subito scoprire i di-
fetti, e macameti secreti del suddito, mà deue hu-

milmente, trà esso, e detto suddito ammonirlo, e cò carità riprèder-
lo; E quando vedesse, che con l'ammonitioni, e ricordi non s' eme-
dasse, proceda al castigo, mà che vadi auanti la misericordia. E
questo modo ce lo dà Christo nel Vangelio e S. Paolo con breuità
ce lo insegna *Argue, obsecra, Increpa in omni patientia*, e notate
Fratelli quella parola *in omni patientia*, lo dice à Superiori (cioè)
voi che hauete preso sopra la vostra coscienza questo gran carico
di condurre l'Anime de' vostri sudditi à Dio, con farli strettamente
offeruare la loro Regola, e Statuti, e per la mortificatione che hauete
da fare à loro molto necessaria, e per la varietà delle cose, e com-
plexione, vi bisogna ogni patientia, e ancò gran prudenza, trascoran-
doli piangerete cò essi i loro difetti nel ponto della morte: E però il
Santo Concilio di Trento, dice queste parole, degne d'esser scritte da
tutti nel cuore, in lettere d'Oro: *ON VIS ANGELICIS HYMERIS
REFORMIDANDVM*. Et il glorioso Padre San FRANCESCO
in questo Cap. dice, visitino, & ammoniscano i suoi Frati, & hu-
milmente, & caritatinamente li correggano, non con ira, e furore,
mostrando passione, & animo sdegnoso contra di essi, nè con voci,
e parole non conuenienti à professori di humiltà, dispreggio del
Mondo; mà da Padri à figlioli di spirito.

Onde s'ordina, che da nessun Frate sinossa far ricorso fuori dell'

Religione; considerando, che non si viene alla Religione per contrastare, mà per piangere i peccati, facendo penitenza di quelli, perche nelle tribulationi si conosce la carità di Dio, dicendo l'Apostolo, *Charitas patiens est, &c.* Et però il far accuse in scritto in alcuni casi graui, se ben non si proibisce, meno si concede, perche non è ufficio di persona spirituale, e di chi camina alla perfezione Evangelica, come siamo noi Riformati, per la nostra Regola, & il Custode sotto il suo gouerno proueda di maniera, che non sia necessario di venire a simile attione.

Qual si voglia Frate sapendo i defecti dell'altro, non emendati, nè che vi sia speranza di emenda, per l'auuenire possa, è debba manifestarli al Superiore spinto dal zelo, e carità senza passione alcuna, perche il celarli è vn volere, che il Fratello cresca nelli vitij, & che perseveri con danno suo, e della Riforma, seruato però l'ordine della correctione Evangelica quando è espediente, e se ne spera frutto.

Quando i Superiori visiteranno le nostre Chiese primieramente visiteranno il Santissimo Sacramento e poi gl'Altari, i Calici, Patene, Corporali, Purificatorij, li paramenti se sono di tutti li colori, l'oglio Santo, & anco se vi faranno reliquie, & il resto della Sacrestia.

Visitano l'infermarie, & accuratamente s'informino della carità con la quale si procede intorno all'infermi, e si sono prouisti di tutte le cose necessarie: Visitano ancora le Celle, non solo nelle visite ordinarie, mà ancora più spesso, bisognando, e non solamente li Custodi ciò facciano, mà anco li Guardiani.

Faccino diligente inquisitione circa l'osservanza della pouertà, se li Frati tengono cosa alcuna contra la pouertà senza saputa del Superiore: e se hanno cose curiose, e supercherie; se si fa prouisione di cose di troppa quantità contra la purità della Regola: se in casi non concessi si ricorre ad Amici Spirituali, per pecunia, & anco ne i casi concessi, se si spende disordinatamente, e con modi illeciti; se tutte quelle cose, che hanno li Frati, le tengono in Comunità, o se si contrauiene ad alcuno precetto della Regola, o Costituzione Apostolica, ouero alle presenti Constitutioni, e statuti. Et se con diligenza ciascheduno ufficiale della casa osserua le Regole particolari poste nel fine di questi Constitutioni.

Finalmente con diligenza ricerchino se li Frati frequentano la Chiesa giorno, e notte: se Dio si loda con la debita attentione, e se s'essercitano i detti Frati nell'oratione mentale, e vocale e nell'essercitio delle virtù; e se li Chierici, & Laici si confessano, e comunicano, almeno tutte le Domeniche, e solennità dell'anno. E se tutti li Frati hanno li suoi Confessori determinati da Superiori, alliquali si confessino almeno vna volta la settimana. Et altre cose, che pa-

ne, & offeruanza di essa. Vedano più come li Conuenti sono finiti di Clausura, e mancandouene alcuna, li prouedano, e sopra tutto s'informino, se li Frati viuono in pace, concordia, e carità; & trouandoui disturbo, e discordia, diligentemente procurino di leuarla; e se sarà alcuno, che non vorrà quietarsi, e non vorrà rimettere l'offese, sia castigato ad arbitrio del Superiore, particolarmente sia mandato in altro luogo.

Effortiamo tutti li Frati si confessino vna volta l'anno generalmente cominciando sempre dall'ultima cōfessione generale, che hauerāno fatta: E nessuno facci Discipline, nè digiuni, & altre simili penitenze, senza licenza del Superiore, ò Confessore.

Onde si comanda che se Frate alcuno dato all'oratione hauesse l'estasi, ò ratto, non lo debbano riuolare, ne manifestare à secolari, sotto pena à sudditi d'esser priui di voce attina, e passina per vn'anno, & à Superiori di lor'offitij: e questo per molti giusti, & degni rispetti. Anzi vogliamo che i Superiori à tali Frati quando che da per loro non s'inchinassero, l'habbiano spesso à mortificarli nell'vffitii humili di Casa, e precisè nell'vbidienza.

C A P. X I.



Erche la Conuersatione delle Donne è sì pericolosa, che con il solo sguardo di quelle, parecchi sono andati alla perditione dicendo il Sauio. *Propter speciem mulieris multi perierunt.* E secondo la sentenza de' Dottori, e precisè di S. Girolamo, qual tiene per maggior miracolo conuersare con esse senza peccato alcuno, che resuscitare morti. Quindi è che quel gran Patriarcha nostro S. Francesco pieno di Spirito d'Iddio, proibisce in questo Cap. i sospetti consortij, e consegli di Donne: Per tanto s'ordina per offeruanza di detto precetto, che nessuno Frate habbia tal sospetta compagnia, che offenda il Fratello, e dia scandalo à circostanti: Et in particolare si proibiscono gl'inutili parlamenti, il sequestrarsi dal compagno, confabulando con Donne, e giouenetti, quantunque fosse fatto con buon'animo, e santa intentione; perche il Diauolo sa molto bene coprire il vizio col mantello della virtù, & essendo perciò ripreso dal Fratello, & ammonito non s'emendarà, costandosi per doi compagni, sia mandato via da quel Conuento, in termine di trè giorni, & altre pene ad arbitrio de' Superiori. Et se sarà conuinto per idonei testimonij di simili sequestrationi, sia di più priuato di voce attina, e passina, per doi anni. Et parlando con esse stiano modesti, e nel parlare non

mente, senza riso, ò burle, vergognandosi loro medesimi che sono scalzi, vili, poveri, e nudi, à quali conuien' piangere i peccati nostri, e de' secolari: altramente siano dal Custode, ò Guardiano mortificati in Refettorio con la disciplina, ò Pane, & Acqua.

Acciò ne i nostri Frati si scorga quel decoro, grauità, e modestia, che si deue, si proibisce il percotersi per gioco, ò burla, ò farsi abbracciamenti trà essi, eccetto in occasione di carità, & allegrezza Spirituale, che dalla Comunità de' Frati si suol fare.

Si proibisce, che dentro il Conuento non si riceuano vesti di Donne, per deposito, e custodia, per nessun spatio di tempo, nè si mangiarà con esse in Giardini, ò in altri luoghi, mà nelle case loro, sia rare volte, e con licenza del Guardiano, qual non la conceda, se non sono persone d'honestissima vita, diuote de Frati, e da quali non ne possa nascere sospettione alcuna; Altramente facendo, sia priuo detto Guardiano del suo Officio, & il Frate sia priuo di voce attiuu, e passiuu per 4. anni, & il Custode che non sarà diligente in far' osservare le sopradette cose, sia grauemente punito dal Capitolo seguente, e però alle dette Secolari venendo alli nostri Conuenti per loro diporto, potrasì dare qualche insalata del Giardiano, acqua da bere, & del resto ogni altra cosa si proibisce; e queste si diano per mano del portinaro, ò altro Laico deputato, & però le Feste particolarmente, i Frati staranno ritirati nelle loro Celle più del solito non vagando per il Conuento doue possano esser veduti da' Secolari, che vengono nel Conuento.

Commandiamo per le presenti Constitutioni, che nessuno Custode possa vestire Donne con l'habito nostro, eccetto se non fossero Donne di sangue nobile, & con licenza del P. Reuerendiss. Generale.

S'effortano li Confessori ad essere insieme con l'altri Frati quādo si cātano le Messe, e Vesperì nelle solennità de Santi, e similmente à mangiare con la Comunità de Frati, eccetto se da qualche gran festiuità fussero impediti, come nel tempo di qualche Giubileo, ò Festa solenne, doue molte genti venissero per Confessarsi, e comunicarsi; E questo non senza licenza del Guardiano, e si proibisce à Confessori, che dopò l'Aue Maria della sera non confessino più Donne, in Chiesa.

Si commanda per tor via molti inconuenienti, che vengono per scongiurare Indemoniati, che nessun Frate di qual si voglia dignità e conditione si sia, presume di leggere à maleficiati di nessuna sorte, nè efforcizar Indemoniati, nè dar' opera in alcun modo à detti essercitij, senza licenza in scritto del Custode, e dell'ordinario del luogo: qual Custode non dia licenza senza hauerne prima dato parte al Prouinciale; sotto pena di mangiar' in terra pane, & acqua in vna settimana tre volte.

Si proibisce à nostri Frati Reformati, che non possino andar' alle Case, doue stanno Donne Religiose in Congregatione senza la debita licenza de' Superiori, nè meno possino Cōfessar Monache Claustrale. S'ordina che il Custode non debbia ammettere ogni Frati à Confessar Donne se non à quelli che saranno d'età e di costumi maturi, e grandi, di buona vita e fama, e col consiglio e parere di primi quattro Padri dell'istesso Cōuento, ricordando al Custode, & à suoi esaminatori che amettano li Cōfessori sufficienti per nō farsi partecipi di peccati d'altrui, e di ciò si accorgeranno, nella morte loro.

Per nissun modo vogliamo che i Riformati confessino in Chiesa Donne senza confessionario, e dalla grada di quello, & nel confessar in casa Donne inferme, stiano al lume con la porta aperta, che sia veduto dal Compagno, sotto pena d'esser sospesi dalla Confessione per tre anni.

Nissun suddito ò Superiore nel riceuer li Nouitij l'inducano, ò persuada- no che faccino alera spesa fuor delli pāni necessarij per vestirsi, sotto pena d'vna disciplina, e Pane, & Acqua, per tre giorni, & se fusse Superiore l'istesso. Li Sandali poi tanto di Nouitij come di Professi s'ordina che non siano più di tre sole, per sandala.

Li libri siano senza curiosità non vi sia oro nè argento etiam li Breuiarij, Messali senza color rosso; ma negro ò azzurro oscuro.

Le Regole poi delle Celle, della Libreria, e delli Predicatori, e Sacristano, con particolar diligenza vogliamo, che si offeruino; sotto pena d'esser castigati ad arbitrio de' Superiori, secondo li defecti.

Et acciò non resti cosa in dietro per quanto si può, Ordiniamo, che se Frate alcuno ricusasse di far la penitenza impostali dal Superiore, sia obligato di farla doppia, e p tre giorni, in carcere, in Pane, & Acqua, e chiunque presumesse di pigliar la protezione di qualunque Frate, contra il Superiore, quando da lui sarà ripreso, ò penitentiato, detto Frate protettore, anzi destruttore, senz'altra dichiarazione lo priuamo di voce attiuā, e passiuā per tre anni, & otto giorni di carcere, con digiunarne quattro in Pane, & Acqua, e questo sia in Refettorio, ò extra: & il Superiore, che non eseguirà dette pene, sia sottoposto all'istesse.

S'ordina di più, che se'l Superiore fusse affectionato ad alcuni Frati particolari, in questo però, serrando gl'occhi alle loro dissolutioni, ò concedendoli piu de gl'altri esentioni. e libertà, ò dassetgli ardire che presu messero in Conuento piu de gl'altri Frati, ò per la detta Confidenza fussero piu licentiosi, e manco mortificati, sia tenuto il Custode, ha- uendone piena relatione, mutare detto Guardiano, col Guardiano de l'altro Conuento, perche dal non esser' il Superiore indifferente con li altri Frati, si vede per chiara esperienza, che ne vengono diuisione e disturbi trà essi.

E perche pian piano vā serpendo la relaxatione della nostra pouertà, Ordiniamo (per piu chiarezza, che non si ha fatto nelli Capitoli passati) proibendo alli nostri Riformati, che per l'auuenire non faccino piu cerche di seta, di grano, di noccioline, della farina, e del riso, si possi cercare solo per fare minestra, e similmente si prohibisce far cerca di tonina, o altri pesci per salarli, e farne prouisione, solo che per le Quaragesime, doue però non si trouasse alla giornata: del caso, strutto, e carne salata, se la necessità li costringesse a farne prouisione, si facci per poco tempo, seruando li debbiti modi, & Ordini di Nicolò III. & Clemente V. Si prohibiscono ancora il tener botte, meze botte, e barili, mà se per la moltitudine de Frati, non fossino sufficienti li fiaschi, e zucche, si possono tenere alcuni barili, con il consenso però del Custode, e quattro Frati piu zelanti della Prouintia, nè meno si facci prouisione d'oglio, mà doue non si potesse trouare alla giornata per le Città, e terre conuicine, il che difficilmente in Italia ci persuademo il contrario, si faccia solo per la necessità della Chiesa, & delle Quaragesime, e fatta prima con diligenza l'esperienza, si determinarà dal Custode in Cōgregatione, la quantità, & il tempo di esso. Di piu, s'ordina, che il Superiore sia tenuto sotto pena d'esser castigato, ad arbitrio del Custode, ogni quindici giorni, a far con diligenza le visite per le celle de Frati; mà all'improuiso, senza saputa di essi Frati, nel qual tempo, si staranno tutti ritirati nel Choro, o in altra parte, & vedere se dette Celle stanno conforme all'ordine espresso delle Regole particolari delle Celle, e trouando altro, li castighi in Refettorio, secondo sarà la cosa.

C A P X I I.



L precepto della carità non solamente s'estende alla Conuersione dell'anime, che sono nel grembo della Santa Chiesa, mà anco a quelle che sono fuori di essa, cercando, e desiderando di ridurle alla cognitione della vera fede, & al vero culto diuino; però il nostro Serafico Padre infiammato, e vestito di questa carità fine, e compimento di tutta la legge; ammonisce in quest'ultimo Capitolo ad hauer tal carità, però essortiamo, che li Frati a quali il Signore ha data gratia di predicare, di esser versati nelle Sacre lettere, non si ritirino d'andare alla conuersione dell'infedeli, mentre, che di dentro si sentiranno abbrugiare d'un gran desiderio della salute di quelle anime, che sian giudicati idonei da Prouintiali, e Costodi. Et auuertino bene, che non si muouino da animo leggiero per fuggire la disciplina Regolare, e per desiderio di veder nuoui Paesi; mà siano spinti da Diuina inspiratione, e solo per zelo di quell'anime in ho-

nore, e gloria di Dio.

Id onei giudicamo quelli che hanno atteso ad vna perfetta vita, che sono ornati della vera dottrina, della rettitudine, e zelo di giustitia. che sian stati veduti saldi, e costanti nella pazienza, e perseveranza in offeruar la Regola, che sono stabili nella fede, e nella speranza, magnanimi, forti, prudenti, temperati, circospetti, humili nell'estimatione di lor medesimi, modesti, pazienti nelle tribulationi, benigni nella conuersatione, e sopra tutto alieni dall'ambitione.

S'ordina, che in ogni Prouintia, il Prouintiale col Custode erigano vn Conuento doue habbino da stare quanto più Theologi si può, & iui studiano ad imparare le lingue straniere, con diligèza secondo l'ordine sopradetto di nostro Signore Papa PAOLO V. & imparate, che l'haueranno, siano mandati da Superiori, à Roma, acciò da nostro Signore, e dal Protettore riceuino la benedittione per andare tra detti infedeli; ma pur che sian'accompagnati con le qualità dette di sopra, e se non si potesse in ogni Prouintia, si eregga vn Collegio solo per tutta la Riforma.

Di più s'ordina per questo presente Capitolo, che vbbidiamo in ogni cosa al Superiore, come siamo obligati, pur che non sia contra Dio, l'Anima, e la Regola, & in questo l'Obedienza de' Frati Minori, eccede quella di tutte l'altre Religioni per l'obbligo, che habbiamo fuora di questi tre casi, di offeruar ogni comandamento fatto da i Superiori.

Si comāda ancora alli Ministri Prouintiali delle Prouintie, che non possino in modo alcuno, e per nessuna causa alienare, alterare, mutare, dispesare, rilassare nissuna cosa delle presenti Cōstitutioni, nè sminuire, o aggiungere, tanto nelle cose essenziali di queste, quanto ancora nelle Regole particolari, e cerimonie poste nel fine di esse: ma debbiano per quel che à loro toccherà, offeruarle, e farle offeruare inuiolabilmente da' nostri Reformati. Il che non facendo, o transgredendo, siano soggetti alle medesime pene di quella. E tutti i Ministri Generali, habbino gran diligenza, e cura non solo sopra essi Reformati; ma sopra essi Prouintiali, che l'offeruino, e faccino offeruare, e sopra tutto nel riceuere i Nouitij sufficienti per Studiare.

E perche in quest'vltimo Capitolo, il Padre san FRANCESCO, ci comanda ad hauere per Protettore vn Cardinale della santa Romana Chiesa. Per tanto s'hà da sapere, che l'auttorità sua, s'estende in molti casi, e particolarmente in questo, quando li Frati declinassero dall'offeruanza della sua Regola, acciò per mezzo delle Constitutioni, fossero timesi col suo aiuto, e patrocinio al vero stato sicuro dell'offeruanza della Regola; che per questi, & altri casi, è necessario il braccio dell'Illustrissimo Signor Cardinale Protettore. A questo fine s'hà ne i memoriali dell'Ordine, che essendo ordinato di Papa

Nicolò III. Fra Buonagratia, Generale di dett' Ordine, se desideraua alcuna gratia, che li faria concessa per la diuotione, che portaua alla Religione; per il che, col consiglio d'alcuni probatissimi Padri, supplicò a sua Santità, che gli volesse dare vn Protettore; alla quale petitione acconsentendo il Pontefice al Cardinal Matteo suo Nipote, e risguardandolo gli disse: *Se noi vogliamo raccontare i benefij, che t'habbiamo fatto, certo sono molti, e grandi; ma in nessuna cosa tanto da vicino, t'habbiamo dato la caparra del Regno del Cielo, quanto in quest' Vffitio, che hora ti commettiamo, perchè ti diamo la migliore, e più perfetta cosa che habbiamo, il desiderio, il cuor nostro, la pupilla de gl'occhi nostri.* Dicendo tali parole: fu tanta la dolcezza dell'amore, che uscì dal cuore del Pontefice, tanta l'abbondanza delle lagrime, che appena poteua parlare: Finalmente ripigliando la voce, disse: *Non possiamo in questa materia dilatarci, perchè non lo permette la natura.* Et estendendo la mano, vi pose il proprio Anello, dicendo: *Vi commettiamo, e raccomandiamo l'Ordine de Frati Minori, soggiungendo, una cosa è nella quale hanno bisogno del tuo aiuto, e patrocinio, perchè sono poveri, e semplici, & hanno molti emoli, che indebitamente, & ingiustamente li molestano, & inquietano. Per tanto è a loro necessario il braccio, e fortezza del Protettore: questo è adunque quello, nel quale con ogni tua diligenza, deui difenderlo, proteggerlo, & amarlo.* Et acciò con tanti, e tali Decreti inseriti in queste nostre Constitutioni, non si vengano ad allacciare l'anime de Frati con diuersi lacci di peccati, dichiaramo fondandoci nella Constitutione di Sisto IIII. a trasgressori di queste Constitutioni, non esser soggetti al peccato mortale, se non in questi dui casi. Il primo è quando vi fosse il disprezzo; ò consuetudine. Il secondo, quando fossero tali i casi; & eccessi che per essi meritamente per legge naturale, Diuina, & Ecclesiastica, fossero i Frati trasgressori a ciò obligati.

Essendo nostra gran miseria quella discordia, guerra irreconciliabile trà la carne, & il spirito, che mai la finiscono, se non nella morte, diuidendosi l'un dall' altro, che però dice l'Apostolo. *Caro concupiscit aduersus Spiritum; Spiritus autem aduersus carnem:* & hauendo noi ad essere perfetti spirituali & offeruatori del Vangelo, bisogna castigar molto bene questa nostra sensualità, come egli stesso dice. *Qui autem sunt Christi, carnem suam crucifixerunt cum vitij & concupiscentijs;* castigandola, e mortificandola con digiuni, & astinenze, con asprezze di vita, e con la vera, e perfetta povertà offeruando la regola promessa, che per la mal' vsanza, e per la nostra natura corrotta dal peccato correuamo, come vn veloce Torrente al mare de' vitij, e relaxatione, & inosseruanza: la onde per denotare vn sì tanto male si sono fatte le presenti Constitutioni per

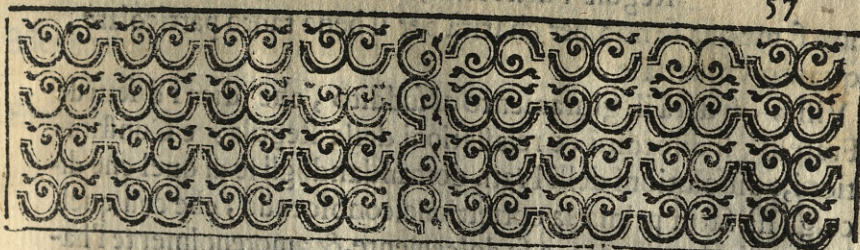
leuare via gl' abusi : i disordini , e cattive consuetudini , & relaxationi , le false interpretationi , & il poco timore d'alcuni nell' obseruanza della regola : Et accio da nessuno si possa pretendere ignoranza;ordiniamo,che si leggano vna volta il mese,e che s'offeruino inuiolabilmente da tutti , ebenche à prima vista paiono cose difficili , & ardue : sono nulladimeno piene d' ogni suauità , e dolcezza à quelli , che veramente desiderano essere veri professori della vita Euangelica . sicche se vogliamo noi godere , e partecipare della gloria , e corona di Santi , e delli veri offeruanti ; e non vogliamo dall' altro canto patire con quelli . Dicendo S. Agostino . *Nos volumus gaudere cum Sanctis , & tribulationes Mundi nolumus substinere cum illis* . e lo conferma S. Paolo . *Si fuerimus socij passionum erimus , & consolationum* , che se noi patiremo con li Santi,& offeruaremo la Regola promessa , con l'altri Santi Frati,che eternamente godeno il Cielo , haueremo con essi ancor noi la gloria della Vita eterna , nel nome del Padre , del Figliuolo , e dello Spirito Santo . Amen .

Il fine delle Constitutioni delli Padri Reformati Minori Conuentuali.



MISVRA DEL MEZO
PALMO.

WISCONSIN
DEPT. OF AGRICULTURE
MILWAUKEE



REGOLE
PARTICOLARI
E CERIMONIE DELLI
OFFICIALI DI CASA,
da offeruarsi tra li Frati Riformati Min. Con.



REGOLE PER LI SVPERIORI.

NELLA venuta, che farà il Superiore nelli nostri Conuenti per visitare, la prima cosa visiterà il Santissimo Sacramento; e l'Heddondario si metterà la Corta, e la Stola per mostrare detto Sacramento con li soliti lumi accesi su l'Altare ben'accommodato, & apparecchiato.

² Visitato c'hauera la Chiesa, e li Altari, entrerà in Sacrestia, ò in altro luogo commodo, doue se li renderà obediencia: e menato alla sua Cella, s'apparecchierà fra tanto l'acqua per i piedi, & altre cose solite di charità.

Nel seguente giorno, ò nell'istesso, farà il Sermone à i Frati, proponendoli il timor d'Iddio, il ben'vniuersale di tutti; non si

non si muoua se non per charità per il bene tanto particolare , quanto vniuersale .

4 Nella Visita , si darà il giuramento al suddito , che dica i difetti de Fratelli , li disordini , e relaxationi della Regola , e Constitutioni , e dissolutioni delli Frati, domandandogli se di quel che dice, gli ha fatta prima la correctione, conoscendo , che con quella l'haurebbe giouato, e se dolcemente, & amoreuolmente l'hauesse prima auuifato .

5 Se quel che dice è per fama, ò per fatto : se il difetto è tempo assai , ò poco: e se altre volte dell'istesso peccato è stato notato, il tutto si scriua.

6 Se per causa di non prouedere il Superiore , restò il Fratello nell'istesso difetto, si scriua per il discreto in Capitolo, contra il Superiore . E se per non voler prouedere, e rimediare , sia stato causa di qualche disordine, e relaxatione della Regola.

Se accaderà che vn Frate si mutasse da vna parte all'altra, per qualche difetto, sia tenuto scriuere à quel Superiore, doue si manda, le conditioni , e qualità di quel tal Frate, secondo l'Ordine delle Constitutioni Farinerij cap. 5.

Nissun Frate possa tenere Sigillo; mà il Superiore oltra il Sigillo del Conuento, ne terrà doi altri con la impressione della Croce , ò testa di Morte: col nome intorno del Conuento, per sigillare a' Sudditi le lettere che egli l'hauerà letto, e concesso di scriuere; e stiano detti Sigilli custoditi sotto Chiaue.

Et acciò si ferri la porta di tato scriuere senza bisogno, e darli auuif non conuenienti, il Superiore in nessun modo permetta à sudditi scriuere lettere senza necessitā: & occorredo de scriuere sia breue, discreto, e diuoto, e sopra mezo foglio di carta.

o Senza licenza possono i sudditi scriuere a i Superiori hauedone bisogno, similmente in Roma quei Padri a che li Superiori delle Prouincie l'hauerāno comesso de scriuerli le cose pertinēti alla loro prouincia, e Reforma.

1 Se al Superiore capitassero lettere scritte senza licēza, siano da quelli bene mortificati.

2 Al Custode della Prouincia, al Prouinciale, & al Generale, quei che non sono Sacerdoti, & i Laici che non hāno cōpito dieci anni nel-

haueranno hauuto licenza da essi, di stare in piede.

13 Essendo il Superiore in casa non si comincerà l'Vffizio in Choro senza essere venuto egli, o con sua licenza se fosse impedito.

14 Finita la visita, si chiami quel Frate, del quale hauerà hauuta notizia di qualche imperfettione; e da Padre amoreuole, e benigno l'auuisi, lo riprenda, l'ammonisca, & in secreto l'efforti ad emendarli: & il suddito in quest'atto starà in ginocchioni, ò in piedi con silenzio, senza poterli mai rispondere, se però non fosse domandato, e questo si farà nella stantia del Superiore: e bisognando mutarlo, si farà con destrezza, prudenza, e con qualche occasione, eccetto se il lasciarlo fosse pericolo di peggio.

15 Nella partenza farà l'ultimo Sermone, & intenderà pubblicamente a tutti la colpa, ammonendoli, riprendendoli, secondo giudicherà, dandoli poi nel fine l'absolutione Generale, e la paterna benedittione.

16 Nella partenza non si facci prouisione straordinaria, ne da esso, ne da nessuno Frate, fuori di quelle cose che ordinariamente s'vsano in Conuento.

17 Ne senza graue occasione, e matura deliberatione & le solite ammonitioni prima fatte; si mettano Scommuniche da essi, e facendo altrimenti incorreranno essi Superiori alle pene ordinate da Sommi Pontefici.

18 Presente il Superiore maggiore, l'Inferiore non faccia Capitolo senza sua licenza.

19 Nessun Superiore metterà mani adosso à Frate per carcerarlo, ò per penitentiario, mà il tutto farà fare per mano d'altri, e ricusando essi di non volerlo penitentiare, nè carcerare, secondo l'hauerà ordinato il Superiore, incorrano ipso facto nelle pene delle Constitutioni Alessandrine, nel cap. 7. fol. 125.



Regole per la Confessione de Frati.



Ordina, che tutti quelli Frati, che s'haueranno a confessare, nell'Estate, si confessino la sera dalle 23. hore in sù, ò doppo il Matutino, come si fa nell'Inuerno: allaquale s'effortano à prepararsi con ogni diligenza possibile, acciò nella Messa Conuentuale si trouino Confessari tutti, & habbino fatta la preparatione con l'effortatione, che si dirà al suo luogo.

I Frati quando anderanno à confessarsi, siano senza sandale: e mantello cò la corda al collo; & inginocchiati fatta la ✠ diranno nel principio e nel fine Benedicite: doppo recitaranno il Cōfiteor sin' alla metà, & il resto nel fine della Confessione: e poi si ritireranno in Chiesa, ò in altro luogo per vn poco di tempo.

Regole per la Comunione de Frati.



Ordina c'hauendosi da Comunicare qualche infermo, s'apparecchi in Cella su'l tauolino con vna Croce, contouaglie nette, e candelee per posarui il Santissimo Sacramento, & vna Pietra Sacrata à posta; e s'accompagni da Frati, con le solite cerimonie della Chiesa.

La Comunione de Frati ne i giorni Feriali si faccia alla prima Messa, nelle Feste, alla Messa Conuentuale; però il Sagrestano, quando haueranno li Frati da Comunicarsi, la notte doppo Matutino si farà il segno col Campanello tre volte auanti che essi Frati escano dal Choro: sì per prepararsi, come per Confessarsi.

Mezza hora auanti la Comunione conuengono tutti nel luogo della preparatione, facendosi iui vna breue effortatione, con alquanto d'Oratione mentale.

- 4 Comunicato che farà li Sacerdote, immediatamente communicherà li Frati.
- 5 Prima che vadino à Comunicarsi, domandino inginocchiioni al Superiore, ò altro in suo luogo, la benedittione : & alzatifi per andare, si domandino vno all'altro perdono de suoi difetti ordinatamente, e partendosi dal luogo, doue si faranno vniti, e preparati, andaranno e torneranno à dui à dui, dicendo il Miserere mei Deus, &c. ò il Magnificat, ò qualche altro Salmo, secondo la lontananza della Chiesa; mà piano senza fretta con gl' oechi, e capo sempre bassi, e diuoti, per non altraersi dalla diuotione.
- 6 Che gl' Accoliti vestiti con la Cotta usciranno dalla Sagrestia, portando la touaglia; facendo prima tutti due insieme, e pari vna profonda genuflessione sin'à terra al Santissimo Sacramento, & alzati le faranno vn'altra inchinandoli il capo; e riuolti à loro medesimi s'inchinaranno alquanto il capo; & inginocchiati diranno il Confiteor senza fretta, mà piano, e diuoto, e dicendo: Mea culpa, &c. si percuoteranno col pugno serrato.
- 7 Comunicati s'alzeranno, facendo col capo la riuerenza al Santissimo Sacramento, e diuidendosi da vna parte, e l'altra, con ambe due le mani teneranno aperta la touaglia, e finito c'haueranno di Comunicarsi li Frati, anderanno di nuouo nel mezo dell'Altare à fare le solite tre riuerenze, che fecero nel principio.
- 8 Li Frati che usciranno per Comunicarsi, faranno à dui à dui, senza sandale, e mantello: mà col capo del Cordone pendente riolto al collo, e fatta la prima genuflessione sin'à terra al Santissimo Sacramento, faccino la seconda col capo, mà tutti pari, & unitamente, nè vno prima, e l'altro doppo.
- 9 Nel Comunicarsi non s'esca fuori la lingua, mà aperta competentemente la bocca, ricaueranno con diuotione quel tremendo Sacramento.
- 10 E Comunicatifi, faranno l'istesse riuerenze, e ritorneranno al luogo deputato. Auuertendo à tutti, che nell'uscir, e nell'entrare, vno non camini in fretta, e l'altro adagio, mà tutti piano

Il Sagrestano tenga in Sagrestia, ò in altro luogo comodo vn vaso polito, e netto, con l'acqua per la purificatione per detti Erati. e l'Accoliti dopò detta Communione, faranno l'istessa riuerenza, che auanti fecero verso l'Altare, e dopò l'vn'all'altro; e colui che porta la touaglia, quell'istesso la raccoglie, ritornando in Sagrestia: e rese c'haueranno le gratie al Signore, sentiranno tutti la Messa, e pregheranno per l'Anime del Purgatorio: e per quel Di bagieranno la terra, e la Croce fatta con le dita della mano.

Regole per la Chiesa, e Sacrestano.



L Sacrestano, potendosi, sia in Sacris, e di gran prudenza, diligenza, e diuotione, e sopra tutto di buona vita, esemplare, che ogn'uno resti di lui edificato; & habbia di continuo vn'aiutante nelli Conuenti, doue sarà necessario.

Nell'Vffitio doppio, e semidoppio; accenda due candele su l'Altare, nel semplice, vna; la notte al Matutino potranno essere d'oglio: mà nelle

Feste principali siano quattro di cera; e similmente nel Vespro delle Domeniche, e Feste di precetto.

Tutte le cose della Sacrestia siano distinte, e separate con i loro scritti di fuori conseruate nelle scatole, ò cassettine dentro l'armario à posta fatto.

Li Fazzoletti, che seruono per pulirsi li Sacerdoti sù l'Altare, siano distintamente dentro li cassettini, fatti à posta nella Sacrestia, col nome del Sacerdote scritto di fuori.

In luogo comodo si tenghi vna tauoletta, doue per ordine sarà scritto il numero de Sacerdoti, e chi non potrà celebrare tirerà fuori il segno, in tempo però, che detto Sacrestano potrà gouernarsi con le Messe.

Ogni settimana nel Sabato sera scriuerà per ordine tutti quelli, che han'da celebrare, v. g. in Dominica N. primam Missam celebrabit R. P. N. Secundam R. P. &c.

da offeruarsi per i Frati Min. Con.

83

sam celebrabit, &c. e così farà per tutti li giorni di quella settimana.

- 7 Farà vn'altra lista, doue si scriuerà l'ordine, con che s'hà da celebrare le Messe: che Messa, e con che Oratione, per tutti li giorni della settimana.
- 8 Le Forbici, e Pettini, ogni giorno li tenga polita per li Sacerdoti, & il Sapone sia senza odore, e li Asciugatori de' Sacerdoti, sian distinti da quelli de gl'altri Frati, mutandoli almeno due volte la settimana, secondo il bisogno.
- 9 In Sacrestia, vi sia vn libro, nel quale si scriuano le Messe, e d'obbligo per non scordarsi di celebrarle.
- 10 Di più s'ordina, che nelle Feste doppie, e Domeniche al Matutino, e Vespro, si suoni tre volte: al semidoppio due, & al semplice vna volta. Al Te Deum laudamus, si sonerà solamente alli Doppij, e Domeniche. E doue v'è vna sola Campana, per l'ultimo segno, quale hauerà à chiamare li Frati al Choro, suoni tre tocchi nel fine.
- 11 Dopò pranso, si mutino li paramenti dell'Altare, mà nelle Feste dopò Vespro, conforme alli Colori della Chiesa del dì seguente.
- 12 Che nel principio, e fine dell'Oratione, facci tre tocchi con la Campana grande.
- 13 Sonata ch' hauerà l'Aue Maria della sera, porti il lume in Choro: e nelli Dormitorij, quali haurà cura di smorzarle, sonato ch' hauerà il silenzio.
- 14 Al Matutino reaccenda le Lampade, svegli li Frati con la tauola, e suoni il Primo segno del Matutino. Il sonare sia per ogni volta, per spatio d'vn Miserere.
- 15 Si tenga vn paramento separato da gl'altri, & il meglio che vi sia per i Prelati, Superiori, ò altre persone di qualità.
- 16 Nell'Estate, procuri ogni otto giorni fare nel Conuento Hostie fresche. Nell'Inuerno, ogni quindici giorni, e di quando in quando, in quel mentre si reciti alcun Salmo, ò Hinno: La Bussola, nella quale haueranno da stare l'Hostie, sia foderata per dentro di seta, ò di tela sottile bianca, & habbia il suo piombo per tenerle dritte, e purgate da tutti li fragmenti: l'istesso farà à tutte le particole.

non seruano ad altro, che per celebrar le Messe. **18** S'ordina di più, che ogni Domenica mattina, si faccia l'Acqua benedetta; e detto Benedicamus Domino di Terza, si facci l'Asperges: la Pianeta in quel mentre stia alla parte dell'Euangelio: e quando si dirà la Messa Cantata, in quell'hora ch'ordina la Rubrica accennata nelle Constitutioni al cap. 3. detto il medesimo Benedicamus, &c. dal Choro s'intoni la Messa; e non si dirà la Salve Regina, nè altra Antifona solita, quando si canterà detta Messa.

19 Al Sacerdote che celebra assistano doi Frati con le Cotte, per le cerimonie dell'incenso, & altre cose necessarie in quella.

20 Nella Sacrestia ò altro luogo comodo, vi siano vno, ò dui Oratorii, acciò li Sacerdoti si possano preparare per la Messa, con la figura del Nostro Signore, ò della Madonna: e vi sianò carte Preparatorie accomodate, & luogo per Confessarsi.

21 Che finite le Messe, si coprinò gli Altari con vn panno.

22 Circa l'Offitio: Prima nell'Estate si suoni al leuar del Sole: nell'Inuerno piu à buon'hora. Sesta, da Maggio fin'à Settembre à hore 13. e meza, quale finita, immediatamente faccia il segno con la Campana, acciò il Cannauaro possa rispondere con il suo segno della Mensa, li Frati, uscendo dal Choro, à doi, à doi, diranno qualche Salmo, fin che arriuinò in Refettorio: e gl'altri che non saranno iui presenti, si sforzino di cōuenire à detto Salmo, & il simile si farà nel rendimento di gratie, non essendoui altro impedimento, si ritornerà in Choro, ò in Chiesa, ò vero in altro luogo comodo acciò deputato.

3 Il Vespro l'Estate, si suoni à hore 18. mà la Festa vn poco più tardo: Compieta, nell'istesso tempo, à hore 21. quando si digiuna à 22. e l'Inuerno si faccia il simile, suonando dopò hore 22. in 23.

4 La Chiesa quasi ogni dì il Sacristano debba polire; e similmente il Choro scoparlo.

5 Habbia di più cura ogni Sabbato di far la lista per l'Hebdomadario, e quelli c'haueranno da fare il Choro, non eccettuando neffuno à far detto Choro di essi Chierici; & anco quelli ch'haueranno da seruir la Messa ordinatamente.

6 Per la Communion de secolari, apparecchi nell'Altarini le rouaglie

- da offeruarsi per li Frati Reformati, Min, Con. 65
- 17 Occorrendo qualche Frate passar di questa vita nelli nostri Conuen-
ti, il Sacristano immediatamente sonerà l'Aue Maria in quell'
estremo, acciò che li Frati preghino Dio per lui, e tre segni di
Campana lunghi, e distinti l'vn dall'altro.
- 20 Morendo qualche Frate, mentre si celebrano le Messe, l'Altare sarà
vestito di negro. & ogni Lunedì si dirà vna Messa priuata per
l'Anime de tutti i Frati della Riforma, e Fondatori de' nostri
Conuenti.
- 29 Sia in ogni nostra Chiesa il Sacrario per metterui dentro le cose
Sacrate, e benedette.

Regole per il Choro.

- 1  Ell'entrare, & uscire dal Choro, presa l'acqua
benedetta, si facci profonda riuerenza al San-
tissimo Sacramento, e doppò al Superiore; e
non s'alzi dal luogo se l'Heddomodario pri-
ma non facci il segno dell'Officio.
- 2 Auanti che entrino, s'accomodino il cappuccio,
il cordone, e l'habito che sijno ben composti,
& honesti.
- 3 Nel Salmeggiare si stia in piedi, & alle let-
tioni, e Martirologio assettati col Capuccio in testa.
- 4 Nelle feste doppie minori l'Antifone si diranno da vn Chierico, e
nelle maggiori da tutti dui.
- 5 Non si eschi di Choro, senza licenza del Superiore, facendoli pro-
fonda riuerenza; & ancora l'istesso faccino, passando auanti
gl'altri Sacerdoti, chinino anchora il capo.
- 6 L'Accoliti tenghino ogni sera per la notte la lucerna acconcia, e le
Forbice col vasetto d'acqua per li moccoli, con vn panno, che
lo muraranno ogni settimana.
- 7 L'Assolutioni, e benedittioni si dicano con voce sommessa, e solo
l'Heddomadario starà sempre in piedi, in quel mentre.
- 8 Quelli che fanno il Choro staranno di continuo senza man tello, &
ogni Sabato insieme cò l'Heddomadario farāno vna lista per
quella settimana del modo & ordine che si hà

- da recitare il Diuino Vfficio, e si metterà in luogo apparente.
- Ogni sera finita l'Oratione si dica il Miserere, & de profundis, con l'Oratione per viui, e morti, Omnipotens sempiterne Deus &c. e sempre innanzi detta Oratione si diranno le Leranie del Signore, & all'hora si volterà il poluerino; mà il segno della campana si farà nell'ultimo Salmo dell'Offitio.
- Le Cassette di catena per li spuri non si tenghino in loco palese; e nel caminare si camini sempre piano. Ecelebrandosi in Chiesa, mentre si dice l'Officio, alzandosi il Santissimo Sacramento si stia in piedi da quelli, che cantano in Choro.
- Dalla Communità de Frati la disciplina si farà in Chiesa tre volte la settimana doppo Matutino, nel qual tempo il sopradetto intonerà con voce alta quel versetto, Apprehendite Disciplinam &c. seguitando li Frati qualche lui dirà, cioè il Miserere, & il de profundis, cō l'Antifona, Christus factus est pro nobis obediens vsq; ad mortem, mortem autē Crucis, &c. con l'oratione, Respice quæsumus Domine super hanc familiam tuam, &c. quale finita, seguirà la Salue Regina, con il versetto, Ora pro nobis S. Dei genitrix, &c. cō cinque altre Orationi, la prima della Madonna. Omnipotens sempiterne Deus, qui gloriosa Virginis matris Maria, &c. la seconda dello Spirito Santo, Deus qui corda fidelium, ouero, Vre igne sancti Spiritus; la terza del P. S. Francesco, Deus, qui Ecclesiam tuam, &c. ouero, Deus, qui frigescente Mundo, &c. la quarta Pro peccatis, Deus, qui nullū respicis, &c. ouero vna di quelle quattro, che sono nelli Sette Salmi, la quinta per li viui, e morti, Omnipotens sempiterne Deus, &c. quale finita dirà, per Christum Dominum nostrum. nell'istesso tuono aggiungedo con sumessa voce, Diuinum auxilium maneat semper nobiscum. e finita che sarà si facci il segno, e si dici cinque Pater noster, e cinque Ave Marie, con le braccia in Croce.
- S'Ordina che nessuno de nostri Frati, canti in Chiesa, ò in Choro con canto fermo, ò figurato, lettioni, Epistole, Euangelij, ò altra cosa; mà il tutto si dirà semplicemente conforme al tuono delli Salmi ordinarij, che si soleno dire.
- Ne meno la settimana Santa si canti fuora del tuono ordinario: mà

da offeruari per li Frati Reformati, Min. Con.
come nelle Antifone, Responsorij, Versetti, Lamentationi, &
altre.

67

- 14 Il tuono sia conforme alla quantità, e numero de Frati, e sia sempre piu presto basso, e piano, che dicendolo alto, viene ad esser in deuoto.
- 15 Li Sepolcri che si faranno in quel tempo nelle nostre Chiese, siano semplici, e diuoti senz'argenterie, ò altre spese, e sontuosità secondo la nostra pouertà, e vi siano piu lumi di cera, che sia possibile, mà almeno quindici, senza di quelli d'oglio, che si metteranno conforme alla possibilità che ci sarà.
- 16 Che le bacchette per le tenebre siano prouiste dall' Accoliti; e si dispensino, mentre si dice, il Miserere; raccogliendole nel fine dell' Officio.
- 17 E se qualche Prelato, ò altra persona di qualità, venisse nei nostri Chori se gli facciano dal Superiore, & altri Padri le debite accoglienze, e riuerenze: e nel dispensare dette bacchette con la beneditione del Superiore si dia la bacchetta prima à quel Prelato, ò altra persona di qualità, che farà, poi gradatamente cosi le Palme, le Candele nella Purificatione, e la cenere.
- 18 I cinque Pater noster, & Aue Maria solamente si diranno con le braccia in Croce quelli però che si dicano doppò l'Oratione di Compieta, & il Venerdì in Refettorio auanti il pranso, e doppò la disciplina, e non altri.

Regole per li Sacerdoti, e Confessori.



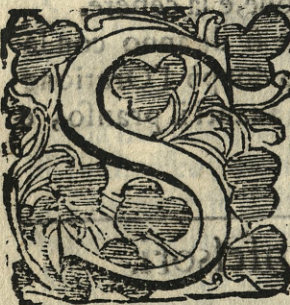
1 E l. celebrare oltra l'Oratione preparatoria attendano vn poco all'Oratione mentale, tanto nel principio, quanto nel fine della Messa. & auanti, e doppò quella si lauino sempre le mani.

2 La Messa, non si dica nè tanto alto, nè tanto basso, nè tanto in fretta, nè tanto adagio, che ecceda la mez'hora, eccetto se per sua diuotione celebrasse in qualche luogo priuato.

3 Il Secreto si dica chiaro, e distinto, mà che non s'in-

- tendono da circostanti: e nel voltarli sempre con gl'occhi dimessi in terra.
- 5 Nel confessare donne, si mostrino seueri più tosto, e rigorosi, che familiari; e si veda in loro vna certa grauità di Padre spirituale; Et nõ parlino cose nõ pertinenti alla Confessione, e bisognando fuor di quella, siano breui stando sempre con gl'occhi bassi, e modesti: e con esse circonspecti, & honesti nell'essame della sensualità.
 - 6 Se per la Confessione sia impedito d'andar alla prima mensa, vadi alla seconda. Et instantia non si Confessino secolari. E per li Prelati, e persone di qualità si tenga vno, ò più luoghi decenti a questo fine.
 - 7 Che nel comunicare, nel far l'acqua benedetta, nel vestir de Nouitij, e professarli si stia con la cotta.

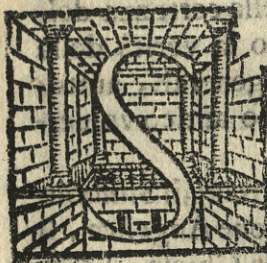
Regole per li Predicatori.

- 1  Ordina che i Predicatori nelle prediche che faranno, non passino il spatio d'vn' hora.
- 2 Si sforzino d'accomodarsi, e confermarli all'Auditorio, cioè al luogo, e persone cõ parole facili, e familiari per esser intesi dall'idioti, & ignoranti, che hanno bisogno piu di tutti.
- 3 Che non entrino in questioni difficili, ò controuersie scolastiche per mostrarsi Dotti, ne in ostentationi, e pompa di parole vane, & affettate.
- 4 Nel dichiarare la sacra Scrittura sijno nel senso approuato da Santa Chiesa, & alla commune interpretatione de' Santi Dottori, accettati, & approuati da quella.
- 5 Nell'addurre allegorie, ò essempli per vtilità delli Auditori, siano d'Aurhor, e Scrittori approuati da Santa Chiesa, & i piu facili, & a proposito che sia possibile.
- 6 Schifino di narrar historie profane, e massime di gentili, eccetto se non fusse per dimostrare qualche segnalato atto di virtù, che

- e per tutto s'astenghino di narrare inuentioni, fintioni, e fauole di Scrittori heretici, e gentili, essendo nella Scrittura Sacra, & altri Dottori Ecclesiastici, historie, & essempi assai piu a proposito, & efficaci.
- 7 Non publichino miracoli che non siano approuati da Santa Chiesa, & Authori approuati da essa, ne gratie notabili concesse a loro istessi, ò ad altri, senza espressa approuatione dell' Ordinario.
 - 8 Bisognando per il soggetto, e materia corrente, dir qualche cosa contro gl' heretici, auuertino di non lasciar gli animi dell' Auditori sospesi, ne occasione alcuna di dubitare della certezza della fede Catholica: E però prima proueranno la verità della Fede, con luoghi della Scrittura sacra, Concilii generali, autorità de santi Padri, e Dottori approuati, & vso antico vniuersale.
 - 9 Attendano sopra tutto à dichiarar l'Euangelio corrente, il Simbolo della Fede, l'Oratione Dominicale, la Salutatione Angelica, li dieci Commandamenti di Dio, e li cinque della Chiesa: l'efficacia, e gran virtù delli Sacramenti, massime della Confessione, e Comunione, per ficeuerli degnamente.
 - 10 Nel riprendere i vitii della carne occulti, non si diffondano, nè stendano molto, nè nel fatto, nè meno nelle circostanze di esso, accioche da riprensori non vengano ad essere banditori di quello in offesa del luogo sacro, e caste orecchie di molti.
 - 11 Che nel riprendere i vitii, sia con gran vehementia, e dispiacere d'animo, mà che non venghino ad esser intesi tacitamente, ò espressamente per qualche persona particolare.
 - 12 Li Predicatori in quella Città, ò Terra, nella quale predicarano, se vi faranno de nostri Conuenti, risiedano in essi non essendo molto discòmodo, e fatta la Predica, otto dì dopò Pasqua ritornino al luogo doue stano di famiglia, e nell'Adueto dopò li 6. di Gènero
 - 13 S'ordina, che nelle Prediche, e gesti loro, non mostrino segno di vanagloria, mà siano graui, e modesti, nè meno corrano, e saltino per il Pulpito.
 - 14 Vogliamo, che dopò hauere hauuta la licenza del Predicare, per molte volte s'esercitino à Predicare nei nostri Refettori: poi bino andare à Predicare in qualche Castello, ò Terriciola.

- 15 I Predicatori, & in particolare i giouani che studiano Filosofia, & Theologia, vadino ad essercitarsi per le piazze le feste, à dichiarare il Pater noster, il Credo, ò far qualche Sermone in terra, ò in qualche scabello, portando ogn'vno di essi vn Crocefisso, per quando vorranno commouere alla diuotione l'audienti, che sarà vn grand'acquisto d'anime; hauendone di questo hauuto la benedittione dal Vescouo ordinario.

Regole per la Libreria.



- 1 **S**ORDINA, che in tutti li nostri Conuenti, & in particolare nelle Città, e luoghi de Studi, vi sia vna stantia grande, con la chiave, doue si conseruaranno tutti i Libri de' Frati in commune, della quale n'hauerà cura vn Frate atto, & idoneo à quest'Vffitio.
- 2 Terrà la lista de tutti i Libri, che vi faranno; e non dij libro à nessuno, se prima non noterà il Libro, & il nome del Frate, etiam dell'istesso Superiore.
- 3 Che faccia prouisione di carta, penne, & inchiostro, per le necessità de' Predicatori, Studenti, & altri Frati.
- 4 Se sarà bisogno ligare qualche Libro, potrà chiamar vn Maestro in Conuento, dal quale anco lui potrà con la pratica imparare di legare: & essendoui nella nostra Riforma qualch'vno atto, & idoneo per questo fine, si potranno tenere l'instromenti.
- 5 Tutti i Libri habbino le scritte di fuora, acciò più facilmente si conoscano, & vi sia il nome del Conuento scritto, in lettere grosse di dentro, ò di fuori.
- 6 Che tutti i Libri stiano con ordine, secondo li Trattati, e materie, che sono; & ogni settimana siano netti dalla poluere, & acconci.
- 7 Non dia libro à Frate alcuno senza licenza spetiale, ò generale del Superiore del Conuento.
- 8 S'ordina di più, che tutti li nostri Libri siano legati poueramente, conforme ricerca la santa pouertà.
- 9 Non si possino alienare Libri fuori del Conuento, nè imprestarli, ò in qual si voglia altro modo leuarli, come si ordina nelle Constitutioni à carte 28.

da offeruarsi per li Frati Reformati, Min. Con.

71

- 10 Si proueda de Libri, secondo la qualità de' luoghi, acciò non vi siano Libri inutili, e superflui, mà si proueda conforme alla conditione de' Frati, che vi faranno.
- 11 Che ogni quattro mesi, il Guardiano visiti la Libreria, confrontando l'Inuentario suo, con quello della Libreria, & il Custode vna volta l'anno, e piu anco se sarà necessario.

Regole per le Celle.



- 1 **L**ELLA larghezza, o longhezza, s'è detto nelle Constitutioni, à carte 56.
- 2 Non si tenghi senza necessità piu d'un letto, dell'altezza, e larghezza, che s'hà detto nelle medesime Constitutioni, a carte
- 3 Vn Tauolino, vn Scabello, senza sedie, nè casse; e sopra il tauolino; vi stia vna picciola Scantia per tenere alcuni Libri; nè vi sia in detta Cella luoghi da ferrare, ò celare cosa veruna, e doue si trouaranno, s'habbino subito da far turare.
- 4 Non si tenghino chiauì, nè forte alcuna di serrature nelle porte di dette Celle, mà s'apriño tutte in vn medemo modo.
- 5 Non si tenghino piu di trè, ò quattro Imagini per ciascuna Cella, di carta lenz'oro, & argento, con li telari, mà senza cornici, ò vero fatte per mano di Pittore, & se tale fossero date, ò lasciate a' Frati, si mettano in luoghi publichi.
- 6 Nella porta, si tenghi vn'Imagìe dalla parte di fuori; e similmente di sopra di essa, vi stia vn Santo del nostro Ordine. Si potrà anco tenere in detta Cella trè, ò quattro sentenze de Santi, ò della Scrittura, che non sia la carta per ciascuna di essa larga piu di sei dita, e longa quattro palmi.
- 7 Vi stia il Fonte dell'Acqua benedetta, la Lucerna, che di giorno non sia veduta, ne anco si affissino al muro Candele di cera, ne s'imbratti in qualch'altra maniera.
- 8 Ogni Cella, habbi vna testa de Morto naturale, ò almeno Stampata, quale starà di continuo in luogo apparente, che si veda da

- quando non ci pensa, e preghi per l'Anime del Purgatorio.
- 9 Chesi spazzi ogni giorno la mattina, accomodando la Coperta sul pagliariccio, e rassetti la Cella, ne si dorma dentro, ò sopra la detta Coperta.
- 10 Senza licenza del Superiore, ò del Frate, vno non possa entrar in Cella dell'altro.
- 11 Il Superiore, almeno dui volte la settimana, in tempo di notte, visiterà le Celle de i Frati, per vedere come dormeno, e che fanno, e non potendo per se, lo facci il Presidente.
- 12 Non si tenghino nell'impannate, ò finestre vetri, ma ogni cosa sia ad vn modo, e però nessun Frate di qual si voglia qualità, ò conditione, tenghi cosa piu, ò differente da gl'altri, mà che siano tutti vniformi.

Regole per il Portinaro.

- 1  ORDINA, che il Portinaro tenga vna Tabella, nella quale siano scritti tutri li nomi de' Frati, con li loro segni; e quando li Frati escano fuori, debbano mettere li loro segni; e similmente quando tornano, leuarli, acciò possi sapere, se sono in casa, ò nò. E sia il detto Portinaro, persona di satisfattione, & ornato di prudenza, e diuotione, per esser' il primo Vffitio del Conuento.
- 2 Non debba far'imbasciata alcuna à nessun Frate fuor di tempo, ò quando stia nella mensa; eccetto che se non fusse necessità, ò qualche persona di conditione.
- 3 Che tutte quelle lettere che sono indirizzate à Frati, le dia prima al Superiore. Si guardi di dar lettere a' Forastieri, e secolari, senza licenza generale, ò particolare del Superiore.
- 4 Nell'ingresso delle nostre Porte del Conuento, doue sarà commodità di stantie, dedicate per trattenimento de' Secolari, si tengano alcuni libri spirituali, incatenati al muro, tre, ò quattro, conformi alla grandezza del luogo, con figure in telaro, sentenze de' Santi in lettere grandi, & altre cose spirituali.
- Quando verrà qualche Frate forastiero, d'ordini le porte...

da offeruarsi per li Frati Reformati, Min. Con.

73

- 6 Habbia da conuersare con tutti, tanto forastieri, come domestici, con tal modestia, e parole spiritali, che dalla sua religiosa modestia, e parole diuote, di lui ne resti ogn'vno edificato, e sodisfatto.
- 7 Nel venire l'elemosine alla porta, apuisi il Superiore di subito, ne porti cosa veruna a' Frati, senza sua licenza, e saputa.
- 8 Nel dispensare l'elemosine a' poveri, sia vniforme, mà alli piu bisognosi, sia con licenza del Superiore, volendogli dare qualche cosa di piu.
- 9 Habbia da procurare, che quando verranno Prelati, o altri di conditione, siano accompagnati da qualche Sacerdote, o altro Frate di satisfatione.
- 10 La porta sia sempre serrata, e le chiavi le tenghi di continuo appresso di se.
- 11 A mezz' hora di notte al più, ferri la porta: e suonato il Silentio comandato. Chiauì al Superiore, e se fossero Frati fuori, lo faccia auuissato.
- 12 Che non pigli cosa alcuna da secolari per conseruarsi in Conuento senza espressa licenza del Superiore, ne meno si prestino a loro cose del Conuento.
- 13 Quante volte il Medico verrà in Conuento per visitar gli Infermi, dia il segno con la Campanella dell'Infermeria, acciò l'Infermiero sia presente alla visita, e l'Infermi stiano in ordine.
- 14 Che per portinaro si elegga qualche buon Laico di sodisfatione, e se non ve ne fosse a proposito, si metta qualche Sacerdote per modo di prouisione, e sempre siano dui portinari nelli Conuenti delle Citrà.
- 15 Oltre la prima porta vi sia nella scala del Conuento vn'altra porta serrata, che ne Frati, ne Secolari possino salire su, senza che l'apra il detto portinaro dalla parte di fuori, mà di dentro sia à volontà de Frati nel giorno.

Regole per l'Infermiero.



- 1 **S**ORDINA, che l'Infermiero habbia cura d'far provisione di tutte quelle cose necessarie, che spettano per l'Infermi, eccetto però alcune cose, che per consiglio del Medico non si possano fare in casa; mà come sono certe sorti d'Ogli, Vnguenti, Siropi, Conserue, & Acque, si potranno tenere, e fare in casa.
- 2 Gl'Infermieri, bisogna che siano persone molto prudenti, accorti, diligenti, e pieni di gran carità, patientissimi, non sdegnandosi, ò alterandosi, per qual si voglia cosa detta, ò fatta dall'Infermi; pur che le cose ordinate dal Medico, non se gli manchino.
- 3 Habbia vna stantia con la chiaue, ò armario, doue si conseruano tutte le cose spettanti all'Infermeria, & ogni sorte di vasi; e non essendo sufficiente vn Frate, se li dij vn'altro per aiuto.
- 4 Mettendosi qualche Frate al letto, non se gli dia nessuna sorte di medicina, se prima non è Confessato, e comunicato.
- 5 Venendo il Medico à visitar gl'Infermi, stia alla presenza sua, riferendogli tutto quello, che à detti Infermi li sarà occorso; & esseguendo con diligenza tutto quello che da lui sarà ordinato.
- 6 Che non condescenda mai alla volontà dell'Infermo, se non in quello, che li sarà ordinato dal Medico.
- 7 Che tutte le cose de gl'Infermi, tanto viuande, quanto altre cose siano nette, e polite; & alli suoi tempi, con quella diligenza, che sarà possibile.
- 8 Ogni giorno si scopino le loro Celle, adornandole di qualche fiore, ò verdura, per consolatione di detti Infermi.
- 9 Che à detti Infermi, non essendogli molestia, si legga da qualche Frate alcun libro spirituale; dicendogli sempre parole di consolatione, e diuotione.
- 10 L'infermo, per mostrarfi ch'habbi fatto profitto nella Religione; si sforzi con documenti spirituali, essortare à tutti quelli che lo verranno à visitare, nella pazienza, & altre virtù.
- 11 Non permetta, che li Conualescenti si leuino dal letto, e non

- da offeruarsi per li Frati Reformati, Min. Con. 75
licenza, & alli detti Conualescenti si diano quelle cose, che ad
esso Medico saranno ordinate, col parere anco del Superiore.
12 Si procuri, se commodamente si potrà fare, che li Conualescenti
siano separati da gl' infermi, e che mangino separati da loro.
13 Infermandosi alcun Frate, subito lo riferisca al Superiore, acciò
sapendosi, possi esser visitato da gl'altri Frati, e proueduto, &
aiutato di rimedij spirituali, e corporali.
14 Ogni Infermo si comunichi vna volta la settimana: e quanto
piu il male cresce, e vā peggiorando, ò auuicinandosi alla morte
se li dia tanto piu spesso il Sacramento non essendo impedimento
da parte dell'Infermità.

Regole per il Communiero.



- 1 Ordina che il Communiero habbia in lista tut-
ti li panni della Communità, e che li laui, li
rapezzi, e facciali tutto quello che li bisognerà.
2 Ogni Sabato la sera dispensi per le Celle de Fra-
ti le mutande, e fazzoletti: ma li fazzoletti doi
volte la settimana nell'estate, cioè il Mercordi,
& il Sabato: e nell'Inuerno vna volta, e più
se sarà dibisogno.
3 La Domenica mattina auanti Prima raccogli con la cesta tutti li
panni lordi, e sempre tenga il numero di quelli che piglia rà, e
che darà.
4 Tutte le Sandale, ò suole che lasciano li Frati, se tenga bene in
ordine, & acconcie, anco li cordoni, capucci, tutti separati, e
distinti si tenghino, per li bisogni de' Frati.
5 Le suole che porteranno li Frati non siano piu di tre suole, senza li
tacconi, e le correggie siano senza filo bianco, ne meno all'ha-
bito si veda curiosità di punti di filo, ne fodere, ne pezzi di pan-
ni sottili, ò tela, perche dimostrano sensualità.
6 Habbia d'hauere cura di tutti li panni di lino, che sono necessarij
a' Frati, e li habbia da dispensare due volte la settimana, & a lui
toccherà hauer pensiero di tutta la biancheria del Conuento, suo-

- Regole particolari, e Cerimonie
- 76
- 7 Se nella Comunità non vi fussero habiti sufficienti, ò molto disfatti, il Guardiano, nel far gl' Habiti à Frati, non aspetti che siano molto consumati, ò guasti, non ostante la dichiarazione fatta nelle Constitutioni del secondo Capitulo, à carte 11.
- 8 Li mantelli de Frati nell'estate siano in Comunità, e mentre il Communiero accomoderà li panni della Comunità, alli Frati, nò li tenghino piu di tre giorni, e se piu bisognasse, con licenza del Superiore. E nel renderli siano però puliti, e netti.
- 9 Le sacchette che li Frati forestieri porteranno, ò altre cose loro, consegnate alla Comunità, non si diano dal Communiero senza saputa del Superiore.
- 10 Il rapezzare le sandale, habiti, ò cuscirli, tanto quelli della Comunità, quanto quelli de gl'altri Frati del Conuento, non essendo Laico della professione, spetta à detto Communiero, dando se gli per aiuto vn' altro Laico, ò Sacerdote, se egli solo non potesse.

Regole per li Cercatori.



- 1 He i Cercatori delli Conuenti siano, potendosi, li più maturi d'età, e più esemplari e deuoti, acciò co i lor esempi habbino ad edificare, e ben' instrutti della pouertà per il ricorso ad amici spirituali in quel che spetta à loro.
- 2 Venendogli negata la limosina nò mostrino faccia turbata, ne dichino parola alcuna: mà inchinando il capo con pazienza vadino in pace: e l'istesso faccino, quando non li fosse data la quantità, ò qualità delle cose che desiderano.
- 3 Si sforzino di non andare separati l'vn'dall'altro: ne meno tanto lontani, che in breue non si possano ritrouare.
- 4 Non contendano insieme per strada, ne meno con altri cercatori, mà siano miti pacifici, & humili, come ci ammonisce il nostro Serafico Padre.

- e peggio con donne; mà bisognando stiano con gl'occhi bassi, e modesti con decenza religiosa, e si spediscano con breuità.
- 6 Habbino pensiero li nostri Superiori, che i laici sappiano qualche essemplio; ò qualche miracolo de Santi, ò la vita di essi, & altre cose spirituali per edificare il prossimo nelle occasioni.
- 7 Fuggano la vanagloria, e la iattantia, acciò non perdano le fatiche appresso Dio.
- 8 S'astenghino affatto di portar nouelle, ò casi successi nella Città: ne siano curiosi ad inuestigarle, ne tampoco parlarne cò secolari.
- 9 Non siano molto importuni alli diuoti nel dimandarli l'elemosina, nè li siano molesti, con andarui spesso disordinatamente.

Regole per il Foresterario.



- 1 Vuistato il Foresterario dal portinaro della venuta de' Frati forastieri, dopò resa obediencia al Superiore, pigliarà le sacche loro, e le consegnerà al Communiero.
- 2 Auuisi il Cuciniere di metter l'acqua al fuoco per lauargli i piedi, e fargli qualche cosa più de gli altri; mà di poco momento.
- 3 Dopò che haueranno mangiato, dia il segno per lauargli li piedi, e fattogli da tutti le accoglienze di charità, l'accompagnerà alla Cella.
- 4 Habbi cura la sera di portarli la lucerna d'oglio accesa, insegnandogli il Choro, la Chiesa, & i luoghi comuni.
- 5 Che tenghi li sciugatori: e s'haueranno bisogno, li asciugará; e se detti Frati forastieri volessero mutarsi, faccisi dare dal Communiero le cose necessarie.
- 6 Che habbia pensiero di lauarli gl'habiti, scaldarli, farli la scotola, e polirli, come conuiene, e ricerca la charità.
- 7 Li conduchi alla Mensa, assegnandogli il luogo che li conuiene.

Regole per il Canneuario.



1. **L** Canneuario non metta il vino alla mensa, che non sia competentemente adacquato per ordinario, oltra del vaso dell'acqua, che vi metterà; perche così richiede la nostra pouertà.
2. Il pane che auanza della mensa si dia alli poveri, potendosi commodamente, e tanto se ne tenghi, quanto sarà sufficiente per li Frati, & il resto si dia a' poveri.
3. Ogni giorno debba polire, e nettare le tazze, boccali, & altre cose appartenenti al suo Officio.
4. Due volte la settimana muti le saluiette alla mensa, la Domenica, & il Mercordi.
5. Copra il pane con la saluietta piegata dalla parte di dentro, e fuora, mettendoui il cortello dentro, eccetto quello del Superiore, che per far' il segno, si metterà di fuori.
6. Sentito c'hauerà il segno del Sacrestano, suoni il primo segno della mensa; e nõ si suoni il secondo senza commandamento del Superiore: e mentre si stà alla mensa, non si suoni Aue Maria: mà innanzi, ò dopò, secondo i tempi.
7. Doue son molti Frati, che per occorrenze non possono conuenire alla prima mensa, si suoni ad hora comoda, per gl'altri, il segno della seconda, et si leggerà di continuo.
8. Nel benedire la Mensa, l'Heddomadario incomincerà Benedicite, e risposto c'haueranno i Frati, comincerà solo, Oculi omnium, &c. ò vero secondo i tempi che occorrono, seguitando l'altri Frati il resto del Versetto.
9. Dal Canneuario non si mettano mai frutti in tauola di scorza dura se prima non saranno rotti, e spezzati.
10. Quando per il gran caldo si starà alla mensa, il Superiore dispenserà di star col capo scoperto.
11. Stia accorto il Canneuario, e quelli che seruono alla mensa, à quello che manca in tauola, acciò nessuno ardisca di sonar' li boccali ò con cortelli su la mensa: e quelli c'hanno questa cura, siano prudenti, modesti, come se seruissero à gl'

da offeruarsi per li Frati Reformati, Min. Con.

79

- 13 Nel leuare dalla mensa li piatti vori, si pongano nell'istesse tauole, che seruano per portar' alla mensa, & in quel medesimo modo che portano in tauola, li leuaranno.
- 14 Quelli che seruiranno alla mensa, saranno li Chierici, c'haueranno fatta la Collettaria passata, ò presente, se per lo studio non fossero impediti.
- 15 Che le miche del pane che restano nella saluietta non si buttino, mà si mangino, ouero si mettano dentro l'istessi piatti; e non si gettino per terra ossi, ò cortecce, e reliquie de frutti, ò d'altre cose.
- 16 Quando si beue, si tenga la tazza con due mani, e si guardino in nissun tempo, & occasione inuitare à bere altri, con segni, ò con altre sorte di parole.
- 17 Non si dispensi silentio in nessun tempo, eccetto in alcune rare occasioni; mà nella venuta de secolari mai, eccetto se fosse Prelato, ò persona di Titolo, ò il Fondatore del Conuento, chiedendolo da essi, al Superiore, lo dispensarà solo à quattro Padri; ouero se altro, da persona forastiera chiedesse, mà però con quella decenza, che si deue à Frati, che mangiano il pane di lagrime, e di dolori; e si dispensarà dopò letta la seconda Lettione de' libri spirituali.

Regole per il Cociniero:

- 1  Ordina, che l'Officio del Cociniero sia d'apparechiare tutte le viuande per le necessità de Frati con diligenza possibile, mà specialmente con amore, e carità: e nel mandarle alla mensa, siano subito mandate, finita la benedittione.
- 2  Habbia da sapere il Cociniero il numero de i Frati, tanto della fameglia, quanto de i forastieri in vna lista notati.
- 3 Non cocinino cosa alcuna particolare, ne meno abbruggi legne fouerchie, & habbia polite, & in ordine, tre, ò quattro tauole per portar li piatti alla mensa.

- 4 Per nissun modo si vfi da nostri Frati, mangiar cose condite con spetie, ò altre cose aromatiche.
- 5 La minestra, che auanzarà, la metti in vn vaso separato per li poueri, e faccia alle volte d'alcuni residui minestra per loro, dandola al portinaro, per dispensarla.
- 6 Tenghi sempre vn zinale di corame, ò d'altra sorte: & habbi tutti gl'instromenti della cucina netti, e politi.
- 7 Che serua la prima Messa, ouero il suo compagno, se la necessità richiederà d'hauerlo.
- 8 Li piatti li lauarà il suo compagno, ò altro Laico, mà se vi sono Chierici che non attendano allo Studio, li lauaranno essi, e se altro vorrà fare quest'atto d'humiltà, se li conceda.
- 9 Il primo, e secondo giorno che li Frati forastieri de' nostri saranno venuti si faccia qualche cosa particolare più del solito, solo per segno di carità, e nell'acqua per lauar li piedi, si metta qualche herba confortatiua.
- 10 Nell'Inuerno habbia cura poco auanti che finisca l'oratione doppo Matutino d'accendere il fuoco; e quei Frati d'haueranno bisogno di scaldarsi, recitino mentre si scaldano, qualche cosa spirituale.
- 11 Quelli che lauaranno i piatti, in quel mentre diranno Aue Maria, Pater Noster, ò recitaranno la regola, ò Salmi, Hinni, &c. con voce intelligibile, e diuota.
- 12 Nella conserua di fuoco, che ogni Cociniero tenerà nella cucina, sarà ferrata con la chiauè, doue si manteneranno in caldo le minestre, e sempre starà prouisto per due persone, oltra il numero de' Frati ordinarij.



Regole per tutti li Frati



1. **S**i determina, che vna volta il Mese, si habbiano da congregare insieme tutti li Frati, della famiglia del Conuento, che hanno Voto, e ciascheduno ordinatamente dirà li bisogni della casa si dell'offeruanza della Regola, e Constitutioni, come anco delli negotij necessarj in beneficio publico, & anco del progresso che si fa nel profitto spirituale, e suoi impedimenti, dandosi il tutto per nota, e per scritto al Superiore, & conuenendo più Frati, in vn parere, si debba da esso, e da gl'altri eseguire quel tanto, che sarà da loro giudicato, e determinato, intocando nel principio di essa Congregatione, l'aiuto dello Spirito Santo, e nel fine facendogli il rendimento di gratie.
2. Il Superiore, non tanto è posto per gouerno de' Frati nelle cose temporali, quanto anco nelle cose Spirituali, e però ogni sei mesi, ò meno: tutti li sudditi deuan manifestare à detto Superiore la loro volontà, e tentatione, le difficoltà che patiscono, e tutto quello che conoscano esser in danno, e pericolo della loro salute, e questo e sotto sigillo di confessione, ò secreto, ò d'altro modo come ad essi sudditi piacerà; & il detto Superiore, deue da vero Padre amoreuole, aiutarli, ammonirli, e prouederli conforme alli bisogni da essi manifestati.
3. Che il simile deue fare ciascun Frate penitente col suo Padre spirituale determinato, al quale deue manifestare tutta la sua coscienza, propositi, e pensieri buoni, e mali, che li vengono, & ogni cosa spirituale deue fare con sua licenza, e sua participatione. E però non si deue ne si puol mai mutar confessore senza necessità.
4. Ogo vno due volte il giorno farà l'essame della coscienza, ma quella della sera si farà immediatamente sonato il silenzio, nella sua Cella inginocchi, per mezo quarto d'hora, qual finito si sonerà il Silécio, e potrà in quel mentre il Superiore andare a vedere se da tutti s'offerua. E se alcuno la tralasciasse, habbia da mortificarlo.

- 8 **5** Nel' vscire di Conuento, pigliando l'Acqua Benedetta, faccino
nel luogo deputato, vn poco d'Oratione, il qual luogo è facile de-
putarlo, doue sarà vn Crocifisso, o Imaginatione della Madonna, e d'al-
tri Santi, con vna, o due Orationi, nel fine del Breuiario.
- 6 **6** Nell'andar fuori, debbano andare con gl'occhi bassi, e modesti,
non guardando né in quà, né in là per le finestre, né in altri luo-
ghi curiosi.
- 7 **7** Che non camininò con la testa piegata alla destra, o alla sinistra
parte: mà dritta, con grauità, e modestia, come si conuiene.
- 8 **8** Che portino le mani nelle maniche, l'vna dentro l'altra, o vero
congiunte al cordone, se fosse per troppo caldo.
- 9 **9** Ogn'vno porti la Corona cinta dalla parte sinistra, & il Cordone
pendente alla parte destra, l'habito piegato auanti, e dietro con
due, o tre pieghe.
- 10 **10** Stiano nel conuersare, con il volto sereno, senza cresparsi il Fronte,
non mouendo il capo leggermente, o con le mani, o facendo
cenni d'occhi, o altri simili gesti, disconuenienti alla modestia,
& riuerenza Religiosa.
- 11 **11** Il volto in tutte l'attioni più presto mostri allegrezza, che tristez-
za, e dissolutione.
- 12 **12** Non si cammini troppo in fretta, se non fosse qualche gran neces-
sità, mà che s'habbia riguardo al decoro religioso.
- 13 **13** Il parlare, non sia forte, mà con voce bassa, & humile, mo-
strando sempre la conuenienza, che si deue nella nostra vita: e di
questo s'habbia particolar diligenza, e studio.
- 14 **14** Nel parlare, sempre il Maggiore habbia da parlare, & il compa-
gno non interrompa, eccetto se non hauesse hauuta licenza, o
fusse stato domandato: e si guardino sopra tutto di contradire
a quel che hà detto l'altro, o negarlo, o ridersene, o attristarsene:
mà in casa solo potrà auuissarlo, & ammonirlo.
- 15 **15** Che nel sedere non si metta vna gamba sopra l'altra, mà accop-
piando li piedi vualmente, modestamente, & honestamente.
- 16 **16** Che non muouano, sbattino i piedi, e mani, o le stendano in qual
si voglia modo illecito, & indecente.
- 17 **17** Che mentre essi Frati vanno per strada, non vadino negoziando,
o contrastando. Et il Superiore sapendolo, in questo potrà cor-
reggerli.

da offeruarsi per li Frati Reformati, Min. Con.

83

78

reggerli con penitenze, perche danno a secolari, grande ammiratione & segno d'estinto spirito.

- 18 Vogliamo ch'ogni volta, che li Frati vdiranno nominare nel recitare l'Vffitio, ò Messa, il nome di Giesù, di Maria, del P. S. Francesco, s'inchinino col capo scoperto, e particolarmente quando si trouano congregati insieme. Similmente in alcuni Versetti de Salmi, doue chiaramente si benedice, s'adora, ò si santifica Dio, ò il nome suo, ò si rendeno gratie. L'istesso faranno ogni volta, quando sentiranno il nome del Santo nelle Orationi, & in ogni principio dell'Hinni.
- 19 La genuflessione sin'à terra si farà nel Verbum caro factum est; & Homo factus est: Et procidentes adorauerunt eum, &c. De qua natus est IESVS, qui vocatur CHRISTVS: Quos pretioso Sanguine redemisti: O Crux Aue spes vnica: Aue Maris Stella: Nos quoque, qui sancto tuo redempti Sanguine sumus: Tantum ergo Sacramentum, &c. Et in tutte l'Antifone della Madonna, dopò Compieta, e nell'Antifone di San. Francesco: S. Francisce propera. Veni Pater, &c. Salue sancte Pater. E delli Passij in quelle parole. Emisit Spiritum, &c. & ogni volta che si passerà dinanzi il Santissimo Sacramento.
- 20 La profonda riuerenza qual si fa col capo, e con la schiena si farà nel Gloria Patri, nel fine dell'Hinni: Suscipe deprecationes nostras: Gratias agimus tibi: Gratias agamus Domino Deo nostro, & in tutti gl'Altari nostri si tenga vn Crocefisso.
- 21 L'Vffitio, c'hanno da recitare i Laici, saranno per il Matutino, 24. Pater noster, e 24. Aue Maria: per Prima, Terza, Sesta, e Nona, e Compieta, per ciascheduna di esse sette Pater noster, & altrettante Aue Marie, e dodeci per il Vespro: e detto Vffitio l'habbian da dire inginocchione, ò vero in piedi: Et acciò c'habbiano maggiore occasione di darsi all'Oratione mentale, & alla diuotione, se gli è composto l'Vffitio, che ciascun Pater noster, & Aue Maria, hà il suo Misterio, e punto di meditare. Si come nel fine si può vedere.

BREVE COMPENDIO DE GLESSERCITII SPIRITUALI.



VESTI Essercitij sono non solamente vtili; ma necessarij per l'acquisto delle virtù, per cōseruatione, & aumento della gratia. Per questi essercitij si rinnoua il Spirito della Charita d'Iddio, si rinforza contra le tentationi, e si compone l'huomo nell'interior dell'anima, con tutte le virtù. Questi fanno che sia vero Frate non d'habito; mà di costumi; non di parole; mà di fatti. Da quì mortificationi, da quì humiltà, da quì charità, da quì ogni bene. Questi discacciano la superbia, l'ambitione, la iattatìa, e la vanagloria, & abboriscono ogni sorte di vitio, e peccato. San Bonauentura à questo fine compose vn libro, detto l'huomo interiore. Il P.S. Francesco voleua che vi fosse vn luogo solitario, nell'eremo oue si ritirassero di quando in quando alcuni Frati per attendere alla vita contemplatiua: e li Laici l'hauessero da gouernare: che per questo fine li diede il titolo de Madri, e le Constitutioni Farinerij, al Capitolo Terzo l'accennano. Perquesti istessi essercitij in molte Religioni si è veduto, e si vede grand' offeruanza, perfettione, e progresso nella Chiesa d'Iddio in salute di molte anime: e finalmente la fel. mem: di Clemente Ottauo, per animar tutti ad abbracciarli, concesse Indulgenza Plenaria, à chi per 10. giorni li farà di continuo. E però s'è dato questo Breue Compendio, con alcune poche Regole generali, con accehnar alcuni Autori, per solamente dar lume, e modo di farli, fin tanto, che vn deuoto Frate le metterà in luce per commodità de tutti.

Auvertimenti Generali per detti Essercitij.

- 1 **P**rimieramente colui, c'haurà da fare gl'essercitij, sia prima confelsato, e comunicato. E se sarà Sacerdote, dica Messa ogni mattina, potendo, e gl'altri, doi volte la settimana si cōmunicherāno.
- 2 Si ritirerà in vna stanza separata, e remota alquanto da gl'altri, dalla quale non vscirà, se non per dir Messa, ò per le recreationi determinate: Nè parlerà con nessun Frate, fuori del Maestro, che l'instruisce.
- 3 In detta stanza sarà vn Tauolino, doue saranno alcuni libri spirituali, seruendosi di loro, secondo ordinarà il Maestro de gl'essercitij: essendoui anco commodità di poter scriuere.
- 4 Vi siano doi Scabelli da sedere: Eltrà l'altre figure vn Crocifisso, con vna, ò due discipline, & altri instrumenti di penitenza.
- 5 Il Frate che porterà da mangiare, sia persona diuota, e sopra tutto di pochissime parole, non dimorandoui, ne portandoli auuisci, e nuoue di Conuento, ò del secolo, & a lui potrà esso manifestare i suoi bisogni.
- 6 Nel primo ingresso, tanto il Frate, come il Maestro, legga la breue Instruttione, per far l'Oratione mentale del P. Luca Pinelli: che detto Frate l'habbi ben impressa, e la capisca con molta attentione, come cosa necessaria à quest'essercitij.
- 7 E necessaria la contritione, e dolore di tutt'i suoi peccati, con fermo proposito di non commetterli per l'auuenire. E questo è la base, e fondamento di questi essercitij spirituali.
- 8 Trouandosi la persona, che fa detti essercitij, arida, e senza nissuna diuotione, che per lo più procede dalli cattiuu habiti passati, ò vero da molti, e diuersi negotij, che distraeno la mente: è bene, che facci qualche penitenza corporale; come macerar la carne, & il corpo con celitij, corde nodose, cinte di ferro, fatti discipline: ò il lasciar qualche parte de cibi, vino, ò dormire sopra le tauole: mà però il tutto si facci con discretione giudicata dal Maestro.
- 9 E quando si vede, che per tre giorni con vna sorte di penitenza

- 8 per debolezza di complessione portasse pericolo d'infermarsi, fac
4 ci spesso l'essame della coscienza, per discacciar detta aridità,
5 e negligenza, della quale deue tremare, che il giuditio di Dio,
10 ciò li permette, ritirando sopra di lui le sue gratie;
- 6 Il fine di questi essercitii non è affliggere il corpo, mà la mortifi-
11 catione della propria volontà, e passioni, & estirpationi di quei
7 cattui habbiti, alli quali si troua inclinato, & acquista virtù.
- 8 A tutto quello che si leggerà, si stia con grandissima attentione, e
9 s'intenda, e capisca molto bene. E si possono doi volte rimeditare
12 l'istessi punti.
- 13 Il Ministro nel comunicare, mostri grand'affetto, e per esplicar-
li, è necessario, che sia padrone di quanto hà da dire.
- 9 Il Frate, deue vbbidire à detto Maestro in ogni cosa, & à lui si
deuono manifestare tutte le tentationi occorse in detta Oratione,
gl'impedimenti, l'aridità, e l'abbondanza della gratia, li buoni
proponimenti, e le sante inspirationi: e tutto quello che nell'
Oratione li è interuenuto in bene, ò in male: mà li buoni Propo-
nimenti, li noterà in vna carta.
- 4 Potrà ne gl' essercitij distrattiui lauorare, ò nella stanza, ò nel giar-
dino, non per fatigare; mà per essercitij, ò recreatione dell'animo.
- 5 Potrà il Frate, mentre farà detta Oratione buttarfi con la faccia
in terra, mettersi con le braccia in Croce, & in altri, che la diuo-
tione lo spingerà.
- 5 Mentre li giorni anderanno crescendo, ò mancando, s'anderà ca-
minando col medesimo tempo, senza alterare la diuisione del
tempo de gl' essercitij.
- 7 Gl' essercitij spirituali, non si proibiscono à chi li vorrà fare più
spesso frà l'anno, nè per vn mese continuo, si come faranno i No-
uitij; pur che si conosca profitto spirituale.
- 8 Il continuare quest' Oratione, viene ad essere da Dio, più da pec-
cati purgato: nell' imitar le sue virtù, più illuminato: e nell' amar-
lo più infiammato.



Diuisione del tempo, & hore de gl'Essercitij Spirituali, e prima nell'Istate.

- 1 **S**'Anderà à letto ad vn'hora di notte: alle cinque si leuarà à Matutino, qual finirà alle sei, e mezo, e tornerà poi a riposarfi sin'alle otto.
- 2 Dalle otto, sin'alle noue, e meza, l'Oratione mentale, della quale mez'hora, vn quarto si spenderà per la Preparatione innanzi la detta hora; e l'altro quarto per la Reflexione, si come al suo luogo si dirà.
- 3 Dalle noue sin'alle dieci, si recitarà Prima, e Terza, e la lettione per la 2. hora dell'Oratione.
- 4 Dalle dieci, sin'alle vndici, la Messa Inlusa la preparatione, & il rendimento di gratie di essa.
- 5 Dalle vndeci, sin'alle dodeci, la recreatione, ò legga, ò scriua.
- 6 Dalle dodeci sin'alle quattordici, la seconda hora dell'Oratione, con recitar l'hore di Sesta, e Nona.
- 7 Dalle quattordici, sino alle sedici, sarà incluso il pranso, & vn'hora di riposo.
- 8 Dalle sedici, sin'alle diciasette, e mezo, la terza hora dell'Oratione.
- 9 Dalle diciasette, sin'alle vinti, e mezo: Vespro, & essercitij distrattiuu
- 10 Dalle vinti, sin'alle ventidua, la quarta hora dell'Oratione, e Compiera.
- 11 Dalle ventidua, sin'alle ventiquattro, la cena, e recreatione.
- 12 Dalle ventiquattro, sin'ad vn hora di notte, l'essame della coscienza, e la preparatione per il seguente giorno.

Nell'Inuerno.

- 1 **S**'Anderà à riposarfi a doi hore di notte, poi si leuarà alle sette per il Matutino, e finirà l'Oratione alle dieci.
- 2 Dalle dieci, sin'alle dodici, si riposerà.
- 3 Dalle dodeci, sin'alle tredici, e mezo, farà la Prima hora.
- 4 Dalle tredici, sin'alle quindici, recitarà l'Hore, con la Messa, e sua preparatione e rendimento di gratie.

Regole Particolari, e Cerimonie,

- 5 Dalle quindici, sin' alle sedici, e mezo, la Seconda hora.
 6 Dalle sedici, sin' alle diciotto, e meza, essercitij distrattiui con l'ho-
 4 re di Sessa, e Nona.
 7 Dalle diciotto, e meza, sin' alle vinti, Vespito, & Lettione.
 5 8 Dalle vinti, sin' alle vent' vna, e meza, la Terza Hora.
 9 Dalle vent' vna, sin' alle ventidua, e meza, essercitij distrattiui.
 10 Dalle ventidue, sin' alle ventiquattro, la Quarta hora.
 6 11 Dalle ventiquattro, à due hore di notte, la Cena, l'Essame, e la
 7 Lettione, ò Preparatione.

Che cosa sia Oratione, e come si faccia.



Oratione è di due modi, cioè, Vocale, e Mentale. La Vocale, si fa à fine di eccitare, e fiegliare la mente, per leuarla in Dio, che è la Mentale. E però si dice l'Oratione, essere vn' eleuatione di mente in Dio, cioè vn rappresentarsi dinanzi à lui, con la mente à guisa di figliuolo innanzi à suo Padre; come reo innati à vn seuro Giudice; come vn Fratello innati all' altro, come sposa, al sposo, & in altri, diuersi, e varij modi. Distinguesi il Meditare in essa Oratione Mentale, dal contemplare. Il Meditare, è atto dell' intelletto, qual discorre, o pensa sopra qualche Misterio: e si fa a fine d'arriuare alla contemplatione, qual' è atto della volontà, che s'infiamma, e s'innamora della cosa meditata, e con grand' affetto di cuore l' ama, e la desidera. Da qui vengono li Sospi, & Esclamationi, da qui diuersi Gest, Concetti, Colloquij, Soliloquij, Lamenti, Ammirationi, Ebriachezza di Spirito, Ratti, & Estasi.

Si suole alli principianti assegnare alcuni punti per far' Oratione, come Lettione, Meditatione, Rendimento di gratie, Offerta, e Petitione, come a nouelli soldati di Christo, la Lettione sarà di qualche libro Spirituale, della vita di Christo, della Madonna, e delli Quattro Nouissimi, per cauar li Punti della Meditatione, & il legger di quello deue esser adagiato, moderato, & a tempo. La preparatione è di due sorte, remota, e propinqua. La remota, è guardarsi di non offender Iddio, e di non imbrattar la conscien

za di peccato Mortale; pensando, che nel tempo dell' Oratione Iddio non lo essandirà. Secondo quel detto, Peccatores Deus non exaudit. E però s'imaginarà, e di continuo penserà di stare nella sua presenza. E molto lodarei imitare in questo, alcuni buoni religiosi, che sogliono portar qualche segno, che col spesso vederlo, o toccarlo, si raccordino d'Iddio.

- 5 La propinqua è, la consideratione della sua viltà, e bassezza: della grandezza, e bellezza di Dio, qual sarà doppo hauer capito bene, o letto il punto della meditatione, con il chiamare l'aiuto della Beatissima Vergine, de gl' Angeli, de' Santi, & in particolare de' suoi Auuocati, offerendo à Dio, tutto quel tempo, che consumerà in quell' hora.
- 6 La Meditatione seguirà immediatamente à questa, qual si farà col pensare, e discorrere sopra qualche ponto, che appresso vi si dirà.
- 7 Il rendimento di gratie, si farà nel fine, quando si farà il colloquio ringratiando Iddio, delli benefitij, aiuti, & inspirationi riceuute etiam della siccità, & aridità.
- 8 L'offerta, si farà offerendo se stesso à Dio, con ogni affetto.
- 9 La petitione, o dimanda, si fa nell' vltimo, col dimandare li bisogni spirituali, e temporali, per se stesso, per la santa Chiesa, & per altri.
- 10 La riflessione, che s'ha da fare doppo ogni hora di Oratione, si fa col discorrere di nuouo, come gli è riucita, che impedimenti gli son' occorsi; che distractioni; che tentationi, e suggestioni li ha portato il Demonio: che fastidij, e rilassamenti gli sono intrauenuti. E se tutte queste cose gli son venute per colpa sua, per la quale ben spesso Dio lo permette; del che pentendosi, e dolendosi molto, proponerà fermamente di stare per l'auuenire più vigilante, sollecito, & attento.
- 11 Di più, che inspirationi, e santi propositi gli ha infuso lo Spirito Santo, che risentimenti de consolationi, e gusti spirituali, o di tristezza, e dolori de' suoi peccati, e della passione di Christo benedetto, de' quali renderà gratie a sua Diuina Maestà, d'hauerli riceuuti, notandogli tutti in vn libretto, che a posta tenerà, per tutti li giorni, che farà detti essercitij.

Della pratica de gl' Esercitij.



Nesta pratica de gl' Esercitij, hà da continuare quattro settimane, conforme alle tre vie, ò strade, purgatiua, illuminatiua, & vnitiua, per attendere alla perfettione, & acquisto dell'amor d'Iddio. La prima settimana, dicesi Purgatiua. La seconda, e terza Illuminatiua. E la Quarta affettuiua. E si possono abbreviare, e profungare, secondo il numero de i giorni, dilatandosi, ò restringendosi nelli punti dell'istessi giorni: mà non si deuono abbreviare, meno di dieci giorni.

Prima settimana Purgatiua.



- 1 A via Purgatiua, consiste in nectar prima la coscienza, da ogni macchia di peccato, con intenso dolore, lagrime, e penimento vero de' peccati, &c. La quale si fa col meditare li peccati mortali. La Morte, Giuditio, & Inferno.
- 2 Nelli doi primi giorni, farà la Meditatione del suo vltimo fine, per il quale è stato creato, e come Iddio habbia creato vna moltitudine di creature per seruirlo, e per aiutarlo à cōseguir detto fine; Il che nõ ottiene per causa delle sue colpe, e peccati. E però mediterà in che cosa hà egli offeso Iddio, discorrendo sopra i dieci Precepti, li Sette peccati Mortali, li comandamenti della Chiesa, della Regola. Con che, cioè con le tre potenze dell'anima, & con i cinque sensi del corpo. Discorrendo per tutti i luoghi, con tutte le persone, che hà praticate, & altre circostanze. Mà s'auuertisce, che in questi discorsi non si dilati, nè vi discorra molto, per non destare la sensualità, ò scrupoli, e rinouare con la volontà le sue piaghe passate; sopra di che, il Diavolo molto inuigila; mà solo ne cauerà la gran confusione di se medesimo; el che l'Inferno non è sufficiente per castigare i suoi demeriti. Et verrà al Colloquio, &c.

- 3 Gl'altri dui giorni saranno della Morte, come v. g. imaginandosi di stare à letto, abbandonato da Medici, senza speranza di vita. Che la morte si prima d'ogni cosa.

da offerarsi per li Frati Reformati, Min. Con.

91

derando la sua certezza, e l' hora incerta, che viene dalla natura corrotta, e dalla sentenza d' Iddio: Il rigoroso esame che farà Iddio, in quel pòto, che cosa verrà al corpo uscita l' anima; l' incertezza del luogo dell' altra vita. Doue potrai vedere nel Cartusiano de Quatuor Nouissimis, nel Granata, & in altri simili libri.

4 Ne gl' altri doi, sarà la contemplatione dell' Inferno, come v. g. Imaginandosi vedere fuochi ardentissimi senza lume; e dentro come in carceri strettissime racchiuse l' anime; d' udir vrli, pianti, stridi, bestémie, &c. sentire il puzore, fumo, zolfo, gustare amarissime lagrime, pensare quel verme della coscienza, l' eternità senza mai uscire; hor se il stare confinato sopra vn morbido letto porta grandissima pena; considera che sarà &c. Vedi l' istessi Autori sopra citati, in materia dell' Inferno.

55 Nell' ultimo giorno, sarà la meditatione del Giudicio vniuersale; considerando la Maestà del gran Giudice, la seuerità, la tremenda sentenza, e che tutti li Santi del Paradiso, ti faranno contrarij, e più di tutti l' istessi tuoi Auuocati. Vedi li sopradetti Autori.

Seconda Settimana Illuminatiua.

1 ONSISTE questa settimana, e la seguente, in meditare tutta la vita, e Passione di nostro Signore Giesù Christo. E quant' egli hà patito, & operato per noi,

2 Nel primo giorno farà la meditatione del Figliuol Prodigio, Luc. 15. se porrà innanzi à gl' occhi da vna parte quel luogo, doue il Figliuol prodigo pasceua i Porci, dall' altra il palazzo del Padre, con grande abbondanza di cose. E quanto sia di eguale la conditione di quei che son lontani da Dio, pascendosi delle bruttezze, &c. e di quei che godeno delli fauori, e gratie diuine, dicendo: O quanti mercenarij, &c. Ponderar la confusione del figliuol Prodigio, vedendosi lontano dalla clemenza, e bontà del Padre, il quale dato gli hauea i suoi beni: la sua ingratitudine verso di lui. Et vedendosi nella presenza di suo Padre, pouero, e stracciato, & assai differente di quando si partì; mirando la benignità del detto Padre, che scoprendolo andò incontro per abbracciarlo. Così Iddio, &c. appli-

92 10

Regole Particolari, e Cerimonie

- 4 **1** **A**cando tutto ciò a se medesimo, &c. esclamando, **Pater peccati,**
 5 &c. con stupirsi della sua bontà, non solo in riceuerlo, ma in re-
 6 stituirgli nel primo stato, e dandogli la ricca Veste, l'Anello, fa-
 7 cendogli il conuito, con le Musiche, &c. Figura della santissima
 8 Eucharistia, e finirà col colloquio, &c.
 9 **3** **N**elli doi giorni seguenti, si mediterà l'Incarnazione del Signore,
 e la Natiuità, sin' alla venuta de' Maggi.
4 **N**elli altri dui, dalla venuta de' Maggi, sin' all'esser suddito alla
 Madre, & a san Giuseppe.
5 **N**elli doi vltimi, dal detto Misterio sin' alla Predicatione, che in-
 clude il Battesimo, il Digiuno, & i Miracoli.

Terza Settimana Illuminatiua.

- 1** **N** **E** **L** **L** **I** dui primi giorni, dalla predicatione, sin' alla
 flagellatione.
2 **N**egl' altri dui, dalla flagellatione, sin' al posar la Croce,
 sul Monte Caluario.
3 **N**elli doi altri, sarà sin' alla sepoltura.
4 **N**ell' vltimo giorno, si mediteranno li dolori della Beatissima Ver-
 gine, il martirio, e le pene, che per amor d'Iddio hanno patito
 tanti Martiri; la diligenza, e costanza delle Vergini: l'astinen-
 ze, penitenze, orationi, le cauerne, le solitudini delli Confessori
 per acquistar l'amicitia di Dio, & il Paradiso; oucro le sette vir-
 tu, contro li vitij, o loro segnalare virtù, de' quali risplendette
 Maria Vergine.

Quarta Settimana Affettiuu.

- 1** **A** quarta settimana consiste nell'infiammarsi dell'a-
 more d'Iddio; della gloria del Paradiso apparec-
 chiataci.
2 **L**i primi dui giorni si spenderanno, in meditar' i Be-
 neficij della Creatione, Conseruatione, Rede-
 mptione, Vocazione, e Giustificatione.
3 **L**i dui altri della bellezza di Dio, e delle doti dell'anima, e corpo
 della gloriosissima Vergine.

- 4 Li seguenti dui altri giorni delle celeste Hierarchie, de 9. Chori de
gli Angeli della gloria apparecchiata all'anima, della sicura, &
eterna felicità.
- 5 L'ultimo sarà del Regno di Nostro Sig. Giesù Christo, e sarà in
questo modo, facendo due parti di questo essercitio.
- 6 S'immaginarà di vedere le sinagoge, Castelli, e Città, per li quali
caminaua Christo Nostro Signore insegnando il popolo con le
sue sante predicationi.
- 7 Prima parte si metterà innanzi à gli occhi vn Rè humano da Dio
eletto, comandando, che tutti intieramente l'ubidissero, pen-
serà d'udirlo parlare, dicendo che tutto al suo Imperio vuol sog-
giogare: E chi vorrà andare con lui, che sia preparato à viuere,
vestire, e far tutto ciò che esso fa, continuando nell'istesse fati-
che &c. acciò tutti sian fatti partecipi del premio. Considererà
quanto volentieri debbano abbracciar tal commandamento
fatto da vn Rè benignissimo, per contrario, quanto sarebbe bias-
mato il codardo &c.
- 8 Seconda parte consiste in comparar il detto Rè, con il Sig. Giesù
Christo, applicando così: se quel Rè mondano con inuitarci
alla guerra, è degno di essere vbbidito, quanto maggiormente il
Rè celeste, inuitando à conquistare la signoria del mondo, e tut-
ti nemici, & alla fine entrar in gloria. Discorrerà che però de-
ueno tutti applicarsi al seruitio di Christo.
- 9 Dourà pensare che quelli c'haueranno stimato douersi in tutto
dedicarsi à tal seruitio di debellar il mondo, la carne, & il de-
monio, non solo deuano offerirsi per trauagliar, e patire per a-
more suo, mà deuano tendere ad imprese maggiori, dominando
le passioni, ricalcitando i stimoli della carne, e de' sensi.
- 10 Alla fine facendo il colloquio: Ecco Signore mio, indignissimo
seruò vostro vestito di molte macchie di peccati; mà nondime-
no hauendo ferma speranza della gratia vostra, tuttomì v'offe-
risco, protestando in presenza della benignità vostra, della B.
Vergine, del P. S. Francesco, e di tutta la corte Celestiale que-
sta esser l'intention mia di volerui seguitare in questa Santa Re-
ligione, abbracciando per amor vostro, non solo i vostri Santif-
simi precetti, e consigli, mà cercarò, secondo le mie deboli for-
ze, seruitarui con l'aiuto, e gratia vostra, la quale in-



VFFITIO DE LAICI. DIVISO IN SETTE HORE

QVALE SONO OBLIGATI RECITARE
PER PRECETTO DELLA REGOLA.

Con li suoi Punti da Meditar si per ciaschedun Pater noster, & Ave Maria.

PER IL M A T E V T I N O.



LA dolorosa partenza, che fece Christo nostro Sig.
dalla sua carissima Madre, quando da lei si licentiò
per patir Morte, e Passione.

La licenza che prese da gl' Apostoli, mentre doueva
andare all'horto per orare, predicendoli li suoi
trauagli; e separandosi con Pianto da tutti loro, si menò seco
Pietro, Iacomoe, Giouanni.

Oràdo per te oò lagrime, e sudore di sangue satisfecce per le tue col-
pe: E rimettendosi in tutto alla volontà del Padre Eterno, accet-
tò di beuere l'amaro calice della Passione.

Era in quell'oratione tanto afflitto, che prostrato in terra il Crea-
tore prese conforto dalla creatura, venendogli l'Angelo dal Cie-
lo per consolarlo.

Quei c'hauèa eletti per li più cari amici nelli suoi gran trauagli, e
pene, se ne stauano dormendo, & il Sig. tre volte andò per de-
starli predicendogli la venuta di Giuda.

Giuda entrò con gran moltitudine de Soldati per legare Christo, e
darlo in mano della giustitia, & de' nemici.

In quella parola, EGO SVM, non si potero trattenere di non ca-
scar in terra fin che non li ritornò a dare le forze con dirgli,
che s'alzassero.

Giuda con grand'ardire bagìo il Sig. e li Soldati se gl'auentorono
adosso, legandolo, e dandogli delli colpi, vrti, e schiaffi.

S. Pietro tagliando l'orecchia a Malco.

- 10 Lo condussero per le strade di Ierusalemme con arme, lanterne, trombe, gridi, fischi, e vituperij.
- 11 Lo menarono in casa di Anna, e riceuè la guanciata dal maluagio Soldato.
- 12 Lo condussero in casa di Caifas; e stando legato tutta la notte, patì molti obbrobrij, scorni, e vituperij.
- 13 Fu menato nel palazzo di Pilato, & egli lo rimandò ad Herode.
- 14 Herode gli fa porre vna veste bianca, per esser trattato da matto, rimandandolo à Pilato.
- 15 Pilato sentendo le molte accuse, lo diede in potere de nemici per esser flagellato, acciò sfogassero la loro rabbia, e così gli facesse scampare la morte.
- 16 Pensa con quanta furia quei feroci manigoldi, e senz'alcun rispetto spogliorno il buon Giesù, per legarlo alla Colonna.
- 17 Còtemplalo ignudo, legato come malfattore, e come quelle sacrate orecchie vliuano l'ignominiose ingiurie, e bestemmie, che li diceuano quei perfidi Giudei.
- 18 Che colpi furiosi, e di rabbia dauano à quel Sacratissimo, e delicatissimo corpo di Giesù, con rigide sorti di flagelli.
- 19 Per pagare li tuoi sensuali piaceri, e diletti, che tormenti sentiuola sua Santissima carne, mentre era suenato pioueuà da tutte le parti sangue; e stracciata in pezzi, che gli pareua l'osso della schiena.
- 20 Che dolori senti la Madre Santissima quando stando di fuori dietro la porta vdiua quei duri colpi, e quelle ingiurie ignominiose.
- 21 Li posero vna veste di porpora, trattandolo d'ambizioso, hauendogli prima strappata la carne, quando gli tolsero d'adosso la sua propria veste.
- 22 Gli messero sul capo vna corona di spine, trapassandolo infino la medolla.
- 23 Come scolando il sangue per quella diuinissima faccia, si congelaua sul viso, mostrandola tutta deforme.
- 24 Li diedero in mano vna canna vota per scettro, trattandolo da pazzo.

PER LE LAUDI.

PER PRIMA.

PER scherno lo salutorno da Rè inginocchi, e gli ferno molti dishonori, & egli patientissimo il tutto sopportò.

Gli posero vna benda a gl'occhi, essendo percosso quel volto venerando, e tremendo a gl'Angeli, con sputi imbrattato, & il capo battuto con canne, dicendogli, Profetiza & indovina.

E menato innanzi a Pilato, lo mostrò a tutto il Popolo, dicendo: Ecco l'huomo, acciò si mouessero a compassione.

Tutti strillauano, che fosse crocifisso, e nò vi essendo testimoni, ne furono trociati dui falsi.

Come non rispose parola alcuna, ne si difese mai, potendo con vn sol cenno annichilare tutto il mondo.

Pilato data l'iniqua sentenza di morire in Croce, senza lamentarsi del torto, l'abbracciò, & vbedendo si parti & andò alla morte.

Come tutti gl'inimici rallegrandosi lo presero, e come huomo morto, ogn'vno li faceua de' stratij.

PER TERZA.

Come si posero su le spalle impiagate il duro, e pesante Legno della Croce, che percotendo la Corona, l'entrauano più le spine nel capo.

Chi lo spingeva di dietro, e chi lo tiraua dauanti per la corda legata al collo, per affrettarlo a Crocifiggerlo.

Cascando in terra sotto la Croce per debolezza, la fero portare da Simeone Cireneo.

La Beatissima Vergine, in quella moltitudine cercaua con altre donne di vedere il suo amato e benedetto Giesù, & era da quelli ributtata, e trattenuta.

Finalmente piacque al Sig. di vederlo, e l'occhi di Christo rimirauano per compassione la sua cara Madre afflitta, e mirandosi l'vno, a l'altro, col cuore si parlauano.

Arriuato sul Monte Caluário, lo spogliorno con violenza, staccandoli la veste, ch'era atacata con la carne flagellata, tirando a se la delicata pelle di Giesù.

Gli leuorno nel cauar la veste la corona di spine, & vn'altra volta

PER SESTA.

- 1 Come staua ignudo, in presenza di tanta gente in tempo di freddo, con sua gran vergogna, e rossore.
- 2 Lo posero su la Croce con furia, qual staua, in terra, per crocifiggerlo.
- 3 Non arriuando poi le mani alli forami, o buchi, che fatti haueuano, gli le stirauano per forza, con fune, per inchiodarle in quei segni.
- 4 Pensa il gran dolore che sentì quando gli furono trafitte le mani con chiodi non aguzzi per dargli più dolore, e tormento.
- 5 Considera l'acerbo tormento, quando similmente gli furono inchiodati quei Sacratì piedi.
- 6 Pensa il gran dolore che sentì la Vergine Santissima, quando sentìua quei spietati colpi di martello, che gli trafiggeua ogni colpo il Cuore.
- 7 S'alzò Christo nella Croce inchiodato in aria, con periculo di cadere in terra.

PER NONA.

- 1 Nel mettere à botta il piede della Croce nel forame, si slargorono le piaghe, e si slacorono le giunture, e membri del corpo.
- 2 Raccomandò al Padre Eterno l'inimici, e lo pregò che li perdonasse prima che consolasse la sua Madre, e prouedesse à gl'amici, e che raccomandasse il spirito al Padre, e li scusò d'ignoranza dicendoli, che non sapeuano quello che faceuano.
- 3 Come promise al buon ladrone il Paradiso.
- 4 Raccomandò la madre à S. Giovanni, e per non dargli più dolore non la chiamò per tenerezza Madre, mà Donna.
- 5 Hauendo sete gli fu dato à bere fele, & aceto con la spongia.
- 6 Raccomandò il Spirito al Padre Eterno.
- 7 Chinò il capo, che staua mirando in Cielo, verso la terra: e spirando mandò fuori l'anima sua Santissima.

PER VESPRO.

- 1 Come s'oscurò il Sole, tremò la terra, si spezzorno le pietre, si stracciò il velo, e risuscitorno morti, e tutto il mondo si ri-

- 8
4
5
4
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
- 8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
- senti nella morte del suo Creatore, fuori che tù ingrato, &c.
I discepoli per il gran timore, se ne fuggirno mertendosi nelle ca-
uerne.
Il Centurione gridò qualmente era vero Figliuolo d'Iddio.
Longino gli tirò la lanciata, gl'aperse il costato, dal quale uscì
subbito Sangue & Acqua, in abbondanza.
Il gran dolore che sentì la Madre santissima di veder il sangue
sparso per terra, non potendolo raccorre acciò non fosse calpe-
strato.
La Beatissima Vergine con l'altre Marie, e S. Giouanni stauano
adolorati alli piedi della Croce.
Come i Soldati misero la sorte sopra la veste, giocandosela in-
nanzi l'occhi di Maria.
Il gran desiderio c'haueua di far scendere Christo di Croce,
non hauendo persona, ne modo di schiodarlo, per essere pouera,
e sola, del che molto s'affliggeua.
Come all' hora comparuero Gioseffo Abarimathia, e Nico-
demo ricchi, nobili, e fauoriti Signori della Città, mossi per com-
passione, andarono da Pilato, & ottennero di sepellire il Corpo
di Christo.
E portato da i serui l'istrumenti lo schiodorno, e posero nelle brac-
cia, e petto dell'afflitta Madre, che l'hauea col suo latte nutrito.
I lamenti che faceua la Madre in mirar tutte le piaghe del corpo
del suo amato Giesu, & bagiadole, correuano dall'occhi suoi
fiumi di lagrime.
Per inuolgerlo nel lenzuolo, gli tolsero dal seno il suo dolce
Figliuolo.

PER COMPIETA.

- 1
2
3
- 1
2
3
- P**ensa come quel Sātiss. Corpo esangue non essendo mai dere-
littò dalla Diuinità, fu menato à sepellire, con gran piato della
Beatissima Vergine, e di tutti quei che lo seguivano.
Come la Madre sentì gran pena di partirsi, e lasciare sepolto il
suo amato Giesu.
Passando per il monte Caluario, vedendo la Croce, s'inginoc-
chio adorandola, e lei fù la prima che honorò la Santa Croce.

- Entrata in casa, ramentandosi delle pene del suo dolce figliuolo
 piangeua inconsolabilmente, la perdita del suo caro Giesù.
- 5 Come gl'accresceua più il dolore, pensando che gl'huomini
 doueuan far poca stima di tanti segni d'amore, e pene, che patì
 il suo diletto Giesù.
- 6 Come l'eterno Padre per non flagellare noi castigò più presto il
 suo innocente figliuolo.
- 7 Per conformarsi con la volontà del Patre Eterno, lo ringratiua
 e benediceua, che per la Passione del suo figliuolo haueua re-
 dento il Mondo.

Del modo di meditare la Passione.

- 1 Pensare chi patisce? Dio onnipotente, immenso, & infinito, &c.
- 2 Per chi patisce? Per la più ingrata, e sconoscente creatura del Mon-
 do, che non cessa d'offenderlo, & esserli inimico.
- 3 Come patisce? con grandissima humiltà, carità, benignità, man-
 suetudine, e pazienza.
- 4 Per qual cagione patisce? non per suo utile, ne per nostro merito,
 ma solo per amore, bontà, pietà, e misericordia, e per nostro biso-
 gno, & utilità.
- E però sempre meditando penetrarai col pensiero dentro l'animo di
 Christo, con quant' affetto, & amore, con quanta obbidienza,
 pazienza, volontà, e desiderio grande operaua la tua salute, ca-
 uandone confusione de' tuoi peccati, quali son stati causa di tutti
 questi suoi acerbi tormenti. E cercarai d'imitarlo nelle
 sue virtù per cauarne profitto, & a questo fine inuocherai l'inter-
 cessione de' Santi, & ogni Mese si darà a tutti li Frati à sorte un
 Santo particolare per Protettore, con una virtù da imitare, e sen-
 tenza della Scrittura, o de Santi Padri, &c.

I L F I N E.

TAVOLA DI TUTTE LE COSE NOTABILI

delle presenti Constitutioni.



V TTORITA di riceuere	
Frati.	à carte 2. e 38
Apostati che pena ancor che vadino à Superiori.	à car. 9
Asciugatori di tela, e Camiscie, prohibiti.	à carte 10
Andar fuor di casa, perche, e quando si può.	17
Andare per le case, e palazzi a fine di cercar pitanze non si può.	19
Alimenti nella Bolla di Sisto V.	me s'intendono. 20
Autorità del Sindaco.	21
Animali per seruitio del Conuento, quali si possono tenere.	24
Arte di Medicina prohibita à Frati.	25
Alberi del Giardino, o Selua non si tagliano.	26
Affollatione nel foro di Conscienza come s'intende.	34
Accuse quando non si prouano, che pena.	35
Accuse in scritto, quando si deuono fare.	47
Accusare che argumenta nel Frate.	47
Affettionarsi al Superiore à Frati particolari non si deue.	50
Affetto dal Choro chi si fanno.	12
Andar fuori di casa per sepellire Morti.	25
Annuntamenti generali per gl' essercitij spirituali.	85

B

B ontà de Superiori qual deue essere	à car. 36
Bontà de Confessori.	50
Bontà de Nouitij.	4. e 5
Berrette, Cappelli, prohibiti à Frati.	10
Borse, e Saccoccie, prohibite.	11

Beneditta si esorta i Frati à farla.	16
Boccali, Tazze, & altre cose, syno di poco prezzo.	10
Bollettino come s'ha da fare.	20
Barbiero, e Medico per l'Infermi, si possono far somministrare.	24
Barba non si tagliano li Frati.	24
Breue Compendio de gl' Essercitij spirituali.	84

C

C onditioni di riceuere Nouitij.	3
Conditioni di riceuere Laici per Nouitij.	9
Confessioni de Nouitij, quante volte la settimana.	4
Caparrone quanto deue essere.	4. e 5
Confessione generale da chi, & in che tempo s'ha da fare.	48
Cose lasciate da Nouitij, non si possono riceuere, e come.	6
Cerimonie nel Professar i Frati.	8
Comunità doue stanno i panni.	11
Custodi habbino pensiero di far fare li panni.	11
Cortelli, forbici, &c. prohibite.	11
Correttore del Choro.	12
Compendio de gl' essercitij spirituali.	84
Collatione, o conferimento, e ragionamento spirituale, si fa eia spesso.	14
Cose della Chiesa, come si deuono prouedere.	14
Campane, non siano piu d'una, e di che peso.	14
Campane piccole si possono tenere, e doue.	14
Collatione quanto, e di che cosa s'ha da fare nel digiuno.	19
Caualcare i Frati non possono, & in che caso.	16

T A V O L A.

Cōpagno deue dire al Superiore, quel che fa l'altro fuori di casa.	17	pitolo.	37
Cercar danari per le strade nō si può.	19	Custodi s'effortano à nō intronetterfi nell'Offitio de Guardiani.	38
Cose cercate per l'infermi, non si pos- sano mutare per li sani.	19	Custode morendo, à chi resta il Sigillo.	38
Conditioni per ricorrere all'amici spi- rituali.	19	Custode sia professò d'otto anni, Sacer- dote, e d'età di trent'anni.	38
Conto delle Limosine entrate al Sin- dico.	21	Custodi Prouintiali, tutti babbino da intrauenire nelli Capitoli Genera- li.	39
Conto dell'Elemosine, come s'han da fa- re, & à che fine.	21	Custode può essere confermato per due altre Congregationi.	39
Cose necessarie in propria spetie non trouandole come si può ricorrere al l'amici spirituali.	22	Custodi visitino i Capi delle Commu- nità nelle visite.	39
Conuenti doue non si può viuere alla giornata, in che modo s'han da fare le prouisioni.	22	Custode vecchio interuenga a gl'atti Capitolari.	40
Conuenti non si riceuino doue non si può viuere secondo la Regola.	22	Conuentuali Professi nella Riforma, auanti li dui anni babbino voce.	40
Cbiuui non si tengano alle Celle.	23	Confessori lascino di Confessare, e quan- do.	43
Cbiuui à chi si concedono.	23	Confessori non s'ingeriscbino ne gl'af- fari de' penitenti, ne riceuino cosa alcuna.	43
Corona quāto han da essere larghe.	24	Casi di conscienza quando, & in chemo do s'han da leggere, e conferire.	43
Cappelle, & Altari, non si diano à par- ticolari.	25	Conclusioni publiche prohibite.	44
Candele, palme, &c. non si dijno.	26	Custodi che non sono diligenti nell'es- secutione delli Studij, che pena.	44
Conuenti si pollano pigliare senza li- cenza, & in che caso.	27	Circoli, Conclusioni, come, e quando s'han da fare.	45
Casi riseruati quali siano.	30	Custodi che non fanno essercitare i Stu- denti, che pena.	45
Confessori determinati nelli Conuenti.	31. & 33	Custodi, e Guardiani prouedano de Lettori sufficienti.	46
Casi riseruati à Superiori.	32	Confessori interuenghino al Choro.	50
Confessare secolari, senda di passaggio, non si può.	33	Confessar donne à chi si deue commet- tere.	50
Confessarsi i Frati fuori della Riforma non si può, & quando.	33	Confessar donne in casa, & in Chiesa, come s'hà da stare, e che circonstan- ze.	50
Casi reseruati quando si possono assol- uere.	34	Celle, come, & in che tempo s'han da visitare.	51
Castighi, e pene, non sijnno conforme al- le leggi Ciuili.	34	Conditioni di quei che vanno trà infe-	
Carceri come deuono essere.	34		
Comprare, vendere, &c. per secolari, che pena.	35		

8 Collegio de Theologi nelle Prouincie,
 4 ò in tutta la Riforma. 52

Constitutioni non obligano à peccato
 mortale, e quando. 53

5 Constit. necessarie per la Riforma. 53

Cōstit. si leggino una volta il mese. 54

D

6 D Ichiarationi della Regola, a' qua-
 li siamo obligati. 2

Disfruttioni, e costruttioni della Ri-
 forma, donde procedono. 37

8 I Discorrere per la Città senz'andare
 prima in Conuento, che pena. 10

Dormire senza Capuccio, Habito, e
 Cordone, che pena. 11

9 Dormire sopra matarazzi non si può.

II

Distintique dell'hore Canoniche. 12

Diligenza di Chierici in Choro. 12

Dormire accompagnato, non si può. 15

Digiuni quādo, e come si deuon fare. 15

Danari non si possono toccare. 19

Danari in qual si voglia modo che si
 terranno, che pena. 19

Danari non si possono far portare da
 putti, ò fameglio. 19

Danari come son prohibiti, e perche. 22

Danari per messe non si possono riceue-
 re. 23

Danari per messe, ò per Prediche, in
 quali casi si possono riceuere. 23. e 24

Domandare in giuditio Legati, non si
 può. 24

Debiti non si faccino, e quali. 29

Discreto doue si può fare. 37

Discreto doue è stato quattro mesi, in
 che modo s'hà da eleggere. 37

Discreto non s'elegga, che non può an-
 dar à piedi. 39

Discreto in Capitolo dica i difetti, e di-
 sordini, e che pena non dicendoli 40

Difetti, e disordini si dicano in Capi-
 tolo alli Discreti. 40

dano per il discreto, in Capitolo. 40
 Diuotioni non si possano piu dell'Ordi-
 nario aggrauare. 41

Dispute, e circoli, quando, & in che
 modo s'han da fare. 45

Dispute, & alle Conclusioni si possano
 altre persone di fuori inuitare. 45

Difetti del Fratello, quando si debbano
 manifestare a' Superiori. 47

Donne nel confessarle, che circostanze
 si richiedono, e che pena. 50

Donne, quali possano vestirsi dell'ha-
 bito nostro. 49

Donare senza licenza non si può. 12

Digiunare il Sabbatho, deuono tutti li
 Frati. E perche. 16

Diuisione del tempo, & hore de gl'es-
 ERCITIJ spirituali. 87

E

ETÀ de Nouitij, Chierici, e Laici. 3
 Educatione de Nouitij, in che mo-
 do hà da essere. 5

Essercitij spirituali d'ogni giorno per i
 Nouitij. 6

Essercitij spirituali, da chi s'han da
 fare, e quanto tempo. 14

Elemosine indifferenti pereche si conse-
 dono dalla Bolla di Sisto V. 20

Elemosine perche s'han da spendere,
 & in che modo. 20

Elemosine in quanto tempo s'han da
 riuelare. 21

Elemosine, Legati, de' quali i Frati son
 incapaci. 29

Essame de Confessori sia rigoroso. 50

Elettione de Custodi, e Guardiani, co-
 me si deue fare. 37

Elettione de Lettori, Maestri de No-
 uitij, & da chi, e doue s'hà da fare. 38

Essercitij per l'Oratorij de secolari, da
 chi s'han da fare. 43

Estasi de Frati, nō si deue riuelare. 48

T A V O L A.

F

F Rati Minori a quanta perfettione sono obligati. 2
 Frati che si partino senza obbidienza, che pena. 9
 Falsificar lettere, o sigilli, che pena. 9
 Frati non si riceuano senza vedere l'obbidienza. 9
 Frati non vadino soli. 10
 Forastieri prima vadino in Conuento. 10
 Fuori di casa, che modo s'ha da tenere. 16
 Frati non negotino per secolari. 17
 Forastieri che carità si deue usare. 18
 Frati, non possono persuadere a gl' infermi che lascino elemosina. 24
 Fatigare chi deue. 25
 Fatigare vn' hora il giorno, e come. 25
 Fabricare, e sfabricare con che licenza. 26
 Fabricchieri si deputino nel Capit. 26
 Frati, non stino piu di due anni in vn Conuento. 27
 Frutti in abbondanza come si dispensano. 28
 Fuori di Conuento, non si può tenere cosa alcuna. 28
 Frati che non offeruano la Communita, non s'eleggano per Superiori. 37
 Frati Professi di anni 20. essenti della colpa. 40
 Frati Reformati, s'eleggano per sentire i difetti del Custode in Capit. 40
 Frati che vanno in Estasi, come s'habbino da mortificare, e celare. 48
 Frati nelle Feste stino ritirati nelle celle. 49
 Fautorire i Frati nelle mortificationi, che danno i Superiori, non si deue, e che pena. 50
 Gioani professi stino sotto la di-

Gioani professi non entrino in Cella d'altri senza licenza. 7
 Guardiani, in che tempo debbano vestire i suoi Frati. 11
 Giorni che non deuono i Frati uscire dal Conuento. 17
 Guardiani prouedano de Libri alli Frati. 27
 Giudicar le cause, a chi si deuono conformare. 34
 Guardiani quando s'han da eleggere dalla famiglia del Conuento. 38
 Guardiano, non duri piu di due anni nell'Offitio. 38
 Guardiano sia professo d'anni 4. 38
 Guardiano morendo, o renuntiano, quando si può eleggere. 40
 Gioani sian tenuti bassi. 44
 Gioani riceuti dal principio per studiare, quando si possano ordinare. 44
 Gioani riceuti per studiare, non volendo poi, che pena. 44

H

H Onore, e riueranza a' Superiori, & a' Frati vecchi. 7.e 40
 Hore canoniche, come s'han da dire. 12
 Hore Canoniche distinte, & in che tempo. 12
 Heredita non si possono accettare. 23
 Habiti de Frati nella Communita, come s'han da conseruare. 11
 Hore de gl'Essercitij spirituali: per l'Inuerno, & l'Estate. 87

I

I ntentione del Padre san Francesco in instituire la Regola. 1
 Immodestia in Choro, che pena. 12
 Instrumenti da sonare, prohibiti a' Frati. 15
 Inuentario delle cose del Conuento. 28
 Infermi, che cura, e diligenza se li deue. 29
 Infermieri, quali, e come deuono essere

Infermi, come si deuono portare. 29
Infermi di fuori, vengono nelle Città.

29
Infamare nelle visite, o escusare, che
pena. 36
Intentione perche si son fatte le Consti-
tutioni. 53

L
Lettioni della Scrittura, e libri Spi-
rituali alla Mensa. 2
Lettere da Nouitij non si scriuano, ne
si riceuano. 6

8
Letti de Reformati, come deuono esse-
re. 11

9
Letti, quanto alti, e larghi. 11
Lane cercate, non bastando, si compri-
no. 11

Laici, quando hanno da conuenire in
Choro. 13

1
Letanie della Madonna, quando s'han
da dire, & in che modo. 13

Licenza per andar fuori di Conuento
quando si deue concedere. 16. e 17

Libri de conti, non si tenghino da no-
stri Frati. 21

Lingua Hebraea, Greca, & Arabica, si
legga. 44

Lettori, quando, e come s'han da pro-
uedere. 46

Lettori, si proueggano da Superiori,
per leggere; satisfacendoli con l'ele-
mosine. 46

Libri, non s'approprijno. 27

Libri per li Conuenti de' studij, da
chi, e come s'han da prouedere. 27

Libri non si possano prestare, & in
che modo. 28

Laici non attendano ad imparare leg-
gere, e scriuere. 41

Laico ordinandosi senza licenza del
Papa, che pena. 41

Luoghi, e precedenze, a chi conueghino. 41

Licenza di Predicare, da chi si può

Laici, in dire le sette Hore Canoniche
che Punti hanno da meditare. 94

M
Ali incurabili portati dal seco-
lo. 3

Morendo il Mastro de' Nouitij, come
s'ha da prouedere. 4

Mortificatione de' Nouitij. 5

Mangiare, e dormire fuori del Con-
uento. 10

Mutande, e Fazzoletti da distribuirsi
II

Manifestare le cose della Visita, che
pena. 35

Messa per li Frati che moreno, e per
li fondatori de' Conuenti. 14

Mangiar cose particolari, che pena. 23

Maestri si prouedano alli Studenti, &
in che modo. 46

Murare, dirupare, etiam in cose mini-
me, non si può. 26

Minacciare di percuotere, che pena.
34

Malitiosa concordia, o conspiratione
contra Frati, e Superiori, qual sia,
e che pena. 35

Mangiar in casa de' secolari, doue,
con che licenza. 49

Maleficiati, non si congiurino. 49

Modo di fare gl' essercitij spirit. 85

Meditatione sopra la passione di N. S.
diuisa in sette hore, per l'Vffizio de'
Laici. 94

N
Nouitij, di quanto tempo s'hanno
da riceuere. 4

Nouitij, quando s'han da mandar via
e per quali difetti. 4

Nouitij, non Cōfessino, ne Predichino. 4

Nouitij non vadino in Cella de' Pro-
fessi. 4

Nouitij non si mutino dal Nouitia-
to senza causa. 5

Nouitij non si mandino fuori di casa
 & in che modo. 5
 Nouitij per farli Professi che cosa han
 da sapere à memoria. 6
 Negotij per secolari non si possono fare. 17
 Necessità de Frati da chi s'han da
 procedere, & che pena. 18
 Nouitij non accompagnino Frati. 5
 Nouitij non scrivano, ne ricevano
 lettere, ne parlino con secolari. 6
 Numero de Frati che han da stare ne i
 Conuenti. 22
 Nouitij per riceverli qual licenza
 s'offerui. 38
 Nouitij non si persuadino à far spese
 piu delli loro panni necessary. 50
 O
 Racolo di N. S. per ricevere
 Frati. 11
 Obbedienze quanto tempo durano. 10
 Oratione mentale due hore il giorno. 13
 Oratione di 40. hore si faccino per tut-
 to, & in che modo. 13
 Oratione in che modo si deue stare in
 esa. 13
 Officio per quelli Frati che moiono. 14
 Organi non si tenghino nelle Chiese, e
 plantie. 15
 Ordinare non possono i Guardiani à
 Sindici di spendere. 30
 Oblighi di servir messe nō si può haue-
 re. 23
 Offerta in danari nelle nostre Chiese
 come si proibiscono. 24
 Officio de Superiori di quanta importan-
 za sia. 46
 Otiosi che pena. 25
 Otio è proibito per precetto della Re-
 gola alli Frati. 25
 Officio di Parochiano non s'esserciti.

Officio del Custodiato quanto può con-
 tinuare. 38
 Officio di discreto di quanta importan-
 za sia. 39
 Oratione si faccia in tempo del Capito-
 lo. 40
 Officiali di casa sappiano le regole par-
 ticolari. 41
 Ordini & Constitutioni piacciono al-
 li buoni. 54
 Oratione che cosa sia, e come si faccia. 88
 Officio de' Laici diuiso in sette hore con
 le sue meditationi. 94
 P

Persone indegne non si possano rice-
 uere. 2
 Panni de Nouitij come si conferuino,
 e si distribuiscono. 3
 Penitenze à Nouitij in che modo s'han
 da dare. 4 & 5
 Professi non vadino in Cella de Noui-
 tij. 4
 Professi giouani nō entrino in Cella di
 altri. 7
 Professione doue s'ha da fare, & in
 che modo. 7
 Penitenze de gl' Apostati quali sono. 9
 Panni per li vestimenti, e tassa da farsi
 per essi. 11
 Panni si tessano nella Riforma. 11
 Panni et vestimenti de Frati da farsi. 11
 Presenza d' Iddio si deue hauere da
 tutti. 13
 Portinaro nel tempo dell' Oratione non
 chiami i Frati. 14
 Provisione della Sacrestia, e Chiesa. 14
 Parlar alla porta senza licenza con
 secolari non si può. 15
 Pouertà quanto è stimata, e commen-

8 Prouinciali non possono concedere ri-
 4 corso alla pecunia, ne meno il Cu-
 stode, e come. 19
 5 Pietanza non si può comprare cō l'ele-
 mosine del Sindico. 20
 Poliza da chi s'ha da fare, e come. 20
 6 Prouisione, doue non si può viuere,
 come si può fare. 22
 7 Pergole per far dell' uua si tēgbino. 22
 8 Pitanze da Nouitij non si possono pro-
 curare. 23
 8 Predicare come ha da essere. 42
 Predicatore come ha da fare le predi-
 che. 42
 9 Predicatore frà l'anno, che ha da fare. 43
 Predicatori siano circonspetti con
 Prelati, e Religiosi. 43
 Predicatore come ha da raccomandare i
 poveri, e delle loro elemosine. 43
 Predicatori tornano nelli loro Conuen-
 ti, & in che tempo. 43
 Penitenze non si faccino senza licen-
 za. 48
 Pratica di donne come s'ha da fuggi-
 re. 48
 Parlamenti inutili con giouani, e don-
 ne, prohibiti. 48
 Parlar con donne con che honestà, e
 circonspezione. 86
 Percoterli per gioco, ò burla non si
 può. 49
 Prouinciali, e Custodi non possono par-
 tirsi del modello determinato del-
 la fabrica. 26
 Predicatori quanti libri possono porta-
 re. 27
 Penitenze tassate nel foro della con-
 scienza. 33
 Penitenze non si possono mutare. 34
 Pene date da chi si possono assoluere. 34

che pena. 34
 Percotendo altri, ò facendo segno, che
 pena. 34
 Precedenze de luoghi, che ordine s'ha
 da tenere. 41
 Predicatori con che licenza possono pre-
 dicare. 42
 Penitenza data non si può ricusare. 50
 Proteggere Frati contra il Superiore
 che pena. 50
 Promissioni prohibite à Frati come
 in che modo. 51
 Predicatori che vanno frà infedeli che
 conditioni. 51
 Prouinciali non possono alterare le
 Constitutioni, e che pena. 52
 Protettore qual sia il suo Officio, &
 autorità. 52
 Parole di Nicolo III. à suo Nipote
 Protettore, degne di consideratione. 53
 Peccato mortale non obligano le Con-
 stitutioni, eccetto in dui casi. 53
 Pratica de gl' essercitij spirit. 90. e 94
 R
 Regola si legga ogni Venerdì. 2
 Riceuere da Nouitij, ò da suoi
 parenti alcune cose, non si può e come. 5
 Rispetto à Sacerdoti, e Superiori. 17
 Ritornare in Conuento in che hora. 17
 Ricorso ad amici spirituali prohibito
 in che modo. 18
 Ricorso ad amici spirituali senza le
 conditioni di Nicolo III. non si
 può. 19
 Riceuuti per studio, non si mutino dal
 Conuento del studio. 45
 Respondere senza licenza alla mensa,
 che pena. 34
 Ricorso à Superiori come si fa. 35

Ruina per non eleggere Superiori buoni, e che danno.

Riueranza l'un con l'altro.

Riueranza à Superiori & alli Lettori

Ricusare le penitenze date da Superiori, non si può.

Regole per li Superiori.

Regole per la confessione de Frati.

Regole per la Communità de Frati.

Regole per la Chiesa, e Sagristano.

Regole per il Choro.

Regole per li Sacerdoti, e Confessori.

Regole per li Predicatori.

Regole per la Libreria.

Regole per le Celle.

Regole per il Portinaro.

Regole per l'Infermiere.

Regole per il Communiero.

Regole per il Forestarario.

Regole per li Cercatori.

Regole per il Canneuario.

Regole per il Cociniero.

Regole per tutti li Frati.

S

Sufficienza de Nouiti, e loro stantie.

Subbornare i voti de Nouiti, che pena.

Secolari che verranno per vestirsi, che hanno da fare.

Scarpe, e pianelle proibite.

Senza habito Capuccio, e Cordone non si può dormire.

Saccocchie, e borse proibite.

Sacrestano come deue essere.

Silenzio, come & in che tempo si deue osservare.

Sabbato in honore della Madonna si digiuni da tutti.

ritornare in Conuento.

Sindico di che conditione, e qualita s'ha da eleggere.

Sindico quanto può continuare il suo Officio.

Sindico che autorità, e come non può comparire in giudicio.

Scienza che dono sia, e che frutto apporta.

Study per ogni Prouincia quanti possono essere.

Studenti essenti da fatiche corporali.

Studio di lettere humane à chi si concede.

Studenti in che si fanno essenti dal Choro.

Studenti riceuuti per studio quando si possono ordinare.

Studenti idonei quali son giudicati.

Studenti faccino nel Refettorio il sermone, come, e quando, e che pena a Superiori.

Studenti non si mutino, ne si mandino in altri Conuenti.

Superiori in che modo hanno da visitare

Sepellire chi si possono nelle nostre Chiese.

Sporte, Cappelli, &c. proibiti.

Scritture del Conuento stiano per Inuentario, e con che custodia.

Scritti di Predicatori li possono tenere serrati.

Superiori che non castigano i Frati, negoziando per secolari, che pena.

Superiori che non tengono celate le cose delle visite, che pena.

Scolpare li difetti nelle visite, o indurre gl'altri a fare l'istesso, e che pena.

Superiori come deuan essere verso lo

Secrete riuellate a Superiori alla visita che pena manifestandole. 35
 Superiori quali si deuono eleggere. 36
 Suddito non cerchi raggione nell'essere mutato da Conuenti. 39
 Superiori nelle visite, se sono infermi non possono andare a Cavallo. 39
 Superiore ogni Venerdì facci un sermone, e tenga la colpa a Frati. 40
 Superiori non possono aggiungere altre deuotioni in comune a Frati. 41
 Superiori finito il loro Offitio, ritornino al luogo della professione. 42
 Subbornare li voti nell'elettioni in qu'al suo voglia modo, che pena. 42
 Secolari che vengono per spasso ne Conuenti, che li si può dare. 49
 Sordali di quante scuole han da essere. 50
 Superiore affettionarsi a Frati, con darli libertà, che pena. 50
 Settimana prima de gl'essercitij spirituali. 90
 Settimana seconda, e terza, de gl'essercitij spirituali. 91
 Settimana quarta de gl'essercitij spirituali. 92

Tassa per comprare li panni per li vestimenti, quando, e come si han da fare. 21
 Telari per far li panni, s'introducano nella Riforma. 21
 Trattar negotij de Secolari in che modo e quando. 17
 Touaglie non s'fino nelle nostre mense. 18
 Toccar danari, che pena. 19
 Tauola de gl'essercitij delli studij per ogni Sabbato. 45
 Tauole per la Sagrestia, e per il Choro. 83. e 65
 Theologi che vegono del secolo, di che si fanno essenti. 82
 Theologi che precedenza hanno. 47

Tempo diuiso de gl'essercitij spirituali. 87
Vita de Frati ch'osseruano, di quantata altezza sia nella Chiesa d'Idio. 2
 Voti de Nouitij in quanto tempo s'han da pigliare. 4
 Vestimenti de Frati vili di che colore, e quali son necessarij. 10. 11
 Vestimenti di che larghezza, e longhezza. 10
 Vfficio, come si deue recitare. 12
 Vigilia del P. S. Francesco si digiuni. 16
 Vigilia delli Santi dell'Ordine si essortata all'istesso. 16
 Vscire di Conuento quando si può, e in che modo. 16
 Vscire di Conuento in qual giorno è prohibito. 17
 Vso moderato nelle cose qual sia, e chi l'ha da giudicare. 22
 Vigne s'habbiano da spiantare. 22
 Vfficio di Superiori di quanta importanza sia. 46
 Visite come l'hã da fare i Superiori. 47
 Vesti di donne non si riceuano in Conuento. 49
 Vso delle cose conuasse a Frati come si concede. 38
 Vita comune chi non l'osserua non può essere Superiore. 37
 Vocali de Reformati concorrono all'elettione de Prouinciali. 37
 Visitare spesso le case de Secolari non si deue. 39
 Vestire donna cõ l'habito non si può, e a chi, e con che licenza. 49
 Visite per le Celle in quanto tempo, e in che modo s'han da fare. 51
 Vbbidienza de Frati minori quanto s'essende. 52
 Via Purgatiua, Illuminatiua, e Affettiua che cosa sia. 90. 91. 92

PER LE LAUDI.

- 1 **P**rimo dalla Canna riceuette Christo, sul Capo dolori, nelle Mani la burla, nella Bocca Fiele, & Aceto, per l'offese de' pensieri, parole, & opere, che hai fatto.
- 2 Pietro riguardato la notte passata da Christo, se ne staua in quel mentre ritirato, piangendo amaramente d'hauer negato tre volte il suo caro Maestro.
- 3 Giuda viuèdo da mal discepolo, tradì Christo, e disperandosi della bontà Diuina, miserabilmente s'appica, e si danna, fine di chi viue da mal Religioso, e Christiano.
- 4 Come à Christo, dalla barba, e dal capo li son strappati peli, e capelli, e tirandogli per dietro la sedia, lo fanno per burla cascare.
- 5 Giouanni, con gran dolore riferisce alla Madre minutamente quanti strati, e tormenti, vedeua fare al suo Maestro.

E R R À T A.

Car.	lin.	Errore	
1	3	vt adimpletur	leggi
2	26	accetrate	vt adimpleatur
7	14	nella mortificatione	accetratele
11	24	cercare	nelle meditationi
21	14	il suo Procuratore, ò sostituto	con cercare
28	3	concernere	Procuratore, ò suo sustituto
33	1	nodosa nuda	concorrere
36	13	l'incolpassero	nodosa à carne nuda
46	1	dare quche	lo scolpassero
46	29	transcurandoli	dare qualche
11	4	della farina	& transcurandoli
10	5	bonos	ma della farina
11	43	forbicine	binos
2	35	doi anni	forcine
			tre anni

IN ROMA, Nella Stamperia della Camera Apostolica. 1612.
Con Licenza de' Superiori.

PER IL LAVD.

Rimmo dalla Canna ricercare Christo sul Capo dolori, nelle
 Mani la punta, nella Bocca Fiele, & Aceto, per l'offese de
 penitenti parole, & opere, ch'ei ha fatto.
 Pietro riguardo la morte passata da Christo, se ne stana in quel
 mentre rivinto, pregando amaramente d'haver negato tre
 volte il suo caro Maestro.
 Giuda viscido da mal discepolo tradì Christo, e disperandosi
 della porta Divina, miserabilmente s'appiccò, e si dannò, sine di
 chi vive da mal Religioso, e Cristiano.
 Come a Christo, dalla barba, e dal capo il son strappati peli,
 e capelli, e tirandogli per dietro la sedia, lo fanno per punta
 calcare.
 Giovanni, con gran dolore riferisce alla Madre misericordiosa
 quanti strazii tormenti vedeva fare al suo Maestro.

E R R A T A.

1	1	Errore	l'aggi
2	3	ve adimplere	ve adimplere
3	25	accettare	accettare
4	14	nella mortificazione	nella mortificazione
5	24	concaro	concaro
6	14	il suo Procuratore, o soffrimento	Procuratore, o suo soffrimento
7	1	concaro	concaro
8	1	nodola a carne nuda	nodola a carne nuda
9	1	lo scapigliato	lo scapigliato
10	1	dare qualche	dare qualche
11	20	transcurandoli	transcurandoli
12	4	della farina	della farina
13	4	bonos	bonos
14	1	loquace	loquace
15	22	do la sua	do la sua



IN ROMA, Nella Stamperia della Camera Apostolica. 1672.
 Con Licenza de Superiori.